

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
FINANZE (VI)	»	9
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	19
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	25
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	42
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	50
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	52
AFFARI SOCIALI (XII)	»	95
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	109
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<i>Pag.</i>	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	125

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Salvatore ROSSI, *Direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), Gianluca BENAMATI (PD), Gregorio GITTI (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Ernesto CARBONE (PD) e Marco CAUSI (PD), ai quali risponde Salvatore ROSSI, *Direttore generale della Banca d'Italia*.

Intervengono ulteriormente i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Ernesto CARBONE (PD), Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), Daniele PESCO (M5S) e Giulio Cesare SOTTANELLI (SCPI), ai quali risponde Salvatore ROSSI, *Direttore generale della Banca d'Italia*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia il dottor Salvatore Rossi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

ALLEGATO (*Emendamenti del Relatore*) 7

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano (*Deliberazione*) 5

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di Rodolfo Maria Sabelli, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati e di Luigi Riello, Presidente della sezione dell'Associazione nazionale magistrati della Corte di cassazione (*Svolgimento e conclusione*) 6

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 16.55.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che ieri, lunedì 16 febbraio, il relatore, onorevole Beretta, all'esito dell'ulteriore ciclo di audizioni nel quale sono stati sentiti Laura Laera, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, Stefano Scovazzo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, e Paolo Sceusa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, ha presentato degli emendamenti ed un articolo aggiuntivo (*vedi allegato*), che sono stati già trasmessi ai deputati componenti della Commissione, ai sostituti *ad rem*, ai primi firmatari delle proposte abbinata ed al Governo, con l'avviso che il termine per la presentazione degli emendamenti scade giovedì 19 febbraio prossimo alle ore 10.

Daniele FARINA (SEL), osserva che gli emendamenti del relatore, peggiorando ulteriormente il testo unificato, non sembrano tener conto di quanto emerso nelle ultime audizioni. Considerato che si sarebbe aspettato emendamenti di tutt'altro tenore, chiede alla Presidente di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti, affinché, prima di presentarli, sia possibile sentire il relatore sulle ragioni che lo hanno spinto a presentare i predetti emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver rilevato che, per motivi personali, il relatore non può partecipare alla seduta odierna, ritiene che sia accoglibile la richiesta dell'onorevole Farina. Proroga, pertanto, alle ore 14 di venerdì 20 febbraio prossimo il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore, che saranno illustrati dal medesimo nella seduta già convocata per giovedì 19 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, nonché di professori universitari esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 17.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.

Audizione di Rodolfo Maria Sabelli, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati e di Luigi Riello, Presidente della sezione dell'Associazione nazionale magistrati della Corte di cassazione.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Luigi RIELLO, *Presidente della sezione dell'Associazione nazionale magistrati della Corte di cassazione* e Marcello BORTOLATO, *componente della Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Luigi RIELLO, *Presidente della sezione dell'Associazione nazionale magistrati della Corte di cassazione* e Marcello BORTOLATO, *componente della Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « o successorio » inserire le seguenti: da parte dell'adottato.

1. 100. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

1. 101. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, inserire la seguente: preferibilmente.

1. 102. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.

1. 103. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata con le seguenti: può essere presentata, una sola volta,.

1. 104. Il Relatore.

All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

1. 105. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la

revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i

dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

1. 03. Il Relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00584 Sanga: Chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della disciplina sulla collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali (*Discussione e rinvio*) 9

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 11

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 14

RISOLUZIONI

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00584 Sanga: Chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della disciplina sulla collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni SANGA (PD) rileva innanzitutto come ci si trovi ormai in una fase avanzata di applicazione della disciplina in

materia di emersione e rientro di capitali (cosiddetta procedura di collaborazione volontaria – *voluntary disclosure*), di cui alla legge n. 186 del 2014, anche in considerazione dell'accordo ormai raggiunto in merito alla firma di un Trattato tra l'Italia e la Svizzera relativamente allo scambio di informazioni in materia tributaria e finanziaria. A questo proposito evidenzia come sia necessario fugare taluni dubbi in merito a taluni aspetti specifici della normativa sulla collaborazione volontaria, ad esempio per quanto riguarda i profili relativi agli obblighi di segnalazione a fini antiriciclaggio, al fine di rispettare lo spirito delle norme vigenti in materia e di consentire l'effettiva applicabilità dell'intero meccanismo di *voluntary disclosure*.

In tale contesto la risoluzione a sua prima firma intende impegnare il Governo a chiarire, anche in via interpretativa, che

qualora un professionista consigli a un soggetto di non accedere alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, o comunque fornisca una consulenza circa l'eventuale adesione alla predetta procedura, preventiva rispetto all'attribuzione di un incarico professionale, a seguito della quale il soggetto stesso decida autonomamente di non accedere alla medesima procedura di *voluntary disclosure*, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dello stesso professionista è escluso, in forza dell'esonero previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento alla tematica oggetto della risoluzione, evidenzia come il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze abbia già provveduto a fornire il chiarimento richiesto dalla risoluzione, attraverso la pubblicazione di una FAQ, in una specifica sezione del proprio portale *web* dipartimentale dedicata ai chiarimenti interpretativi sull'argomento.

In tale occasione il Dipartimento del Tesoro ha precisato che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

L'esonero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari.

Peraltro, gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell'incarico al professionista, il rapporto tra quest'ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale. Infatti, la definizione di « cliente » contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 231, definisce tale il soggetto al quale »i destinatari indicati agli articoli

12 e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico ».

Pertanto, nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di *voluntary disclosure*, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi di segnalazione connessi alla disciplina sull'antiriciclaggio.

Giovanni SANGA (PD) ritiene che le dichiarazioni del Viceministro facciano opportunamente chiarezza sulla questione affrontata dalla risoluzione, nel senso indicato dallo stesso atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) domanda se non sia comunque opportuno procedere alla votazione della risoluzione.

Il viceministro Luigi CASERO evidenzia come il Governo abbia già dato pubblicamente risposta alla tematica oggetto dell'atto di indirizzo e come non sia quindi necessario impegnare l'Esecutivo a porre in essere ulteriori iniziative in materia.

Michele PELILLO, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene che la Commissione possa prendere atto che, nel periodo intercorso tra la presentazione dell'atto di indirizzo e la sua discussione, il Governo ha dato soluzione alla problematica, secondo quanto auspicato dai presentatori dell'atto medesimo, senza pertanto procedere alla votazione della risoluzione.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.

C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2756, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Fa presente, in via preliminare, che l'obiettivo primario dell'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione è quello di intensificare la lotta alla criminalità ed al terrorismo attraverso una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. L'Accordo bilaterale si rende necessario in quanto il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ma non ha tuttavia revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale di Jugoslavia del 30 settembre 1992 in relazione a taluni articoli della Convenzione, attualmente rifiuta l'extradizione ed il transito dei propri cittadini.

Passando al contenuto specifico del predetto Accordo bilaterale aggiuntivo, il quale si compone di tre soli articoli, illustra l'articolo 1, il quale dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevedendo la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è prevista dal comma 1 solo per quei reati sanzionabili con una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Il comma 3 stabilisce inoltre, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Lo stesso limite dei cinque anni di pena detentiva è previsto dal comma 2 anche per il caso di estradizione esecutiva di pena o di altro provvedimento restrittivo. Quando la richiesta di estradizione sia avanzata in relazione a due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambe le Parti, ai sensi del comma 4 lo Stato richiesto può accordare l'extradizione a condizione che almeno uno di tali reati sia sanzionabile con una pena pari o superiore a cinque anni.

L'articolo 2 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in termini conformi a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, mentre l'articolo 3 stabilisce, al comma 1, l'entrata in vigore dell'Accordo a decorrere dal sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure di ratifica. In tale ambito il comma 3 prevede che l'Accordo, modificabile in forma scritta ai sensi del comma 2, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna

Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, effettuata per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione. Il comma 4 specifica che l'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Per quanto riguarda invece l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, inteso a facilitare l'applicazione della predetta Convenzione, segnala come esso sia stato fatto, come l'altro Accordo bilaterale appena illustrato, a Podgorica il 25 luglio 2013, e intenda intensificare e regolamentare i rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale, nonché rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale, in linea con le esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-montenegrini nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.

In linea generale, fa presente che tale secondo Accordo bilaterale, il quale segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria, risulta in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri UE e si compone di sei articoli.

Illustra quindi l'articolo 1 dell'Accordo stesso, in base al quale le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti con riferimento: alla notificazione degli atti giudiziari; alla citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti; all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati); all'espletamento e trasmissione di perizie; all'acquisizione e trasmissione di documenti, atti ed elementi di

prova; alla ricerca ed identificazione di persone; al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; all'esecuzione di accertamenti su persone, luoghi o cose; all'esecuzione di perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali; alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari; allo scambio di informazioni in materia di diritto.

Con riferimento all'articolo 2, sottolinea come esso disciplini l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa, prevedendo che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente, salvo che la richiesta non contrasti con i principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto. In tale ambito il comma 3 prevede che la Parte richiesta possa rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, qualora essa interferisca con un procedimento penale in corso. La norma contempla, al comma 2, anche la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, quando ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 regola le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevedendo il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale, mentre l'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari, prevedendo, al comma 1, che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare prontamente accertamenti sui rapporti bancari, finanziari

e di conto corrente di cui una persona, fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, è titolare nel territorio dello Stato richiesto. In tale ambito la norma esclude, al comma 3, che lo Stato richiesto possa rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina, al comma 1, l'entrata in vigore dell'Accordo a decorrere dal sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano le prospettive procedure di ratifica, in conformità delle proprie legislazioni. In tale ambito rileva come il comma 3 preveda che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La disposizione specifica che la cessazione di efficacia dell'Accordo, la quale avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, quantificati in totale in euro 9.545,40 a decorrere dal 2014, a cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, a fronte di

scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e comunque della missione « Giustizia » nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorrere dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.

Il comma 3 reca invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, quantificati in totale in euro 25.475,40 a decorrere dal 2014, cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 4 ricalca le disposizioni del comma 2 in ordine alla copertura finanziaria del maggior onere eventualmente risultante dall'attività di monitoraggio, mentre il comma 5 prevede che sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nei commi 2 e 4 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Ritiene quindi che, in considerazione della limitatezza dei profili attinenti agli

ambiti di competenza della Commissione, sia possibile votare già nella seduta odierna la proposta di parere.

Marco CAUSI (PD) condivide l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede di poter approfondire il contenuto del disegno di legge, senza procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur non avendo alcuna personale contrarietà a votare oggi la proposta di parere formulata dal relatore, non ritiene che sussistano motivazioni per respingere la richiesta di rinvio avanzata dal deputato Pesco.

Michele PELILLO, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Pesco, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale.

C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2511, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

Rileva preliminarmente come il Trattato di cui si propone la ratifica intenda intensificare e regolamentare in maniera

puntuale e dettagliata i rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, perseguendo in particolare l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-cinesi. A tale riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato evidenzia come l'adozione di norme che disciplinino e regolamentino in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale sia imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in qualsiasi settore (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori).

Passando a illustrare il contenuto del Trattato, che si compone di 22 articoli, l'articolo 1 sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca in materia penale tra le Parti, specificandone al comma 2 l'ambito, che riguarda:

la notifica di documenti relativi a procedimenti penali;

l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;

l'assunzione e la trasmissione di perizie;

la ricerca e l'identificazione di persone;

l'esecuzione di ispezioni giudiziarie;

il trasferimento di persone in stato di detenzione al fine di consentirne la comparizione in qualità di testimoni o in altra qualità in un procedimento giudiziario nel territorio della Parte richiedente;

l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri di beni;

la confisca di proventi e di oggetti pertinenti a reati, l'informazione sui precedenti penali.

Il comma 3 esclude invece dal campo di applicazione del Trattato l'extradizione, l'esecuzione di sentenze o decisioni penali pronunciate nel territorio della Parte ri-

chiedente, il trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena, nonché il trasferimento dei procedimenti penali.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali che nei due Paesi si incaricano dei collegamenti per le richieste di assistenza giudiziaria e per ogni altra questione connessa, e l'articolo 3, che elenca, al comma 1, i casi in cui viene senz'altro negata o rinviata l'assistenza giudiziaria, ovvero:

quando la domanda di assistenza si riferisce a una condotta non considerata reato nell'ordinamento della Parte richiesta;

quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale;

se si tratta di reati considerati politici dallo Stato richiesto, o esclusivamente militari in base alla legge dello Stato richiedente;

se esistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza giudiziaria abbia nei confronti di una data persona finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere. La disposizione precisa che i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici, come anche una serie di altri comportamenti delittuosi il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Sono inoltre esclusi dai casi di concessione dell'assistenza giudiziaria quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico –, e, soprattutto, i casi in cui l'assistenza giudiziaria contrasterebbe con principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta.

Segnala quindi il comma 2, il quale stabilisce che il rinvio dell'assistenza giudiziaria è possibile se l'esecuzione di essa interferirebbe con un procedimento penale

già in corso nel territorio della Parte richiesta. Più in generale, ai sensi del comma 3, prima di rifiutare o rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta può proporre determinate condizioni per la concessione di essa, che la Parte richiedente può o meno accettare: in ogni caso, tuttavia, il comma 4 prevede che il rifiuto o il rinvio dell'assistenza giudiziaria dovrà essere accompagnato da motivazione adeguata nei confronti della Parte richiedente.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso è dedicato al contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria, che devono essere presentate per iscritto e con traduzione nella lingua della Parte richiesta, e che, in base ai commi 2 e 3, dovranno contenere una serie di indicazioni dettagliatamente specificate, rispetto alle quali la Parte richiesta, ai sensi del comma 4, ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni.

L'articolo 5 riguarda l'esecuzione delle richieste di assistenza, che, ai sensi del comma 1, dovrà essere immediata ma in conformità alla legislazione nazionale della Parte richiesta. Il comma 3 prevede che le Parti possano raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza per assumere testimonianze o dichiarazioni.

In tale contesto rileva come l'articolo 6, comma 1, conferisca carattere di riservatezza tanto alle richieste di assistenza giudiziaria quanto alle relative risposte e che, in ogni caso, in base al comma 3 la Parte richiedente si impegna a non utilizzare informazioni e prove ottenute ai sensi del Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, salvo consenso della Parte richiesta.

Illustra quindi gli articoli da 7 a 18, i quali specificano in dettaglio le modalità delle diverse forme di assistenza giudiziaria previste nel Trattato. L'articolo 7 impegna la Parte richiesta alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente alla persona o alle persone che essi riguardano.

L'articolo 8 riguarda l'assunzione di prove. Per quanto concerne documenti e

atti, il comma 2 prevede che essi sono di norma trasmessi in copia, di cui viene tuttavia certificata la conformità ai sensi del comma 3. In tale ambito il comma 5 prevede, a determinate condizioni, la presenza delle persone che la domanda di assistenza giudiziaria riguarda all'esecuzione della richiesta, nonché la loro facoltà di porre domande in relazione alle attività di assistenza giudiziaria poste in atto.

L'articolo 9 riguarda la possibilità di rifiuto di una persona chiamata a rendere testimonianza in base al Trattato, sia in rapporto alla legislazione della Parte richiedente sia in rapporto a quella della Parte richiedente.

L'articolo 10 riguarda la comparizione di testimoni o periti nel territorio della Parte richiedente, subordinata alla loro disponibilità, anche in relazione alle indennità e rimborsi spese che la Parte richiedente è disposta a corrispondere.

L'articolo 11 consente alla Parte richiedente, su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta perché possa comparire nel territorio della Parte richiedente in qualità di testimone o per partecipare ad altri atti processuali: il trasferimento è subordinato al consenso della persona da trasferire, la quale verrà ugualmente detenuta nel territorio della Parte richiedente e prontamente restituita al termine delle attività richieste. In tale contesto il comma 4 specifica che il periodo di detenzione trascorso nel territorio della Parte richiedente sarà naturalmente riconosciuto alla persona interessata.

Rileva come l'articolo 12, comma 1, definisca alcune garanzie specifiche riguardanti le persone che acconsentono a intervenire nel territorio della Parte richiedente come testimoni o periti, ovvero come detenuti trasferiti, prevedendo al riguardo che esse non possano essere indagate, perseguite, arrestate o sottoposte a altre misure privative della libertà personale per atti o omissioni precedenti, né possano esser costrette a rendere testimonianze o partecipare a procedimenti diversi. In tale ambito il comma 3 specifica che in nessun caso la persona la quale

rifiuti di comparire in qualità di testimone o perito ai sensi dell'articolo 10 del Trattato, o di essere trasferita ai sensi dell'articolo 11, sarà per tale motivo passibile di sanzioni o di altre misure privative della libertà personale.

L'articolo 13 riguarda le richieste di indagine su beni, di perquisizione, di congelamento e sequestro di cose pertinenti a reati, prevedendo in merito, ai commi 1 e 3, che la Parte richiedente esegue tali attività in conformità con la sua legislazione nazionale, e può anche mettere a disposizione le cose sequestrate, alle eventuali condizioni che la Parte richiedente dovrà rispettare.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale dispone in materia di accertamenti bancari, prevedendo, al comma 1, che, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiedente debba accertare prontamente i conti bancari di cui una persona, fisica o giuridica, indagata o imputata, è titolare nel territorio dello Stato richiesto. In tale ambito la norma esclude, al comma 2, che la Parte richiedente possa rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.

Passa a illustrare l'articolo 15, il quale prevede, al comma 1, che la Parte richiedente esegua accertamenti e indagini per provare la presenza sul suo territorio di proventi di reati o cose pertinenti a reati: in caso di rinvenimento di ciò che è ricercato, su domanda della Parte richiedente, in base al comma 2 la Parte richiedente adotta le opportune misure di congelamento, sequestro e confisca dei proventi o delle cose pertinenti a reati, i quali, sempre su domanda della Parte richiedente, ai sensi del comma 3 sono trasferiti a quest'ultima in tutto o in parte — a cui potranno afferire peraltro, in alternativa, le somme conseguite dalla vendita di tali beni.

L'articolo 16 prevede la possibilità che la Parte richiedente trasmetta all'altra Parte contraente, nell'ambito del procedimento penale per il quale è stata formulata una richiesta, informazioni sui procedimenti, i precedenti e le condanne penali inflitte nel proprio territorio a cittadini della Parte richiedente.

In tale ambito segnala come, ai sensi dell'articolo 17, le Parti si scambiano richieste e informazioni sulle leggi e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi Paesi in riferimento alle disposizioni del Trattato e come l'articolo 18 stabilisca che la trasmissione dei documenti ai sensi del Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.

L'articolo 19 concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione dell'assistenza giudiziaria, che, ai sensi del comma 1, sono di norma a carico della Parte richiata, salvo che per le indennità e rimborsi dovuti per comparizioni a vario titolo nel territorio dell'altra Parte. Il comma 2 precisa che per le spese di natura straordinaria le Parti si consultano al fine di concordare la ripartizione dei costi.

L'articolo 20 fa salva la possibilità di applicare tra le Parti, nella materia dell'assistenza giudiziaria penale, altri accordi internazionali o leggi nazionali, mentre l'articolo 21 regola il trattamento delle eventuali controversie circa l'applicazione del Trattato, che si prevede siano risolte tramite consultazioni tra le Autorità centrali e, in difetto di accordo in merito, per le vie diplomatiche.

L'articolo 22 disciplina, ai commi 1 e 2, l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale ha durata illimitata, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti. In tale ambito segnala il comma 3, in base al quale ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica, con effetti decorrenti dopo centottanta giorni dalla data di comunicazione. Il comma 4 specifica che il Trattato si applica a qualsiasi richiesta di assistenza presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando gli atti o le omissioni sono stati commessi prima della sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala come gli articoli 1 e 2 contengano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, quantificati in totale in euro 31.718 a decorrere dal 2014, a cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorrere dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009. Il comma 3 prevede che sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede anche in questo caso di poter approfondire il contenuto del provvedimento in esame.

Michele PELILLO, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso del deputato

Pesco, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì.

La seduta termina alle 15.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	24

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 17.40.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

Nuovo testo C. 1533 Mariani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 10 febbraio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al nuovo testo in esame, di cui 2 del relatore (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, in considerazione del dibattito svoltosi finora, che ha visto la partecipazione attiva da parte di tutti i gruppi, chiede di poter svolgere ulteriori approfondimenti su alcune questioni problematiche riguardanti il provvedimento in esame, anche alla luce degli emendamenti presentati.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di svolgere un supplemento d'istruttoria che porti ad una rapida e condivisa conclusione dell'*iter*, in sede referente, del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, concernente la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VI e X.

Fa presente quindi che il decreto-legge in oggetto, le cui disposizioni — come si evince dal titolo — hanno una natura prevalentemente finanziaria, si compone di 9 articoli, dei quali solo in parte l'articolo 4, in materia di piccole e medie imprese innovative e l'articolo 5, che reca modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali, appaiono di interesse per la VII Commissione.

Entrando nel merito delle disposizioni di interesse per la VII Commissione, ricorda che l'articolo 4, al comma 1, inserisce il comma 5-*undecies* nell'articolo

1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introducendo la definizione di piccola e media impresa (PMI) innovativa ed elencandone i requisiti. In particolare, tra i requisiti che concorrono all'attribuzione di tale qualifica, il suddetto comma 1 dell'articolo 4, alla lettera e), n. 2), indica «l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

Rileva poi che il comma 9 del medesimo articolo 4 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore previste dalla disciplina delle *startup* innovative, indicate dagli articoli 26, 27, 29, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del decreto-legge n. 179 del 2012. Aggiunge che si tratta, in particolare, di: deroghe al diritto societario consistenti nella semplificazione di alcune procedure, nonché esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria; agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a vario titolo, con le PMI innovative; accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia e sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE; campagne di sensibilizzazione, pubblicità e monitoraggio delle misure; incentivi fiscali (attualmente previsti per le *startup* innovative per il quadriennio 2013-2016) in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI (quest'ultima

agevolazione si applica ai contribuenti che investono nel capitale sociale delle PMI innovative costituite da non oltre sette anni. Il comma 12 del medesimo articolo 4 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto comma 9, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Osserva poi, in relazione all'articolo 5, che il comma 1 dello stesso modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (il cosiddetto *patent box*), introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Sottolinea come, in primo luogo, in base alla novella introdotta dal suddetto comma 1 dell'articolo 5, tutti i marchi d'impresa – anche quelli non funzionalmente equivalenti ai brevetti –, modelli e disegni sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Inoltre, l'articolo 5 ridefinisce il rapporto fra i costi per attività di ricerca e sviluppo e i costi complessivi. Nello specifico, tra i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione sono compresi quelli sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo affidata in *outsourcing* a terzi e quelli sostenuti per l'acquisizione di beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino ad un massimo del 30 per cento. Aggiunge che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 5, all'onere derivante dal suddetto comma 1 – derivante dalla perdita di gettito, come indicato nella relazione tecnica – valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro

per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Evidenzia inoltre che i commi 2 e 3 dell'articolo 5 assegnano nuove funzioni all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), una fondazione istituita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica. L'IIT riceve ogni anno un contributo statale di 100 milioni di euro, recentemente aumentato a 103 milioni a decorrere dal 2015.

Rileva, al riguardo, che l'intero finanziamento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ammonta nel bilancio dello Stato per il 2015 a 60,8 milioni di euro, per poi scendere a 58,8 milioni nel 2016 e a 56,8 milioni nel 2017, e che la quota del FIRST destinata nel 2014 ai progetti di ricerca di interesse nazionale di tutte le università in tutte le discipline non presenta risorse. Pertanto, il contributo statale annuale all'IIT per il suo funzionamento rappresenta una posta assai rilevante dell'investimento statale in ricerca. Occorre, a suo avviso, peraltro, riconoscere che l'IIT svolge ricerche tecnologiche molto avanzate, con alcune punte di eccellenza di livello mondiale, svolgendo anche funzioni di agenzia di finanziamento per ricerche tecnologiche in università e in enti di ricerca.

Osserva che le nuove funzioni che sarebbero assegnate all'IIT (articolo 5, comma 2) sono: la realizzazione di un sistema informativo riguardante i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche svolte dagli enti pubblici di ricerca, nonché le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi, con obiettivi di informazione e di vendita alle imprese interessate; la realizzazione di un sistema informativo destinato a commercializzare i brevetti realizzati da ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca adatti all'utilizzazione da parte delle imprese.

Rileva quindi che a queste due funzioni se ne aggiunge una terza, che consiste nel

fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra di esse, che però non riguarda strettamente le competenze della Commissione VII. Sottolinea che, tuttavia, non si comprende la necessità di una nuova norma per un'attività che sembra già rientrare pienamente negli obiettivi statuari dell'IIT.

Precisa che, in realtà, anche le altre due funzioni appaiono essere doppiate di funzioni già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università. Basti pensare ai sistemi informativi di un grande ente pluridisciplinare come il CNR o alla commercializzazione dei brevetti operata dal CNR o da un altro grande ente di rilevanza internazionale come l'INFN. Ricorda che già in passato si era tentato di trasferire queste funzioni ad agenzie nazionali o enti consimili, ma l'esperienza ha mostrato che le scelte operate non hanno funzionato e questi enti non sono mai decollati davvero.

Ritiene quindi che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica sia un obiettivo sicuramente importante e condivisibile, rilevando però che le esperienze pregresse suggerirebbero maggiore cautela nel sottrarre e trasferire funzioni di università e di enti pubblici di ricerca verso un'altra istituzione di ricerca, sostanzialmente pubblica, come l'IIT che si troverebbe ad assumere funzioni di agenzia nazionale unica di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo. Aggiunge che tale perplessità di fondo è ulteriormente corroborata dalla disposizione del comma 3 dell'articolo 5, che indica alcuni dettagli delle nuove funzioni assegnate all'IIT dal comma 2. Alla luce di queste ultime, infatti, innanzitutto gli enti pubblici di ricerca diverrebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un netto aggravamento burocratico delle loro attività senza ristoro di costi e, soprattutto, con un netto arretramento all'autonomia statutaria e gestionale riconosciuta a tali enti dalla legge n. 165 del

2007. Nota inoltre che l'IIT sarebbe sì tenuto a retrocedere agli enti i proventi della vendita dei brevetti, ma al netto dei costi, col risultato che l'operazione potrebbe rivelarsi per l'ente assai più costosa della vendita diretta. Rileva inoltre che i successivi periodi del comma 3 riguardano la possibilità di stipulare accordi tra l'IIT e le università o con il sistema delle imprese e le loro strutture (sistema camerale, associazioni di imprese, distretti tecnologici, reti d'impresa), il che, naturalmente, è già possibile e non richiederebbe alcuna nuova norma di legge.

Un dibattito approfondito sul tema, con la partecipazione di tutti gli attori, e le eventuali conseguenti iniziative normative, se e ove necessarie, costituirebbero insomma, a suo parere, un approccio più efficace, rispetto alle disposizioni del decreto-legge in esame concernenti l'IIT, per raggiungere il condivisibile obiettivo di un coordinamento nazionale sul trasferimento tecnologico dalla ricerca pubblica alle imprese.

Si riserva quindi di presentare, al termine del dibattito, una proposta di parere che sottolinei le criticità testé evidenziate relative ai citati commi 2 e 3 dell'articolo 5 del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con il giudizio negativo espresso dal relatore in merito alle disposizioni concernenti l'Istituto italiano di tecnologia, auspicando un intervento correttivo delle Commissioni di merito. Osserva poi che non appare opportuno che in un provvedimento d'urgenza in materia di sistema bancario siano inserite disposizioni eterogenee come quelle sopra indicate concernenti l'IIT.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che le citate norme sull'IIT hanno sollevato un acceso dibattito in capo al mondo delle università e degli enti di ricerca.

Mara CAROCCI (PD), dopo essersi associata alle considerazioni dei colleghi Ghizzoni e Vacca, ricorda che forti perplessità sono state espresse sui citati

commi 2 e 3 dell'articolo 5 anche da parte dell'IIT e da parte dell'ambiente scientifico genovese. Osserva poi che le citate disposizioni porterebbero a rendere l'IIT un ente che svolge esclusivamente attività burocratiche tralasciando la sua vocazione di istituto di ricerca.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (Nuovo testo C. 1533 Mariani)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati con cadenza annuale dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

2. 1. Segoni.

Al comma 2, dopo le parole: finalizzati alla aggiungere le seguenti: realizzazione di strumenti operativi e pre-operativi per la.

2. 2. Segoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota del finanziamento, di cui al comma 2, nella misura non inferiore al 30 per cento è comunque destinata a progetti di ricerca presentati dagli atenei del Mezzogiorno.

2. 3. Burtone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I finanziamenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo sono destinati

prioritariamente a linee di ricerca applicata finalizzate alla realizzazione di strumenti operativi e pre-operativi per il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. 4. Segoni.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: è aggiunto a: venti con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero venti, qualora almeno l'80 per cento dei professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università appartenga alla medesima area disciplinare ».

3. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: l'80 per cento, sostituire la parola: dei con le seguenti: di tutti i.

3. 2. Il Relatore.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 3. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	25
Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dall'VIII Commissione</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	33
Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dall'VIII Commissione</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	41

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, in caso di posizione, da parte del Governo, della questione di fiducia sul cosiddetto decreto « Mille proroghe », l'au-

dizione del Ministro dell'ambiente, programmata per mercoledì 18 febbraio alle ore 14, non potrebbe avere luogo. Si riserva, in ogni caso, acquisito il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi della Commissione, di richiedere alla Presidente della Camera l'autorizzazione allo svolgimento della predetta audizione, pur in pendenza del voto di fiducia. Ricorda, inoltre, che è in procinto di concludersi, presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente, così come del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.1 del 2015, recante disposizioni urgenti sull'ILVA e sullo sviluppo di Taranto.

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.

Atto 137.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio scorso.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisando come la stessa sia volta a recepire i rilievi a lei pervenuti da parte dei colleghi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), precisando come la nuova proposta di parere presentata dalla relatrice, pur presentando profili apprezzabili rispetto alla prima proposta, sia ancora carente, anche alla luce del contenuto della direttiva di riferimento.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nell'esprimere pieno apprezzamento sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, preannuncia il voto favorevole su tale proposta.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere della relatrice. Evidenzia, tuttavia, con riferimento alle osservazioni di cui alle lettere *b*) ed *e*), che il testo delle Linee Guida, rispettivamente ai paragrafi 4.1 e 4, già fornisce sufficienti elementi di chiarimento. Quanto all'osservazione di cui alla lettera *c*), dove si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a *screening* in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee Guida, segnala che nel testo, anche in presenza di una pluralità di

criteri, tale percentuale rimane invariata, applicandosi una sola volta.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice, risultando conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Atto 138.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il gruppo del M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 4*). Avverte, quindi, che sarà prima posta in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la pro-

posta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.
(Alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, in sede consultiva, il nuovo testo del disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II e III.

Ricorda che la predetta Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. Essa è in vigore dall'8 febbraio 1987, mentre è

in vigore per l'Italia, che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704, dal 6 ottobre 1991. Gli Emendamenti oggetto del provvedimento in esame, approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005, hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione stessa dopo l'articolo 1.

Al riguardo, segnala che per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È altresì stata introdotta la definizione di « sabotaggio ». Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Essi inoltre sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati parte devono rispettare un certo numero di Principi di protezione, introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. È naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.

Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, illustra le disposizioni di stretta competenza dell'VIII Commissione.

In particolare, per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, l'articolo 4, al comma 1, individua le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero dell'interno, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto; il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari; il Ministero dell'ambiente, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

Il comma 2 individua i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame. In particolare, il predetto Istituto: esercita i controlli sulla protezione fisica passiva, per mezzo degli ispettori dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 1995 che ha assegnato compiti ispettivi in materia di sicurezza nucleare, recependo direttive europee su diversi profili del settore; formula pareri tecnici ai quattro Ministeri indicati al precedente comma 1; procede all'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo comma 3 dell'articolo 10.

L'articolo 5, al comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISPRA e di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica

in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede la possibilità di adottare regolamenti nelle materie di competenza di ciascun Ministero. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.

L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 230 del 1995, il coordinamento e la predisposizione, sentito il Ministero dell'ambiente, dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 3. Il comma 2 stabilisce che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. Il comma 3 prevede che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si procede alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA.

Infine, in base al comma 4, nei provvedimenti di sospensione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate, ove necessario, le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioat-

tivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.

L'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede modifiche al codice penale e sanzioni di carattere amministrativo. Il comma 1, nell'introdurre l'articolo 437-*bis* del codice penale, prevede il reato di « traffico ed abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività ». La predetta fattispecie di reato, sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 50.000, è integrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. La medesima sanzione è prevista per il detentore che abbandoni il materiale in questione o che se ne disfi illegittimamente. È prevista, inoltre, una specifica circostanza aggravante, con applicazione della pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000, se dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata sino alla metà. Infine, il comma 2 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare: in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella stessa autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le

condizioni ivi contenute, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8000 a euro 50.000.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto l'articolo 10-*bis* che, nel modificare l'articolo 25-*undecies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), prevede per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività di cui all'articolo 437-*bis* del codice penale (introdotto dal precedente articolo 10), la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Con riferimento agli articoli 10 e 10-*bis* del provvedimento in titolo, segnala che disposizioni di analogo tenore sono contenute nel disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente (S. 1345), attualmente all'esame del Senato. Ritiene pertanto opportuna un'attenta analisi delle due disposizioni, al fine di evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni.

L'articolo 11, infine, contempla l'abrogazione delle fattispecie di reato di cui all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che reca la ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari.

Tanto premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente essere formulate nel corso del dibattito, nonché all'esito della conclusione dell'*iter* del citato disegno di legge all'esame del Senato.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il gruppo del M5S ha preannunziato la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame, nel quale saranno specificamente evidenziati alcuni profili di criticità.

Il sottosegretario Silvia VELO segnala alcuni aspetti problematici del provvedi-

mento in esame, che sarebbe opportuno evidenziare nella formulazione della proposta di parere. In particolare, sottolinea che la competenza relativa al controllo sulla protezione fisica passiva, alla formulazione di pareri tecnici alle amministrazioni ed all'accertamento delle violazioni, che l'articolo 4 della Convenzione affida all'ISPRA, è stata attribuita dal decreto legislativo n. 45 del 2014 all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con riferimento agli articoli 10 e 10-*bis* del provvedimento in titolo, rileva come le nozioni di « abbandono » e di « materiali ad alta radioattività » siano alquanto ambigue e generiche, determinando la modifica delle definizioni fornite dalla Convenzione di Vienna del 1980, recepita dalla legge n. 704 del 1982. Segnala, inoltre, che sono in corso di ratifica altre Convenzioni sui

medesimi argomenti e che appare quanto mai opportuno non modificare le definizioni internazionalmente adottate. Fa presente, infine, che i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico stanno predisponendo uno specifico decreto di classificazione dei rifiuti radioattivi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere le considerazioni formulate dalla relatrice Gadda, ritiene opportuno, al fine di evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni, attendere la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente (S. 1345), attualmente all'esame del Senato, che contiene disposizioni di analogo tenore a quelle presenti nel provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137.**PARERE APPROVATO DALL'VIII COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Atto n. 137);

considerato che:

lo schema di decreto è finalizzato a superare le censure della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per mancata conformità delle norme nazionali alla direttiva europea 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

esso, inoltre, è volto a fornire indirizzi univoci e uniformi su tutto il territorio nazionale per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'individuazione dei suddetti indirizzi univoci risponde a principi di certezza temporale e di semplificazione procedurale che dovrebbero presiedere, a livello regionale, all'espletamento delle procedure autorizzative;

in ragione dell'obiettivo di uniformità di applicazione nazionale, risulterebbe inopportuno rimettere alla mera discrezionalità legislativa regionale la decisione di ulteriori riduzioni delle soglie dimensionali dell'Allegato IV della Parte II

del decreto legislativo n. 152, potendosi determinare il rischio di situazioni di disparità tra le varie Regioni;

andrebbe valutata una percentuale più bassa di riduzione delle soglie di assoggettabilità al cosiddetto *screening* di cui al richiamato Allegato IV, ritenuto che la prevista diminuzione del 50 per cento rischierebbe di comportare un aggravio procedimentale per le Regioni;

andrebbe chiarito, all'articolo 4, al fine di evitare contenziosi per le imprese, se per « procedimenti in corso » si intendano solo quelli per i quali sia *in itinere* il procedimento di assoggettabilità o di V.I.A. ovvero tutti quelli per i quali non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione;

all'articolo 2, comma 2, lettera c), andrebbe chiarito che l'esclusione di alcuni progetti dallo *screening* può avvenire, solo qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate Linee Guida;

valutata la necessità di integrare le premesse dello schema di decreto precisando che la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) è stata modificata dalla direttiva 2014/52/UE che prevede all'articolo 4, non solo che gli Stati membri devono determinare se sottoporre o meno a VIA determinate categorie di progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA o conducendo un esame caso per caso oppure fissando soglie e/o criteri e che nel fissare tali soglie e/o criteri gli Stati mem-

bri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione individuati nell'allegato III della direttiva VIA, ma anche che gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto né della verifica di assoggettabilità né della VIA e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti di cui all'allegato II della medesima direttiva VIA debbano essere sottoposti a VIA senza la previa verifica di assoggettabilità;

ritenuto che andrebbe rafforzata la collaborazione tra Stato e Regioni, al fine di fornire elementi di valutazione in grado di qualificare gli elementi necessari per il cosiddetto « *screening* »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ulteriore riduzione delle soglie previste dal citato Allegato IV non è rimessa alla mera discrezionalità regionale, essendo necessario che la proposta regionale in tal senso sia sottoposta alla

valutazione del Ministero dell'ambiente, che la adotta con apposito decreto, anche al fine di fornire indirizzi univoci ed uniformi validi su tutto il territorio nazionale;

b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire con quali altri progetti l'Amministrazione deve valutare l'impatto cumulativo del singolo progetto;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a *screening* in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee guida, in luogo della percentuale attualmente prevista del 50 per cento;

d) all'articolo 2, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'esclusione di alcuni progetti dallo *screening* può avvenire solo qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle allegate Linee Guida;

d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 4, cosa si intenda per procedimenti in corso ai quali si applicano le Linee Guida di cui allo schema di decreto.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di
competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle provincie (atto 137);

considerato che:

lo schema di decreto intende superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, pendente da oltre cinque anni, per « *Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/111/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE e 2011/92/UE* »; non può non rilevarsi, pertanto, la tardività dell'intervento del legislatore;

secondo la Commissione, « la legislazione italiana (allegati II, III, o IV del decreto legislativo 152/2006 come modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all'allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull'ambiente ». Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da assoggettare a VIA, hanno l'obbligo di

prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva (art. 4, par. 3 della direttiva), che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale. » In più su questo argomento si è espressa la Corte Costituzionale attraverso la sentenza n.93 del 22 maggio 2013 e vari altri contenziosi con Bruxelles (vedasi procedure 2009-4426 e 2012-4096) dimostrano la farraginosità e discrezionalità della legge vigente;

nonostante un primo intervento del Governo, attraverso l'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, la Commissione europea, in data 28 marzo 2014, aveva emesso un parere motivato in cui, tra l'altro, aveva osservato che le disposizioni della legge n. 97 del 2013 non garantivano l'approvazione di nuove linee guida in tempi ristretti;

al fine di tentare di superare le nuove contestazioni della Commissione europea, sono state approvate le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014, che intervengono direttamente sul codice ambientale. In particolare le norme dettate dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1 di tale articolo hanno sostituito, abrogandola, la procedura in due fasi, introdotta dall'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, con una procedura che consta di un'unica fase, delegificando quindi l'individuazione delle soglie e dei criteri, demandata ad

un decreto ministeriale, il cui schema è quello in esame;

v'è subito da segnalare come questo decreto ministeriale appaia fortemente influenzato dal compromesso raggiunto in sede di conferenza Stato-Regioni, tanto è vero che nel definire i criteri c'è fin troppa discrezionalità, a ciò si aggiunga che in alcuni casi, attraverso un successivo decreto ministeriale da emanare su richiesta della Regione o Provincia autonoma, si potrebbe verificare l'esclusione a priori dell'assoggettabilità a V.I.A. per alcuni impianti;

inoltre, prima di passare alla disamina puntuale dell'articolato, è utile sottolineare come la controversia con la Commissione europea poteva essere « facilmente » risolta, attraverso il recepimento *tout court* di tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE;

l'articolo 2, comma 2, lettera *b*) del decreto (così come il punto 6 delle allegate Linee Guida) prevede che, fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, il Ministero dell'ambiente con proprio decreto ministeriale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate Linee Guida, un incremento nella misura massima del 30 per cento delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. L'incremento dei parametri dimensionali è, dunque, consentito al verificarsi contestualmente di tre presupposti:

a) la presenza di specifiche peculiarità ambientali e territoriali;

b) determinate categorie progettuali;

c) la non applicabilità dei criteri specifici indicati al paragrafo 4 delle allegate Linee Guida (ossia, il cumulo con altri progetti, il rischio di incidenti e la localizzazione in aree considerate sensibili).

In questo modo si opera una inversione di tutela dal momento che i criteri specifici introdotti per garantire una più efficace applicazione della normativa comunitaria diventano termini di riferimento per aumentare, in determinati casi, le soglie dimensionali e quindi per ridimensionare i casi di assoggettabilità a VIA. Inoltre, quanto sopra avviene sulla base di presupposti che si prestano a valutazioni eccessivamente discrezionali. Non sono infatti indicati i criteri per individuare le « *specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali* », nè parametri certi che consentano di garantire livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti;

l'articolo 2, comma 2, lettera *c*) dispone che il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto ministeriale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Si esprimono perplessità in ordine all'introduzione della categoria dei progetti per i quali si escludono a priori potenziali effetti significativi sull'ambiente, che rappresenta una minor tutela e un elemento di complessità nell'individuazione delle fattispecie. Inoltre, appare in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2011/92/UE, il quale prevede che gli Stati membri determinino i casi in cui il progetto debba essere sottoposto a valutazione attraverso un esame caso per caso o mediante la definizione di soglie o criteri. Si ritiene, pertanto, più appropriato che i casi di non assoggettabilità rimangano una categoria residuale rispetto ai progetti sottoposti a

verifica il cui elenco dovrebbe essere eventualmente aggiornato e integrato;

tra i criteri specifici, il paragrafo 4.1. delle Linee Guida indica il cumulo con altri progetti, specificando che il criterio del « cumulo con altri progetti » deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, al fine di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto. Tale soluzione appare eccessivamente limitativa degli impatti ambientali dovuti al cumulo di progetti che non necessariamente appartengono ad una stessa specifica categoria progettuale;

infine, le fattispecie per le quali viene esclusa la riduzione della soglia dimensionale del 50 per cento per i progetti localizzati in aree sensibili appaiono in alcuni casi eccessivi o tali da rendere tale riduzione di difficile applicazione. A titolo esplicativo: *a)* non convince l'esclusione di alcune tipologie di interventi, quali i progetti di realizzazione delle piste da sci nelle zone montuose (v. 4.3.3); sarebbe opportuno indicare altri ambiti da aggiungere per ampliare la riduzione del 50 per cento delle soglie previste nell'allegato IV alla seconda parte del decreto legislativo 152/2006 (v. da 4.3.1 a 4.3.8); al paragrafo 4.3.6. per la qualità dell'aria si ritiene opportuno aggiungere i progetti dell'allegato IV di cui ai punti 3.c) 7.e) 7.p) 8.b) 8.d) 8.g) 8.l); al paragrafo 4.3.6 per la qualità dell'acqua si ritiene opportuno aggiungere i progetti dell'allegato IV di cui ai punti 2.m); tra i criteri localizzativi manca completamente il riferimento, se non per i nitrati alle acque sotterranee;

si condividono le osservazioni presenti nella documentazione del Servizio Studi relativamente al paragrafo 6 secondo capoverso con l'articolo 2, comma 2, lettera *c)*: « andrebbe valutata la possibilità di coordinare il paragrafo 6, nella parte in cui si attribuisce alle regioni la competenza concernente l'individuazione delle

categorie progettuali, con il disposto comma 2 dell'articolo 2 dello schema, che, pur recando una disposizione di contenuto identico, non provvede a specificare tale attribuzione »; il rischio di discrezionalità da parte delle regioni della fissazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali si esclude i potenziali effetti significativi dei progetti è condizione sufficiente affinché le linee guida siano dettate dal solo Ministero;

al paragrafo 3 sono stabiliti gli indirizzi metodologici generali già espressi nella parte seconda dell'allegato V del decreto legislativo 152/2006, come stabilito dall'allegato III della direttiva 2011/92UE; la direttiva 2011/92/UE, nel punto 3 dell'allegato III, definisce le caratteristiche dell'impatto potenziale come gli « *effetti* » potenzialmente significativi. Al punto 3 dell'allegato V del decreto legislativo 152/2006 il termine effetto è sostituito con la parola « *impatto* » potenzialmente significativo; occorre valutare se la parola *effetto* risulta maggiormente aderente ai termini definiti dai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2011/92/UE rendendo, pertanto, tali criteri, della Valutazione di Impatto Ambientale, maggiormente restrittivi;

infine, anche se non espressamente concernente l'atto in oggetto, si auspica l'opportunità di approfittare di questo passaggio in Commissione al fine di suggerire al Governo di ottemperare ad un « vuoto normativo » (che afferisce espressamente al rapporto Stato-Regioni sotto il profilo del regime autorizzativo) che potrebbe esporre il nostro Paese ad un ulteriori procedure di infrazione. Nello specifico con la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono state introdotte diverse modifiche alla precedente normativa in materia. Tali modifiche dovevano essere recepite nei diversi ordinamenti nazionali entro il 7 gennaio 2013. L'Italia ha recepito detta Direttiva – ben oltre la scadenza prefissata – dapprima con l'approvazione dei principi e dei criteri direttivi specifici per il recepi-

mento (articolo 3, legge 96/2013) e con la successiva adozione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore l'11 aprile scorso;

il decreto legislativo 46/2014, tra le altre cose, ha sostanzialmente riscritto il Titolo III della Parte II del decreto legislativo 152/2006 che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale. Alcune delle novità più rilevanti introdotte dal decreto legislativo 46/2014 tengono conto della necessità di aumentare gli strumenti idonei a valutare complessivamente l'incidenza degli impatti che le installazioni nelle quali si svolgono una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 hanno rispetto al sito nel quale sono localizzate. A tal scopo, è stato aggiornato l'elenco della documentazione che il gestore deve produrre al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, includendo la cosiddetta relazione di riferimento che, stando alla definizione stabilita dal novellato articolo 5 del decreto legislativo 152/2006, contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, grazie alle quali è possibile effettuare una comparazione dello stato del sito prima dell'avvio dell'attività, durante l'esercizio e al momento della cessazione della stessa attività;

in base all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies* del decreto legislativo 152/2006, il gestore ha l'obbligo di trasmettere all'autorità competente – per la validazione – la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. L'autorità competente, al momento della cessazione dell'attività, deve valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione obbligando, se necessario, il gestore

a rimediare all'eventuale inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee indotte dalle stesse sostanze pericolose. A questo scopo, è stato introdotto l'obbligo – non previsto dalla disciplina previgente seppure ammesso, come facoltà, dalla giurisprudenza amministrativa – di prestare una garanzia fideiussoria a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a porre rimedio all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, rispetto allo stato nel quale si trovavano il suolo e le acque sotterranee constatato nella cosiddetta relazione di riferimento;

altre significative modifiche del decreto legislativo 152/2006 riguardano la durata della stessa autorizzazione integrata ambientale, che è stata raddoppiata (portandola a 10 anni), e la disciplina del riesame e del rinnovo della stessa autorizzazione. In base alla nuova disciplina del riesame, definita dall'articolo 29-*octies*, l'autorità competente procede al riesame periodico dell'autorizzazione, confermando o aggiornando le condizioni per l'esercizio dell'attività. L'articolo 29-*octies* distingue il riesame ordinario, da svolgersi entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle BAT riferite all'attività principale dell'installazione ovvero a dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato, e quello che viene disposto dall'autorità competente, in tutti i casi nei quali si verifica una delle situazione elencate nel comma 4 dello stesso articolo. Con riferimento al riesame dell'autorizzazione, viene stabilito che il procedimento venga svolto con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione, fatta salva una semplificazione degli oneri a carico dell'autorità competente, in fatto di pubblicità e informazione;

con il decreto legislativo 46/2014 è stata altresì rivista la materia dei controlli stabilendo – con la riscrittura del comma 6 e l'aggiunta dei commi 6-*bis* dell'articolo 29-*sexies* – che la frequenza e la metodologia dei controlli ordinari sono definiti nella parte prescrittiva dell'autorizzazione,

in funzione del tipo di installazione, della specifica attività svolta e delle matrici ambientali interessate, che la stessa autorizzazione debba prevedere controlli ordinari specifici con frequenze prestabilite dalla legge, fatta salva la possibilità che si rendano necessarie modalità e frequenze di controllo diverse;

in base al comma 6-ter del citato articolo 29-sexies, è stato altresì stabilito che, nell'ambito dei controlli debba essere prevista un'attività ispettiva presso le installazioni – con oneri a carico del gestore – da parte dell'autorità di controllo che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate, e che dette visite sono inserite in un piano di ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato dalla Regione, che contiene: *a)* analisi generale dei problemi pertinenti; *b)* l'identificazione dell'area geografica coperta dal piano di ispezione; *c)* le procedure per la programmazione delle ispezioni ordinarie e di quelle straordinarie, da effettuarsi in caso di denunce, di gravi incidenti, di guasti e di infrazioni in materia ambientale;

tutto ciò premesso sorge l'esigenza che vengano chiarite le modalità di applicazione della nuova normativa, soprattutto rispetto ad installazioni in esercizio che operano sulla base di autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in base alla normativa previgente; sono già stati emesse delle linee di indirizzo da parte del Ministero che però necessitano di una concreta declinazione a livello regionale; in particolare i principali punti da chiarire sono i seguenti:

a) procedimenti di rilascio AIA in corso e su cui è auspicabile applicare il principio di precauzione ovvero far valere i criteri più restrittivi che salvaguardino l'ambiente e l'uomo; il ministero infatti dovrebbe fare un focus (anche tramite il sito istituzionale) su:

procedimenti di richiesta AIA avviati prima del 7 gennaio 2013 non

ancora conclusi ed in quanti e quali casi i gestori abbiano fatto richiesta di passare al nuovo regime autorizzativo;

quanti e quali siano i procedimenti di richiesta AIA avviati tra il 7 gennaio 2013 e il 10 aprile 2014, quale sia lo stato di avanzamento degli stessi;

b) procedimenti di rinnovo in corso:

quanti e quali siano i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e in corso;

quali e quanti siano i procedimenti di rinnovo riguardanti provvedimento autorizzativi con scadenza successiva al 10 aprile 2014, quanti e quali di loro siano stati archiviati;

quali e quanti procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 sono stati convertiti in procedimenti di riesame ai sensi della nuova normativa;

in che maniera il ministero intenda gestire la proroga delle scadenze di legge delle AIA in vigore alla data del 11 aprile 2014; con quale modalità intenda rendere nota la ridefinizione della scadenza dell'AIA, se intenda avvalersi della facoltà, ammessa nel decreto ministeriale contenente le cosiddette Linee di indirizzo, di avviare, di propria iniziativa, un riesame della stessa autorizzazione alla data del previsto rinnovo; se, prima della notifica della ridefinizione della scadenza, intenda compiere delle verifiche preliminari atte ad escludere che rispetto alle installazioni non si siano verificate ovvero stiano per verificarsi le condizioni previste all'articolo 20-octies che impongono il riesame della stessa autorizzazione;

in che maniera il ministero intenda gestire l'applicazione dei nuovi termini di legge per la durata delle AIA in corso, fino alla nuova scadenza, con specifico riferimento alla proroga delle eventuali fidejussioni prestate quale condizioni dell'efficacia della stessa AIA, nonché all'implementazione del sistema di controlli e di ispezioni e all'introduzione dell'ob-

bligo di un preciso riferimento temporale per l'esecuzione delle prescrizioni previsti dalla nuova normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la misura massima di incremento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto e al punto 6 delle allegate Linee Guida, o ridurla sensibilmente con l'indicazione di appositi criteri che consentano di individuare in quali casi ricorrano i presupposti indicati dalla disposizione;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i casi di non assoggettabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) rimangano una categoria residuale rispetto ai progetti sottoposti a verifica, il cui elenco dovrebbe essere eventualmente aggiornato e integrato.

c) valuti il Governo l'opportunità di estendere il criterio del « cumulo con altri progetti » in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che non appartengono ad una stessa specifica categoria progettuale;

d) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire e ridurre le fattispecie per le quali viene esclusa la riduzione della soglia dimensionale del 50 per cento per i progetti localizzati in aree sensibili;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le deroghe ai contenuti delle linee guida, proposte dalle Regioni, siano valutate dal Ministero alla luce di criteri e parametri determinati;

f) valuti il Governo se l'utilizzo della parola « effetto » in luogo di « impatto » risulta maggiormente aderente ai termini definiti dai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2011/92/UE rendendo, pertanto, tali criteri, della Valutazione di Impatto Ambientale, maggiormente restrittivi;

g) valuti il Governo, anche se non espressamente concernente l'atto in oggetto, se ritenga opportuno ottemperare ad un « vuoto normativo » (che afferisce espressamente al rapporto Stato-Regioni sotto il profilo del regime autorizzativo per i procedimenti di rilascio dell'AIA) che potrebbe esporre il nostro Paese ad un ulteriori procedure di infrazione, in riferimento alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138.**PARERE APPROVATO DALL'VIII COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Atto n. 138);

rilevato che:

il presente schema di decreto ministeriale riguarda le linee guida relative all'individuazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici, la cui determinazione è il risultato della sperimentazione effettuata dal personale ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto;

l'attività in oggetto ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura;

per l'esecuzione delle misure sono state definite dall'ISPRA apposite procedure operative, scelte per valutare sperimentalmente il valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione generici, rappresentative, rispettivamente, delle emissioni degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base della telefonia mobile;

i risultati emersi dall'attività sperimentale svolta dal predetto Istituto risul-

tano molto variabili con evidenza, in taluni casi, di effetti di « amplificazione » dell'intensità dei campi elettromagnetici;

tenendo conto della necessità radioprotezionistica di considerare il caso peggiore tra quelli oggetto della valutazione svolta, l'ISPRA ha ritenuto adeguato considerare pari a 0 dB (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell'impianto, ritenendo invece idonea, relativamente agli edifici privi di finestre, l'applicazione di fattori di riduzione pari a 6 dB, per frequenze di trasmissione superiori a 400 MHz, e a 3 dB, per frequenze di trasmissione inferiori a 400 MHz;

considerato altresì che:

dall'approvazione dei valori di assorbimento indicati nello schema di decreto deriverebbe pertanto la necessità, al fine di garantire la copertura della rete di telefonia mobile e la qualità del servizio, di incrementare il numero dei trasmettitori a fronte della riduzione della potenza di emissione;

la diminuzione della potenza di emissione delle antenne radiobase, determinerebbe, a sua volta, l'incremento delle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi di telefonia mobile che, com'è noto, funzionano a potenza variabile;

la letteratura scientifica internazionale comunemente ascrive alle onde elet-

tromagnetiche emesse dagli apparecchi di telefonia mobile un rischio per la salute umana maggiore rispetto a quello determinato dalle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la necessità, in ragione dei possibili effetti sulla salute umana connessi all'applicazione di coefficienti di assorbimento assenti o molto bassi, di riconsiderare i valori di assorbimento relativi agli edifici, indicando nelle Linee Guida valori medi o mediani in luogo di quelli minimi.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione;

premessi che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, in attuazione della legge quadro in materia di elettrosmog (legge 36/2001), sono stati fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

lo schema di decreto in esame fa esclusivo riferimento ai CEM ad alte frequenze (100 kHz – 300 GHz) disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003, vale a dire ai CEM generati, principalmente, dagli impianti di diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile;

le linee guida di cui all'Atto 138 si riferiscono esclusivamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;

il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 stabilisce che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, apposite Linee Guida per rendere operative le misure introdotte dal decreto, da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

in tali Linee Guida, vengono adottati due diversi fattori di riduzione per quanto riguarda gli effetti schermanti dei materiali in funzione della frequenza:

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6dB;

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia chiarito il concetto di « prossimità » utilizzato nel primo caso ovvero fattori di riduzione in caso di pareti e coperture senza finestre in caso di frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz rispetto alla menzione « della presenza di segnali » nel secondo caso ovvero fattori di riduzione in caso di pareti e coperture senza finestre in caso di frequenza di trasmissione inferiori a 400 MHz;

2) sia integrato il testo del provvedimento in oggetto, inserendo specifiche disposizioni in ordine alla effettuazione di ulteriori studi aggiornati sugli effetti dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute umana e sull'ambiente, con specifico riferimento alle antenne e ai dispositivi di telefonia mobile, assicurando alla cittadinanza adeguati mezzi di conoscenza delle risultanze di essi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 132 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 17.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 132.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, in via preliminare, segnala di aver inviato una lettera al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per richiedergli che assicuri di non procedere all'approvazione definitiva del contratto di programma, mediante l'adozione del relativo decreto ministeriale, prima che la Commissione abbia espresso il proprio parere.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere era fissato al 12 febbraio 2015. Tuttavia gli impegni istituzionali relativi all'elezione del Presidente della Repubblica e i lavori dell'Assemblea sulla riforma costituzionale non hanno reso possibile per la Commissione iniziare l'esame dell'atto in oggetto prima di oggi.

Osserva che d'altra parte si tratta di un provvedimento molto complesso e rilevante, che comporta necessariamente un esame approfondito. In particolare ricorda

che l'ufficio di presidenza ha già deliberato l'audizione dei vertici di RFI Spa, audizione che inizialmente era stata programmata per il 5 febbraio scorso, per le medesime ragioni sopra indicate non si è potuta finora tenere ed è stata di nuovo prevista per la giornata di domani.

Per questo, con la lettera inviata al Ministro, ha ritenuto opportuno assicurare che la Commissione possa svolgere un adeguato esame del contratto di programma e possa esprimere il proprio parere in modo tale che il parere stesso sia preso in considerazione nella stesura definitiva del contratto. Una sollecitazione in questo senso era stata avanzata con una lettera a lui trasmessa dai membri della Commissione appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle. Un'analoga iniziativa è stata assunta dalla Presidenza della Commissione Lavori pubblici del Senato.

In conclusione porta a conoscenza dei membri della Commissione il testo della lettera che ha inviato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto ministeriale di recepimento del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorda che il contratto di programma è lo strumento che individua gli investimenti necessari allo sviluppo e al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, definendo, in particolare, gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere nonché le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. In base al decreto legislativo n. 188 del 2003 il contratto non può essere stipulato per un periodo inferiore a tre anni; in attuazione di tale previsione, l'articolo 4 del decreto ministeriale 138/T del 31 ottobre 2000 ha stabilito che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni e sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente. Rispetto ai pre-

cedenti, il contratto è stato da ultimo, come richiesto dalla delibera CIPE n. 4/2012, scisso in due strumenti: il contratto di programma parte servizi, chiamato a disciplinare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, nonché le attività di *safety, security* e navigazione ferroviaria, e il contratto di programma parte investimenti.

Fa presente che il contratto di programma parte servizi 2012-2014 è stato definitivamente sottoscritto da Ministero e RFI, dopo i pareri del CIPE e delle competenti Commissioni parlamentari, il 29 novembre 2013 e registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 2014. Il contratto prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro.

Nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di programma parte investimenti, l'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2014 ha disposto che fino all'approvazione del nuovo contratto di programma parte investimenti i rapporti tra Stato e Gestore dell'infrastruttura siano regolati dal contratto di programma 2007-2011. Una simile previsione, con riferimento al contratto 2012-2016 in esame, è contenuta anche nell'articolo 3 del contratto che consente la proroga della sua vigenza fino al 31 dicembre 2017 e oltre, fino a che il nuovo contratto che si stipulerà successivamente al presente, non entri in vigore.

Al riguardo segnala che eventuali proroghe successivamente al 2016 del contratto di programma in esame dovranno comunque essere disposte con una disposizione di rango legislativo.

Sottolinea che la procedura di approvazione del contratto di programma in esame risulta derogatoria rispetto a quella generale prevista dall'articolo 10 della legge n. 238 del 1993. Essa è infatti disciplinata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014. Ricorda che tale disposizione, nel testo originario del decreto, prevedeva l'approvazione *ex lege* del contratto, senza parere del CIPE e delle commissioni parlamentari, come invece previsto dall'articolo 1 della legge n. 238 del 1993. La disposizione è stata

cambiata nel corso dell'iter parlamentare alla Camera, recependo una condizione contenuta nel parere reso sul provvedimento dalla IX Commissione. In particolare si è previsto che il contratto di programma sia approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del (decreto-legge n. 154 del 2014, entrata in vigore l'11 novembre 2014) previa espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla presentazione del decreto alle Camere. Lo schema di decreto è stato in realtà trasmesso alle Camere solo il 12 gennaio 2015, pertanto il termine per l'espressione del parere è venuto a scadenza il 12 febbraio 2015.

Segnala pertanto che rispetto alla procedura recata dalla legge n. 238 del 1993 viene meno sia il parere del CIPE sia la trasmissione per il parere al CIPE e alle commissioni parlamentari degli aggiornamenti del contratto di programma che intervengano nel corso del periodo di vigenza del contratto. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di precisare se, anche per gli aggiornamenti del contratto, intenda applicare l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 133 del 2014, escludendo quindi la loro trasmissione alle Commissioni parlamentari, oppure, come pure è possibile in via interpretativa e come appare maggiormente opportuno, la procedura ordinaria della legge n. 238 del 1993, prevedendo pertanto il parere parlamentare.

L'articolo 2 del contratto ne definisce l'oggetto. Rientrano nel perimetro del contratto i progetti e i programmi iscritti nella tabella A «Portafoglio investimenti in corso e programmatici»; i progetti e i programmi iscritti nella tabella C «Partecipazioni» e gli investimenti da realizzarsi per lotti costruttivi non funzionali iscritti nella tabella B. Sottolinea che l'articolo specifica però che oggetto del contratto sono, all'interno delle tabelle, solo le parti già dotate di integrale copertura finanziaria.

In proposito ricorda che il contratto di programma evidenzia rifinanziamenti

complessivi, derivanti da disposizioni di legge o da altre fonti, per la realizzazione delle opere previste di 9.994 milioni di euro, mentre i definanziamenti risultano di 5.535 milioni di euro, con un effetto di rifinanziamento netto di oltre 4.400 milioni di euro.

In particolare la tabella A indica che il valore complessivo delle opere in corso e di quelle programmate ammonta a 173,542 miliardi di euro. Le opere per le quali però è già previsto un'integrale copertura finanziaria ammontano a 98,736 miliardi di euro, in aumento di 4.659 milioni di euro rispetto al precedente contratto. Gli interventi della tabella A si articolano in interventi per la sicurezza e l'adeguamento agli obblighi di legge (tabella A01); interventi per le tecnologie per la circolazione e l'efficientamento (tabella A02); interventi per il superamento dei colli di bottiglia (tabella A03); interventi per il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, sia ordinaria sia ad alta velocità/alta capacità (AV/AC; tabella A04) ed interventi per lo sviluppo della rete AV/AC Torino-Milano-Napoli (tabella A05). Per gli interventi per la sicurezza la tabella indica un ammontare complessivo di 29.223 milioni di euro; gli interventi con integrale copertura finanziaria risultano pari a 5.424 milioni di euro, in aumento di 545 milioni di euro rispetto al precedente Contratto. Tra le voci maggiori di spesa vi è l'adeguamento agli obblighi di legge per la sicurezza in galleria e il risanamento acustico e l'accessibilità dei terminali viaggiatori.

Per le tecnologie per la circolazione e l'efficientamento risultano in corso e programmati interventi per 6.727 milioni di euro, con interventi con integrale copertura per 3.727 milioni di euro, con una lieve diminuzione (- 41 milioni) rispetto al precedente contratto. Gli interventi per il superamento dei colli di bottiglia si articolano in interventi per le aree metropolitane e interventi per i corridoi merci e passeggeri. Il costo totale degli interventi previsti è di 5.236 milioni di euro per i quali risulta un'integrale copertura per 2.231 milioni di euro, in aumento di 933

milioni di euro rispetto al precedente contratto. Meritano di essere richiamati i principali interventi per le aree metropolitane, per i quali sono previsti nuovi finanziamenti. In particolare, gli interventi per il nodo metropolitano di Roma risultano integralmente finanziati per 518 milioni di euro; quelli per il nodo di Milano per 310 milioni di euro; quelli per il nodo di Venezia per 310 milioni di euro.

Gli interventi per i corridoi viaggiatori, a fronte di un costo complessivo di 1.157 milioni di euro, presentano un'integrale copertura finanziaria di 457 milioni di euro, con un incremento di risorse effettive rispetto al precedente contratto di 30 milioni di euro. Gli interventi specifici indicati nella tabella risultano tutti integralmente finanziati e riguardano il potenziamento della direttrice Napoli-Bari-Taranto-Lecce (326 milioni di euro); la velocizzazione della Milano-Venezia-Trieste (35 milioni di euro); il potenziamento delle direttrici Palermo-Messina/Catania e Messina-Catania-Siracusa (48 milioni di euro); il potenziamento della direttrice Salerno-Reggio Calabria (40 milioni di euro). Sono invece programmati ulteriori interventi per 708 milioni di euro, già integralmente coperti solo per 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda i corridoi merci, a fronte di un costo di 1.657 milioni di euro, sono previste risorse per 557 milioni di euro, con una variazione in aumento degli investimenti previsti nel Contratto di 276 milioni di euro. L'incremento principale riguarda il finanziamento del corridoio Reno-Alpi (adeguamento delle sagome sulle linee Chiasso, Luino e Torino-Milano e l'adeguamento dei moduli di linea del corridoio scandinavo-mediterraneo e del valico del Sempione) per 220 milioni di euro, tutti già integralmente coperti attraverso le risorse aggiuntive stanziati dal contratto.

Per il potenziamento e lo sviluppo infrastrutturale delle reti convenzionali e di quelle AV/AC, a fronte di un costo totale delle opere di 98,539 miliardi di euro, le risorse disponibili nel Contratto sono pari a 15,496 miliardi di euro. Per lo

sviluppo della rete infrastrutturale della rete AV/AC Milano-Roma-Napoli, il Contratto di programma 2012-2016 conferma un costo complessivo, già integralmente coperto, per 32 miliardi di euro, analogamente a quanto previsto nel precedente Contratto.

Di estremo rilievo risultano poi le indicazioni sugli interventi infrastrutturali contenuti nelle tabelle B e C. Al riguardo, segnala che in alcuni casi, che illustrerà di seguito, le quantificazioni operate dal contratto appaiono diverse da quelle contenute nell'allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2014. In proposito, invita il rappresentante del Governo a chiarire le ragioni di tali difformità nelle quantificazioni.

Segnala che la relazione illustrativa evidenzia che proseguiranno le attività sui lotti costruttivi già avviati e facenti parte dei corridoi transeuropei: il Terzo Valico di Giovi, il nuovo Valico del Brennero e la linea AV/AC Treviglio-Brescia. La relazione segnala anche, che, rispetto al precedente contratto, sono individuati nuovi interventi da realizzare con la tecnica dei « lotti costruttivi non funzionali »: le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari.

Le principali variazioni ai finanziamenti rispetto al precedente contratto, riportati in Tabella B in quanto realizzati per lotti costruttivi non funzionali, riguardano, per il Corridoio Mediterraneo, la linea AV/AC Brescia-Verona, che prevede un rifinanziamento di 768 milioni di euro; il costo complessivo dell'opera è indicato in 3.954 milioni di euro; le risorse disponibili risultano di 768 milioni di euro (tutte provenienti quindi dal rifinanziamento indicato dal contratto), con un fabbisogno ancora da finanziare di 3.186 milioni di euro. Sempre nel corridoio Mediterraneo, la linea AV/AC Milano-Venezia, tratta Verona-Vicenza, presenta un finanziamento integrativo di 321 milioni di euro; il costo complessivo dell'opera è indicato in 3.658 milioni di euro;

le risorse disponibili (che comprendono anche il rifinanziamento indicato dal contratto) risultano di 369 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da finanziare di 3.289 milioni di euro.

Le premesse dello schema di decreto e la lettera di trasmissione dello schema alle Camere precisano che per la subtratta Verona-Vicenza in realtà il dato riportato dalla tabella deve ritenersi aggiornato dall'accordo di programma tra Ministero e RFI del 9 dicembre 2014, che ha elevato il costo complessivo della subtratta da 3.658 milioni di euro a 4.153 milioni di euro; il costo complessivo della tratta AV/AC Milano Venezia è quindi elevato a 6.051 milioni di euro.

In proposito, l'allegato Infrastrutture indica il costo complessivo dell'intera tratta Brescia-Verona-Padova, che è indicato allo stadio di progettazione, in 6.051 milioni di euro, con disponibilità per 459 milioni di euro e un fabbisogno ancora da finanziare di 5.592 milioni di euro.

Nel Corridoio scandinavo-mediterraneo, il nuovo valico del Brennero riceve un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro; il costo complessivo dell'opera è indicato in 4.865 milioni di euro, le risorse disponibili (che comprendono anche il rifinanziamento indicato dal contratto) risultano di 888 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da finanziare di 3.977 milioni di euro.

In proposito, l'allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2014 indica il costo complessivo dell'opera in 9.151,17 milioni di euro, con disponibilità complessive di 5.096,74 milioni di euro e un fabbisogno ancora da coprire di 4.054,43 milioni di euro. Dell'opera complessiva, che comprende anche gli interventi di accesso al valico (compreso il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona), risulta realizzato il primo lotto costruttivo del valico ed in via di realizzazione il cunicolo esplorativo ed il secondo lotto (il valico comprende nel complesso cinque lotti). Inoltre, sempre nel Corridoio scandinavo-mediterraneo, la tratta Apice-Orsara della linea Napoli-Bari riceve un finanziamento aggiuntivo di 711

milioni di euro; il costo complessivo dell'opera è indicato in 2.586 milioni di euro, le risorse disponibili (che comprendono anche il rifinanziamento indicato dal contratto) risultano di 768 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da finanziare di 1.918 milioni di euro. In proposito, l'allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF del settembre 2014 indica il costo complessivo della tratta Apice-Orsara in 2.676 milioni di euro, con disponibilità di 10 milioni di euro e un fabbisogno ancora da finanziare di 2.666 milioni di euro; la tratta risulta allo stadio di progettazione.

Nel Corridoio Reno Alpi, si registra una riduzione di finanziamento per il Terzo Valico di Giovi di 233 milioni di euro; il costo complessivo dell'opera è indicato in 6.200 milioni di euro, con risorse disponibili, al netto della riduzione richiamata, per 1.587 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da finanziare di 4.613 milioni di euro.

In proposito, l'allegato indica invece il costo complessivo del primo lotto funzionale del valico, già realizzato, in 640 milioni di euro; del secondo lotto funzionale del valico, in corso di realizzazione, in 860 milioni di euro, già interamente disponibili; del terzo lotto funzionale del valico, allo stadio di progettazione, in 1.510 milioni di euro (con disponibilità per 200 milioni di euro e un fabbisogno ancora da coprire di 1.310 milioni di euro); del quarto lotto funzionale, allo stadio di progettazione, in 1.340 milioni di euro, interamente da coprire; del quinto lotto funzionale, allo stadio di progettazione in 1.200 milioni di euro, interamente da coprire; del sesto lotto funzionale, allo stadio di progettazione, in 650 milioni di euro, interamente da coprire.

Nel Contratto vengono poi recepiti, con riferimento al corridoio Mediterraneo, i finanziamenti per la linea AV/AC Torino-Lione, con una variazione in aumento di 2.358 milioni di euro (variazione evidenziata in Tabella C in quanto realizzata tramite partecipazione in una società di scopo).

Il costo complessivo della linea è indicato nella tabella C in 7.789 milioni di euro, le risorse disponibili (che comprendono anche il rifinanziamento indicato nel contratto) ammontano a 3.275 milioni di euro, con un fabbisogno ancora da finanziare di 4.514 milioni di euro. Le premesse del decreto e la lettera di trasmissione dell'atto alle Camere precisano che per la linea Torino-Lione in realtà il dato riportato dalla tabella C deve ritenersi aggiornato dall'accordo tra Ministero e RFI del 5 dicembre 2014, che ha ridotto il costo complessivo della quota italiana dell'opera a 5.676 milioni di euro (854 milioni per studi ed indagine geognostiche e 4.822 milioni di euro per la realizzazione dell'opera principale), al netto dell'adeguamento monetario da valutare tra Italia e Francia.

Pertanto, il combinato disposto tra la tabella C e l'aggiornamento del costo dell'opera operato con il successivo accordo tra Ministero e RFI Spa indica un costo complessivo dalle TAV Torino-Lione di 5676 milioni di euro, con risorse disponibili per 3275 milioni di euro (che comprendono anche il rifinanziamento indicato nel contratto di 2358 milioni di euro) e un fabbisogno ancora da finanziare di 2401 milioni di euro.

Osserva che da questa stessa relazione risulta evidente quanto sia importante e complesso il provvedimento in esame. Ritiene quindi sicuramente indispensabile procedere all'audizione dei vertici di RFI Spa. Per questo, pur con la consapevolezza che è opportuno che il Contratto di programma, già sottoscritto in via preliminare l'8 agosto 2014, pervenga quanto prima alla definitiva approvazione, condivide interamente l'esigenza, manifestata dal Presidente, che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per un esame approfondito. Dichiaro pertanto di concordare pienamente con la lettera inviata dal Presidente della Commissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Arianna SPESSOTTO (M5S) anticipa che il proprio Gruppo sta lavorando alla predisposizione di una proposta di parere

contrario sull'atto in esame. Rileva in primo luogo che il contratto di programma si riferisce al periodo 2012-2016, per cui oltre la metà della durata di vigenza risulta già trascorsa. Osserva quindi che il testo del contratto reca una clausola che sostanzialmente permette una proroga indeterminata del contratto stesso, senza che sugli aggiornamenti sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari. In proposito ricorda altresì che il testo iniziale del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto decreto « sblocca Italia » prevedeva l'approvazione per legge del contratto di programma e soltanto grazie ad un emendamento presentato dal proprio Gruppo è stato ripristinato il parere della Commissione sullo schema del contratto stesso. Nel merito rileva che il testo in esame fornisce a RFI una discrezionalità troppo ampia per quanto concerne l'utilizzo delle risorse. Esprime altresì perplessità sulle procedure di nomina delle commissioni di gara e di collaudo. In generale osserva che nel contratto di programma si prevedono costi esorbitanti per opere di incerta utilità. Cita ad esempio il fatto che per la tratta ferroviaria AV/AC Milano-Venezia si prevede sostanzialmente un raddoppio del costo rispetto a quello iniziale, per quanto non sia stato ancora definito il progetto. Al tempo stesso le risorse che risultano effettivamente disponibili per i singoli interventi sono molto più basse. In certi casi, ad esempio per quanto concerne la tratta ferroviaria Milano-Venezia-Trieste non risulta neppure chiaro quale opera si intenda realizzare. Con particolare riferimento alla tratta Venezia-Trieste evidenzia infatti che è ancora all'esame della Commissione VIA un progetto che risulta del tutto impraticabile. Per le ragioni rapidamente indicate e per altri motivi che saranno puntualmente indicati nella proposta di parere che il proprio gruppo intende presentare, ribadisce il giudizio assolutamente negativo sullo schema di contratto di programma in esame.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI) nel sottolineare che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*) reca l'obbligo, per il gestore, di

effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche, evidenzia l'esigenza che i dati relativi al suddetto monitoraggio siano resi pubblici dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da RFI in formato di tipo aperto, per consentirne una più efficace lettura e comprensione. Evidenzia infatti che le tabelle contenute nel contratto di programma risultano di difficile lettura e non consentono la ricerca rapida di informazioni, al pari di quanto sarebbe agevolmente possibile fare mediante strumenti informatici. Chiede pertanto al relatore di inserire nel parere un'apposita indicazione al riguardo. Ritiene inoltre preferibile che i finanziamenti siano concentrati su poche opere, interamente finanziate e individuate tenendo conto della possibilità di completarle, piuttosto che dispersi tra numerosi interventi, ciascuno dei quali è finanziato in misura molto esigua rispetto al costo totale.

Paolo GANDOLFI (PD) nel sottolineare che lo strumento del contratto di programma costituisce una delle occasioni più rilevanti per intervenire sulla programmazione strategica delle infrastrutture, sottolinea con favore sia il fatto che la programmazione indicata nello schema di contratto in esame disegni, rispetto al passato, una rete ad alta velocità più attinente ai bisogni reali del Paese, sia la più forte attenzione ai sistemi di trasporto locale e regionale. Riguardo a quest'ultimo aspetto ritiene tuttavia che debbano essere prese in maggiore considerazione, oltre alle aree metropolitane, anche altri nodi di grande rilievo, presenti soprattutto nel nord del Paese, come ad esempio il nodo di Brescia, che, pur non essendo una città metropolitana, riveste una grande importanza dal punto di vista dell'export. Richiama anche l'esigenza di potenziare i collegamenti tra centri urbani di rilievo, come ad esempio i collegamenti tra le città di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Mantova e Sassuolo. Evidenzia inoltre l'esigenza di valutare il sistema metropolitano di Bologna insieme alle istituzioni locali e di prevedere il collegamento dei due rile-

vanti scali ferroviari merci di Marzaglia e Dinazzano.

Paolo COPPOLA (PD) si associa alle considerazioni del collega Catalano riguardo alla opportunità di utilizzare dati in formato aperto per il monitoraggio dei finanziamenti. Esprime inoltre perplessità sulle modalità di finanziamento di alcune opere assai onerose, e tuttavia coperte per importi molto bassi. Rileva infine che viene evidenziato un fabbisogno da coprire assai consistente, superiore a 14 miliardi di euro, per quanto riguarda l'adeguamento agli obblighi di legge in materia di sicurezza, a fronte del quale le risorse finanziarie complessive disponibili sono pari soltanto a 835 milioni di euro.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per gli elementi forniti con i propri interventi, auspica che alcuni aspetti evidenziati nel corso del dibattito possano essere chiariti dall'audizione dei vertici di RFI SpA programmata per la giornata di domani. Riguardo alle dichiarazioni della collega Spessotto sulla presentazione di una proposta alternativa di parere, osserva che sarebbe preferibile che la Commissione approvasse un parere condiviso, che tenga conto delle richieste formulate da tutti i gruppi parlamentari, anche al fine di assicurare un contributo rilevante delle Commissioni parlamentari alla definizione dell'atto in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 17.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 17.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 2752 di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di collaborazione strategica tra Italia e Montenegro sottoscritto nel 2010, già approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre 2014.

Sottolinea che l'Accordo si inserisce nel quadro degli intensi rapporti con il Montenegro, sulla base delle numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse ed è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine accelerando le iniziative di collaborazione nei settori delle infrastrutture, degli investimenti, dell'energia, del turismo, della tutela dell'ambiente, della lotta alla criminalità organizzata, della cooperazione scientifica e tecnologica, dell'istruzione, della sanità e della cooperazione regionale. Rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti ed esperti parteciperanno alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale. L'Accordo è concluso a tempo indeterminato e potrà essere modificato contestualmente dalle parti.

Rileva che, nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione all'Unione europea e alla NATO.

In proposito, ricordo che nel dicembre 2009 al Montenegro è stato consentito l'accesso al *Membership Action Plan* della NATO, primo passo per un'eventuale adesione, ma vi è incertezza sui tempi d'ingresso. Per quanto riguarda le relazioni con l'Unione europea, nel giugno 2012 sono stati approvati i negoziati per l'adesione del Montenegro, ma, anche in questo caso, restano incerti i tempi dell'adesione.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione sottolinea che l'articolo 1 dell'Accordo individua, tra i settori di collaborazione, anche lo sviluppo della rete dei trasporti e il trasporto passeggeri e merci, nonché il contrasto al *cyber-crimine*. L'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica quantifica gli oneri derivanti dall'accordo in 620 euro annui. Tali oneri sono imputati alla missione annuale in Montenegro del competente Direttore generale per i rapporti bilaterali del Ministero degli esteri per partecipare alla riunione del comitato congiunto di vigilanza sull'accordo previsto dall'articolo 4 del medesimo accordo. Tale articolo precisa che il comitato si riunirà due volte all'anno, o, in caso di bisogno, più frequentemente su richiesta di una delle Parti, alternativamente in Italia e in Montenegro. Gli oneri sono posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri. È inoltre prevista una clausola di monitoraggio degli oneri.

Alla luce degli elementi esposti, propongo di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a d'altra seduta.

La seduta termina alle 18.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

Luigi LACQUANITI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione finalizzata a sensibilizzare le Commissioni di merito a prevedere nella stesura del provvedimento l'esplicita menzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione quale organismo responsabile, a decorrere della sua effettiva costituzione, dei controlli e delle verifiche attualmente affidate all'ISPRA (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2124 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2124 Governo);

concordato sulla necessità di una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare in considerazione del fatto che l'Italia è rimasto l'ultimo Paese dell'Unione europea a non aver ratificato l'emendamento del 2005;

rilevato il dato che, a decorrere dalla data della sua effettiva costituzione, sa-

ranno affidate all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione tutte la attività di controllo in materia di sicurezza nucleare,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare esplicitamente che le funzioni demandate all'ISPRA saranno assunte, a decorrere dalla data della sua effettiva costituzione, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudò e Placido</i>)	63
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati PrataViera e Fedriga</i>)	69
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi e Dall'Osso</i>)	71
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Pizzolante e Bosco</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	79
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudò e Placido</i>)	84
ALLEGATO 8 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati PrataViera e Fedriga</i>)	88
ALLEGATO 9 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi e Dall'Osso</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 17.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2015.

Cesare DAMIANO, presidente e relatore, fa presente di aver predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 1*), segnalando che i gruppi Sinistra ecologia libertà, Lega nord e autonomie, MoVimento 5 Stelle e Area popolare hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 2, 3, 4 e 5*).

Patrizia MAESTRI (PD) preannuncia il suo voto a favore della proposta di parere

del presidente, evidenziando come essa tenda al superamento di taluni aspetti di criticità presenti nello schema di decreto legislativo in esame, sui quali auspica che il Governo possa intervenire. Fa riferimento, in particolare, al tema dei licenziamenti collettivi, sul quale ritiene necessaria un'attenta riflessione da parte dell'Esecutivo, a fronte dell'esigenza di fronteggiare con adeguati strumenti la crisi economica ed occupazionale in atto nel Paese.

Sergio PIZZOLANTE (AP) preannuncia che voterà contro la proposta di parere formulata dal presidente, che giudica caratterizzata da un'anacronistica ostilità nei confronti dell'impresa. Ritiene che essa, indicando al Governo condizioni inaccettabili, proponga un radicale stravolgimento dell'impianto attuale del provvedimento in esame, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla riforma. Fa notare, quindi, che la proposta di parere del relatore recante tre pesanti condizioni, equivalga a un vero e proprio parere contrario al provvedimento, giacché essa mette in dubbio il nucleo fondamentale dello schema di decreto legislativo. Ritiene grave, infatti, incidere sulla tematica dei licenziamenti collettivi, su quella dei licenziamenti disciplinari nonché sulla misura degli indennizzi, chiedendone una rivisitazione che definisce inammissibile, in quanto altererebbe il difficile equilibrio raggiunto in seno alla maggioranza di Governo. Ricorda, in proposito, che uno degli obiettivi della riforma – dichiarati anche dal Presidente del Consiglio – è quello di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, anche limitando la discrezionalità dei giudici, che tornerebbe ampia se, nei licenziamenti disciplinari, si inserisse un riferimento alla proporzionalità tra sanzione del licenziamento e gravità del comportamento addebitato. Giudica grave proporre una modifica del provvedimento che rischia di ingessare il mercato del lavoro, facendo leva su argomentazioni capziose che presuppongono la malafede dei datori di lavoro, al solo fine di prevenire fenomeni distorsivi che, a suo

avviso, potrebbero essere facilmente contrastati attraverso l'applicazione di più adeguati controlli. Fa presente che le condizioni recate dalla proposta di parere del relatore, se accolte, rischiano di peggiorare il provvedimento, atteso che propongono di lasciare inalterata la struttura attuale del mercato del lavoro, che, a suo avviso, non ha fatto altro che produrre precarietà e incertezze occupazionali. Fa notare che la proposta del relatore appare intrisa da una spasmodica paura del licenziamento del lavoratore, ignorando le potenziali ricadute positive del provvedimento sulle nuove assunzioni. Invita, quantomeno, il relatore a non nascondersi dietro ambiguità ed equilibrismi e a dichiarare espresamente – nell'esercizio legittimo della propria libertà di pensiero – la propria ostilità nei confronti del provvedimento in questione. Raccomanda, infine, l'approvazione della sua proposta alternativa di parere (*vedi allegato 5*), con la quale il suo gruppo intende esprimere un orientamento favorevole al provvedimento, senza alcuna condizione o osservazione.

Giorgio AIRAUDO (SEL) sottolinea come il Governo stia procedendo alla riforma del mondo del lavoro con un metodo fin troppo sbrigativo, che impedisce un reale confronto sui contenuti dei provvedimenti. Nel complesso ritiene che l'azione dell'Esecutivo stia portando a una transizione dal diritto del lavoro a un lavoro senza diritti, dal momento che si generalizzano le condizioni di precarietà dei lavoratori, proseguendo su una strada già percorsa in questa legislatura dal decreto-legge n. 34 del 2014. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, rileva come il contratto a tutele crescenti che viene introdotto rappresenti in sostanza un nuovo contratto atipico che priva i lavoratori di molte tutele, senza contribuire realmente a un incremento dell'occupazione, dal momento che le assunzioni che vengono annunciate anche dai gruppi industriali assai rilevanti, come la FIAT, si sarebbero comunque realizzate anche senza le innovazioni normative che saranno introdotte, ma avrebbero portato

alla creazione di posti di lavoro con maggiori garanzie. Nel richiamare i contenuti della proposta di parere presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 2*), esprime, pertanto, un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, dichiarandosi convinto che la nuova disciplina non porterà a un incremento dei posti di lavoro e non inciderà sulle condizioni di disoccupazione e inoccupazione che caratterizzano la nostra economia. In questo contesto, ritiene tuttavia che la proposta di parere formulata dal presidente contenga elementi senz'altro positivi in un'ottica di riduzione del danno derivante dal provvedimento in esame. Giudica, pertanto, opportuno « sfidare » il Governo a recepire le condizioni che vengono proposte, anche al fine di verificare il reale valore delle discussioni che si svolgono in seno alla Commissione.

Davide TRIPIEDI (M5S), pur giudicando gravemente sbagliato l'impianto dell'intero *Jobs Act*, che intende creare nuova occupazione attraverso la mera modifica della normativa sulle fattispecie contrattuali, ritiene necessario che il Governo tenga conto del lavoro svolto dalla Commissione, riconsiderando il contenuto del provvedimento in esame al fine di superare gli elementi di criticità evidenziati anche dalla proposta di parere formulata dal presidente, sulla quale, pertanto, dichiara il suo voto di astensione. Fatto notare, infatti, che l'occupazione è creata dal mercato e non certo dalle modifiche legislative, auspica che l'Esecutivo s'impegno a modificare un provvedimento, che, a suo avviso, non fa altro che aumentare a dismisura i vantaggi dell'impresa, ricordando come i lavoratori non siano schiavi ma persone con una propria dignità.

Titti DI SALVO (PD) ritiene che l'esame del provvedimento in discussione non possa che partire da una valutazione delle condizioni particolarmente critiche del mercato del lavoro italiano, che presenta profonde frammentazioni e gravi disfunzioni. A fronte di tale difficile situazione, il Governo ha inteso fornire una risposta,

che, ovviamente, è diversamente valutata sul piano politico dai diversi gruppi, anche all'interno della stessa maggioranza, dal momento che sussistono sensibilità e orientamenti non sempre sovrapponibili. In questo contesto, la soluzione proposta dall'Esecutivo ha inteso assicurare un equilibrio tra le diverse posizioni, che dovrà essere misurato soprattutto in relazione alla sua capacità di produrre risultati in termini di ripresa dell'occupazione. Da questo punto di vista, giudica, pertanto, strategiche le disposizioni, contenute nella legge n. 183 del 2014 e nello schema di decreto legislativo in esame, riferite alla valutazione degli effetti delle misure adottate. Per quanto attiene specificamente alla proposta di parere del presidente, esprime un giudizio complessivamente positivo, osservando come la Commissione, alla luce della natura non vincolante del proprio parere, avrebbe potuto limitarsi a un esame meno approfondito e serio. Giudica, invece, particolarmente apprezzabile lo sforzo compiuto per evidenziare gli orientamenti della Commissione, che intende sottoporre al Governo alcuni aspetti del provvedimento al fine di promuoverne la valutazione in vista di possibili modifiche. In ogni caso, ritiene che la proposta di parere del presidente non possa essere considerata alla stregua di un parere negativo mascherato, essendo chiaro l'orientamento favorevole espresso, pur in presenza di un invito all'Esecutivo a voler riconsiderare alcuni aspetti del provvedimento.

Davide BARUFFI (PD) manifesta il proprio convinto orientamento favorevole tanto sul provvedimento in esame quanto sulla proposta di parere formulata dal presidente. Esprime, in particolare, un giudizio positivo sull'obiettivo di fondo dell'intervento legislativo, che è quello di assicurare un lavoro stabile e maggiori diritti a quanti al momento ne sono privi. Ritiene, pertanto, erroneo parlare di una transizione verso un lavoro senza diritti, dal momento che nella situazione attuale sono molti i lavoratori che non godono di adeguate garanzie e che non conoscono

diritti comunemente riconosciuti, come il diritto alle ferie o ad una reale tutela della maternità. Evidenzia, invece, come la sfida del Governo e della maggioranza sia stata quella di promuovere la creazione di rapporti di lavoro stabili, limitando le forme contrattuali precarie, nell'ambito delle quali molti diritti rappresentano un'autentica chimera per i lavoratori. Con riferimento alla proposta di parere del presidente, ritiene che le condizioni e le osservazioni in essa contenute siano senz'altro coerenti con l'impianto complessivo del disegno riformatore e non smentiscano in alcun modo sul contenuto della delega approvata dal Parlamento. Come già osservato nel corso della discussione di questo provvedimento, ribadisce che la materia dei licenziamenti collettivi non è mai stata affrontata nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 183 del 2014 e, pertanto, può ritenersi ragionevole escludere la sua disciplina nell'ambito del decreto in esame. Analogamente, reputa che la condizione volta a sollecitare il mantenimento di un criterio di proporzionalità fra la sanzione del licenziamento e gli addebiti disciplinari contestati non costituisca un'anomalia, ma intenda garantire che anche nell'ambito del diritto del lavoro sia costantemente assicurato il rispetto di principi di ragionevolezza e proporzionalità che ispirano l'intero ordinamento giuridico. Auspica, conclusivamente, che le soluzioni individuate con il provvedimento in esame e gli altri decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 possano costituire finalmente una risposta efficace all'esigenza di creare nuovi posti di lavoro stabili.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) ritiene che la proposta di parere formulata dal presidente rechi in sé un effetto meramente illusorio, dal momento che propone significative modifiche al provvedimento, che, tuttavia, rischiano di rimanere sulla carta, considerata la natura non vincolante per il Governo del parere della Commissione. Evidenzia, quindi, una spaccatura all'interno della maggioranza, testimoniata dalla presentazione di due pareri contrap-

posti da parte dei gruppi che la compongono. Si dichiara altresì sorpreso dal preannunciato voto di astensione di alcune forze di opposizione, sottolineando come esse, nel corso del dibattito, abbiano, al contrario, manifestato perplessità forti nei confronti del Governo e del presente provvedimento, usando anche toni accesi e aspramente critici. Dichiarò, in ogni caso, di condividere le argomentazioni che fanno riferimento a un eccesso di delega, ad esempio sul tema dei licenziamenti collettivi, che richiamano la necessità di maggiori tutele in caso di cambio d'appalto ed evidenziano i rischi di possibili comportamenti opportunistici da parte dei datori di lavoro, a fronte della convenienza degli incentivi proposti. Fa notare, peraltro, che sarebbe stato opportuno intervenire anche su altri versanti, ad esempio incidendo sull'acausalità del contratto a termine o prevedendo la restituzione, in caso di licenziamento, delle agevolazioni contributive percepite per effetto delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2015. Preannuncia, in conclusione, che non parteciperà al voto sulla proposta di parere formulata dal presidente, ribadendo il proprio stupore di fronte alla convergenza che si sta creando tra alcuni gruppi di maggioranza e di opposizione.

Carlo DELL'ARINGA (PD), nel ringraziare il presidente per il lavoro svolto in qualità di relatore, annuncia il proprio voto favorevole sulla sua proposta di parere, pur manifestando l'esigenza di esprimere taluni dubbi e precisazioni rispetto al contenuto della medesima proposta. In particolare, pur rilevando che la proposta di parere costituisce l'espressione di una sensibilità diffusa nell'ambito della Commissione, ritiene che le condizioni espresse, e in particolare quella relativa ai licenziamenti disciplinari assumano un indubbio significato politico, tenuto conto delle posizioni non coincidenti esistenti all'interno della maggioranza, emerse già nel corso dell'elaborazione del decreto in esame. Nel sottolineare come il testo dello schema in esame, per quanto attiene ai licenziamenti disciplinari, rappresenti il

frutto di un compromesso raggiunto all'interno del Governo, ritiene che sarebbe stato preferibile sollecitare una riflessione del Governo con un'osservazione, anziché una condizione, che, verosimilmente, non potrà essere recepita dall'Esecutivo. Dichiaro, inoltre, di condividere le valutazioni relative a un possibile incremento della misura massima delle indennità dovute in caso di licenziamento, pur ribadendo che sarebbe stato preferibile sottoporle al Governo sotto forma di osservazione. In ogni caso, prende atto che la proposta di parere del presidente ha recepito convinzioni diffuse nell'ambito della Commissione, che ha dimostrato di non riconoscersi pienamente nel contenuto della delega conferita al Governo in materia di contratto a tutele crescenti, manifestando in alcuni casi un distacco rispetto agli orientamenti dell'Esecutivo.

Monica GREGORI (PD) dichiara di condividere l'impostazione della proposta di parere formulata dal presidente, il cui obiettivo, a suo avviso, non è certamente quello di colpire gli imprenditori – come precedentemente prefigurato dal deputato Pizzolante – ma di riequilibrare i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e di garantire una piena rispondenza ai criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014, soprattutto per quanto attiene all'inapplicabilità della nuova normativa ai licenziamenti collettivi e al rispetto del principio di proporzionalità nei licenziamenti disciplinari. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Antimo CESARO (SCpI) ritiene che sarebbe stato auspicabile che la proposta di parere del presidente avesse formulato una valutazione positiva sottoponendo al Governo i temi emersi nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, senza prevedere specifiche condizioni. A suo avviso, deve infatti sostenersi in modo univoco l'azione del Governo volta a promuovere la ripresa dei livelli occupazionali. Preannuncia, pertanto, la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) fa notare che il provvedimento in esame, lungi dal determinare effetti occupazionali positivi, rischia di favorire comportamenti opportunistici da parte degli imprenditori e di produrre pesanti effetti di *dumping* sociale tra lavoratori, discriminati a seconda della data di assunzione, determinando conseguenze abnormi e precarizzanti nel mercato del lavoro, soprattutto a scapito delle categorie più deboli, tra le quali cita, in particolare, i lavoratori meno giovani. Fa notare che si sarebbe potuto intervenire in altro modo, ad esempio agendo sul cuneo fiscale, oppure sulla contrattazione di secondo livello, ricorrendo all'introduzione delle cosiddette « gabbie salariali ». Ritiene che la confusione emersa nel dibattito odierno circa l'orientamento dei gruppi testimoni la volontà di una certa parte della maggioranza di scaricare sul Presidente del Consiglio la responsabilità delle scelte politiche che vengono compiute, senza tuttavia avere il coraggio di assumere concrete scelte consequenziali. Nel preannunciare, infine, che voterà contro la proposta di parere formulata dal presidente, raccomanda l'approvazione della sua proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*), con la quale esprime l'orientamento contrario del proprio gruppo rispetto al provvedimento in esame.

Claudio COMINARDI (M5S) fa notare che il giudizio del suo gruppo sul provvedimento in esame permane fortemente critico, poiché esso, in linea con le misure assunte dai precedenti Governi, tende a una sempre maggiore precarizzazione del mercato del lavoro, producendo effetti devastanti per i lavoratori. Fa notare, tuttavia, che il suo gruppo non può rimanere indifferente di fronte ad una proposta di parere, che quantomeno, indica una via per ridurre il danno e migliorare un testo, che, in ogni caso, continua a definire vergognoso.

Renata POLVERINI (FI-PdL) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Lorenzo DELLAI (PI-CD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Il Sottosegretario Teresa BELLANOVA, rispondendo anche alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, evidenzia come, a nome del Governo, abbia inteso assicurare la massima attenzione all'intera discussione svoltasi nei due rami del Parlamento con riferimento alla legge n. 183 del 2014 e ai suoi primi decreti attuativi. Nel rilevare come nel dibattito siano spesso stati usati toni eccessivamente drammatici, sottolinea come il Governo abbia inteso perseguire soluzioni equilibrate che tenessero conto anche dei contributi emersi dalla discussione nelle aule parlamentari, al fine di raggiungere l'obiettivo, da tutti condiviso, di creare un mercato del lavoro realmente inclusivo che assicuri maggiori diritti a tutti i lavoratori. Evidenzia come, nel perseguire tale obiettivo, il Governo si sia mosso con particolare rapidità, dando attuazione alla delega in tempi brevissimi che non trovano riscontro nelle precedenti esperienze, quando deleghe di ampia portata venivano spesso abbandonate e lasciate scadere. Esprime, inoltre, una decisa critica a quanti nel dibattito odierno hanno fatto riferimento a un rischio di schiavitù per i lavoratori, ricordando come purtroppo forme di schiavitù siano ben note all'attuale mercato del lavoro, caratterizzato da una presenza pervasiva del lavoro nero e da un pesante sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici stranieri, che, specialmente nell'Italia meridionale, sono costretti a lavorare in condizioni inumane a fronte di compensi irrisori. Invita, pertanto, a non banalizzare il termine « schiavitù » attraverso un suo utilizzo improprio, esortando a considerare le gravi disfunzioni presenti nel mondo del lavoro, che il presente provvedimento intende affrontare e contribuire a risolvere. Quanto alla proposta di parere formulata dal presidente, fa presente che il Governo, nella sua autonomia, ne valuterà i contenuti nell'ambito dell'istruttoria che porterà al-

l'adozione definitiva del decreto in materia di contratto a tutele crescenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere da lui formulata in qualità di relatore; in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal presidente, risultando così precluse le proposte alternative di parere presentate dai deputati dei gruppi Sinistra ecologia libertà, Lega nord e autonomie, MoVimento 5 Stelle e Area popolare.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2015.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso per garantire un'adeguata pubblicità ai lavori della Commissione, anche tenuto conto che il deputato Rizzetto ha ripreso le votazioni che sono state effettuate nell'ambito dell'esame dell'atto n. 134.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) ricorda che il collega Cominardi, che ora si lamenta delle riprese, in passato aveva registrato e diffuso su *internet* riprese dei lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordato che non è consentito l'utilizzo di strumenti di registrazione e di trasmissione dei lavori delle Commissioni in violazione delle forme di pubblicità consentite dal Regolamento, in accoglimento della richiesta testé formulata, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte preliminarmente che la presidenza della Camera con nota in data 16 febbraio 2015 ha trasmesso alla Commissione l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella riunione del 12 febbraio 2015. Nella nota la Presidente informa di aver segnalato al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento l'opportunità di concordare con le Commissioni competenti tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare.

Informa che la relatrice ha formulato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 6*). Avverte altresì che i gruppi Sinistra ecologia libertà, Lega Nord e autonomie e MoVimento 5 Stelle hanno predisposto proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 7, 8 e 9*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra la propria proposta alternativa di parere (*vedi allegato 8*), raccomandandone l'approvazione. Fa notare, quindi, le gravi criticità del provvedimento in esame, che, a suo avviso, introduce una riforma degli ammortizzatori sociali inadeguata e priva delle necessarie coperture finanziarie.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del suo gruppo (*vedi allegato 7*), raccomandandone l'approvazione. Rileva, in particolare, come il presente schema di decreto legislativo non proponga alcuna seria riforma in senso universale degli ammortizzatori sociali, trascurando peraltro il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Ritiene, quindi, che si sia persa una grande occasione, dal momento che si è omesso di affrontare temi

fondamentali come l'introduzione del reddito minimo garantito, il rafforzamento della CIG in deroga e il potenziamento dei contratti di solidarietà.

Claudio COMINARDI (M5S), illustrando la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 9*), di cui raccomanda l'approvazione, fa notare che le misure recate dal provvedimento in esame, pur proponendo un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele in caso di disoccupazione involontaria, appaiono insufficienti e di carattere non universale. Sottolinea, quindi, taluni aspetti problematici del testo connessi alle relative coperture finanziarie e alla limitata durata degli interventi, facendo notare la diversità del modello di azione proposto dal suo gruppo, che si fonda sulla promozione del reddito minimo di cittadinanza, inteso come unico e vero strumento di sostegno al reddito di natura di carattere universale. Ricorda che su tale importante tematica è all'esame del Senato una proposta di legge presentata dal suo gruppo, che potrebbe essere approvata in poco tempo, dal momento che appare supportata anche da un'adeguata copertura finanziaria.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, in risposta a talune considerazioni svolte nel dibattito, fa notare che la sua proposta di parere mira proprio a segnalare taluni aspetti di criticità del testo in esame, con l'indicazione di condizioni e osservazioni che auspica possano essere recepite dal Governo. Segnala come l'obiettivo della sua proposta sia quello di assicurare maggiori tutele ai lavoratori, soprattutto a categorie deboli, come i lavoratori stagionali, che, in taluni casi, potrebbero risultare danneggiate dall'entrata in vigore del provvedimento. Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per il contributo offerto, fa notare che il suo gruppo è sempre aperto a spunti e proposte che mirano a rafforzare le garanzie e le tutele dei lavoratori, come testimoniato dall'impegno profuso dal suo stesso gruppo anche in queste ore sul tema del blocco dell'au-

mento dell'aliquota contributiva per i titolari di partita IVA, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 192 del 2014. Pur comprendendo la posizione delle opposizioni, che rivendicano la legittimità dei propri convincimenti, ad esempio in tema di reddito minimo garantito, fa notare che, seppur condivisibili, talune proposte, anche se tese a migliorare la condizione dei lavoratori, richiedono il reperimento di ulteriori risorse, che non appaiono al momento disponibili. Raccomanda, infine, l'approvazione della sua proposta di parere.

Matteo DALL'OSSO (M5S) fa notare che la copertura finanziaria in tema di reddito minimo di cittadinanza esiste e non sarebbe un problema garantirne una concreta applicazione.

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL) preannuncia il voto di astensione della sua componente politica sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice; in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla rela-

trice, risultando così precluse le proposte di parere dei gruppi Sinistra ecologia libertà, Lega nord e autonomie e Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 18.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.35 alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. (Atto n. 134)**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134), che costituisce il primo provvedimento attuativo della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;

evidenziato come le misure relative all'introduzione, per i nuovi assunti, del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che determinano un ridimensionamento delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, trovano un bilanciamento nel quadro di un sistema di interventi più ampio e comprensivo volto, in particolare, a rafforzare le tutele per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e a limitare il ricorso a contratti precari, promuovendo, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, secondo quanto espressamente previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *b*), della richiamata legge n. 183 del 2014;

auspicato che il provvedimento in esame contribuisca a promuovere, unitamente agli altri interventi messi in campo dal Governo, la ripresa dei livelli occupazionali e l'incremento della quota di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

considerata favorevolmente la scelta del Governo di procedere in modo contestuale all'adozione del provvedimento in

esame e di quello che rafforza le tutele in caso di disoccupazione involontaria, con ciò rendendo possibile un loro contemporaneo esame da parte della Commissione;

valutata positivamente, in questo contesto, la scelta compiuta dalla legge di stabilità 2015 in materia di incentivazione sul piano fiscale e contributivo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;

segnalata l'opportunità di una riconsiderazione delle caratteristiche degli sgravi contributivi ivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato al fine di assicurarne la massima efficacia sotto il profilo della creazione di posti di lavoro stabili e di qualità e di garantirne l'estensione anche agli anni successivi al 2015;

considerato che il provvedimento introduce esclusivamente una nuova disciplina delle tutele in caso di licenziamento per i lavoratori con qualifica non dirigenziale assunti dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, devono intendersi applicabili anche ai nuovi rapporti di lavoro tutte le disposizioni vigenti relative ai contratti a tempo indeterminato che non attengano alla disciplina delle medesime tutele;

rilevato che il processo di privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego comporta la necessità di una tendenziale omogeneità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e che, come già evidenziato dal Governo, la materia dei licenziamenti nel pubblico impiego sarà affrontata nell'ambito del disegno di legge concernente la riorganizzazione delle ammi-

nistrazioni pubbliche, al momento in discussione al Senato (Atto Senato n. 1577);

osservato che l'articolo 2, comma 1, nel confermare il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nei casi di licenziamenti nulli e discriminatori, non riproduce esattamente il contenuto dell'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge n. 300 del 1970, ma apporta alcune semplificazioni, eliminando, tra l'altro, il riferimento ai licenziamenti causati da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

ritenuto che, per i licenziamenti ingiustificati ai quali non si applica la sanzione conservativa, occorra incrementare la misura minima e la misura massima dell'indennizzo economico dovuto al lavoratore;

considerato che, ai fini della definizione delle specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato per le quali viene confermato il diritto alla reintegrazione, va assicurata la salvaguardia del principio di proporzionalità tra la gravità dei fatti contestati e la sanzione del licenziamento;

osservato che l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, reca disposizioni relative al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi ivi previsti di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, che si discostano da quelle attualmente stabilite, per analoghe fattispecie, dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

ritenuto, opportuno in relazione a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, assicurare una tutela di carattere reintegratorio nelle fattispecie nelle quali, con riferimento a lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si accerti che il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile, in analogia a quanto previsto

dall'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

considerata l'opportunità di confermare l'applicazione senza eccezioni, anche per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, delle disposizioni in materia di onere della prova per i licenziamenti ingiustificati, con particolare riferimento all'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ai sensi del quale l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro;

ritenuto che, come emerge anche dall'esame parlamentare svolto in occasione dell'approvazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'esclusione, per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, dell'applicazione di sanzioni di tipo conservativo, con la previsione di indennizzi economici certi e crescenti con l'anzianità di servizio, prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014, deve intendersi riferita alle sole fattispecie relative a licenziamenti individuali, non essendo in discussione la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

rilevato che l'applicazione della disciplina di cui al presente provvedimento anche ai licenziamenti collettivi determinerebbe un indebolimento del ruolo della contrattazione collettiva e delle procedure di confronto con le associazioni sindacali nella gestione dei licenziamenti relativi a esigenze tecnico-produttive e organizzative, che potrebbe rendere più difficoltosa la gestione dei processi di ristrutturazione aziendale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In caso di licenziamento

collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ai lavoratori di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge;

all'articolo 3, comma 1, provveda il Governo a incrementare la misura minima e massima delle indennità dovute in caso di licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, ferma restando la regola che prevede la corresponsione di un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;

provveda il Governo a rivedere la formulazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, al fine di assicurare la reintegrazione nel posto di lavoro nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo o giusta causa in cui sussista una evidente sproporzione tra la sanzione del licenziamento e l'addebito disciplinare contestato;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di precisare in modo espresso che le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai rapporti di lavoro di pubblico impiego, in vista del complessivo riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in attuazione della delega di cui al disegno di legge concernente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame al Senato (Atto Senato n. 1577);

b) valuti il Governo l'opportunità di escludere l'applicazione della disciplina di cui al presente decreto nei casi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro da parte di lavoratori in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento che passano alle dipendenze di imprese che

subentrano in un appalto ovvero di processi di mobilità all'interno di un gruppo di imprese, che determinino la cessazione di un rapporto di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente provvedimento e l'instaurazione di un nuovo rapporto nell'ambito di società controllate o collegate;

c) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, dello schema al fine di uniformarla a quella dell'articolo 18, primo comma, primo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, anche con riferimento ai licenziamenti di cui al presente provvedimento, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetti, senza eccezioni, al datore di lavoro;

e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le modalità di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, debbano intendersi equivalenti a quelle previste per analoghe fattispecie dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la tutela di carattere reintegratorio prevista dall'articolo 3, comma 3, si estenda anche ai casi nei quali il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile;

g) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione all'intero provvedimento delle disposizioni, recate dall'articolo 6, comma 3, dello schema, in materia di monitoraggio degli interventi, attualmente riferite alle sole norme concernenti l'offerta di conciliazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. (Atto n. 134)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI AIRAUDO E PLACIDO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134);

ritenuto che la volontà del Governo di riformare, con il cosiddetto *Jobs Act*, la disciplina del mercato del lavoro, da un lato, e dei rapporti di lavoro dall'altro, merita un severo giudizio negativo non solo per il valore dei contenuti della proposta, sistematicamente riduttivi se non addirittura distruttivi dell'universo di diritti dei lavoratori, ma anche per il metodo prescelto per attuare l'intervento riformatore, intriso di uno spiccato autoritarismo che ha impedito un serio confronto democratico nelle sedi, sia istituzionali che sindacali, all'uopo preposte;

considerato che, com'era ampiamente prevedibile, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con le sue omissioni e, quel che è peggio, le sue aberranti inclusioni, peraltro non previste dalla legge delega, sembra funzionale e giustificabile solo ad una forma di nuovo « malthusianesimo sociale » segnando, soprattutto per le giovani generazioni il passaggio dal diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, al lavoro senza diritti;

preso atto che la generalizzazione della precarietà e la liberalizzazione *de facto* dei licenziamenti – determinati dallo stesso decreto legislativo e dalla legge 16

maggio 2014, n. 78, cosiddetto « decreto Poletti » sul contratto a termine – saranno un fattore determinante nel danneggiare definitivamente un'intera generazione di giovani, peraltro già provata da una legislazione degli ultimi 15 anni, tutta improntata alla riduzione delle tutele e dei diritti anche retributivi dei lavoratori, che mal si concilia con l'obiettivo dichiarato del cosiddetto *Jobs Act* di promuovere forme di occupazione stabile attraverso forme di deregolamentazione del mercato che passino da una facilitazione – anzi peggio – dalla legittimazione dei licenziamenti;

rilevato che tutti gli indicatori economici indicano che non esiste una correlazione univoca e positiva tra la flessibilizzazione del mercato del lavoro e la crescita occupazionale e che quest'ultima, infatti, è strettamente legata ad una domanda di lavoro, a sua volta non dipendente dalle condizioni dell'offerta, anche se precarie e a basso costo, del lavoro, ma dalle prospettive di vendita e di allocazione della produzione industriale;

osservato atto che l'unico effetto ascrivibile al provvedimento in esame è, al massimo, quello di incentivare il *turn over* e non già la stabilità dei rapporti di lavoro, con il rischio di moltiplicare la quantità di esclusi dal mercato se non corroborato da una reale ripresa economica;

fatto notare che il *Jobs Act*, con tutti i decreti che ne deriveranno, risponde a logiche esattamente contrarie a quelle alle quali dovrebbe uniformarsi il mondo del

lavoro, che imporrebbero di superare le divisioni e le contrapposizioni introdotte da una vasta e diffusa legislazione sui rapporti e sulle tipologie di lavoro che fino ad oggi hanno solo contribuito ad indebolirlo ed impoverirlo;

fatto presente che il provvedimento in esame, anche se combinato alle forme di decontribuzione previste nella legge di Stabilità, come la deducibilità del costo del lavoro dal reddito ai fini IRAP e lo sgravio contributivo per i primi tre anni di assunzione, non pare sufficiente – in costanza di una totale assenza di interventi pubblici e di politiche di sostegno agli investimenti e alla domanda aggregata, volti a stimolare l'innovazione diffusa dei processi produttivi – a determinare la tanto invocata crescita occupazionale;

considerato che non s'intravede nel dettato dello schema di decreto alcuna minima coerenza con la logica di fondo della norma tesa ad incentivare, con forme premiali o anche penalizzanti, comportamenti virtuosi, che altrimenti non sarebbero spontaneamente adottati da imprese e operatori economici privati;

valutato, quindi, che – come dimostrato da taluni studi empirici sulle misure di incentivazione economica alla occupazione già promosse nel nostro Paese – vi è il rischio di avviare l'ennesimo piano occupazionale per sovvenzionare assunzioni che, comunque, sarebbero state avviate a prescindere dalla esistenza o meno di forme più o meno generose di esenzione contributiva;

preso atto che l'articolato dello schema di decreto testimonia che il Governo ha voluto favorire, ribadendolo, il principio secondo il quale un'occupazione può perdersi anche per il più arbitrario dei licenziamenti, eliminando la reintegrazione persino laddove la stessa contrattazione collettiva prevedesse la sola sanzione conservativa e senza alcuna gradualità o proporzionalità, come nel caso di licenziamento disciplinare, tra il fatto commesso dal lavoratore (ad esempio un ritardo) e il provvedimento adottato (ad esempio il licenziamento);

rilevato che il sostanziale annullamento del ruolo della contrattazione collettiva sulla disciplina dei licenziamenti è estraneo alla legge delega e porrà problemi assai rilevanti non solo sul piano costituzionale, ma anche su quello di diritto comune, dal momento che l'esercizio del potere di recesso al di fuori e contro le ipotesi previste dal contratto collettivo, che per sua natura « ha forza di legge tra le parti », non può mai comportare la risoluzione del contratto;

fatto notare che, come già rilevato in sede parlamentare in occasione dell'esame della legge delega, la stessa, nel non prevedere interventi diretti né richiami specifici di revisione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), contiene alcuni spazi residuali di intervento che il Governo non ha esitato a riempire;

osservato che tale completa ed evidente indeterminatezza dei confini della legge delega, in materia revisione della disciplina dei licenziamenti, potrebbe dar luogo ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 76 della Costituzione a fronte dell'impossibilità di individuare nella legge di delegazione un'idonea base della normativa impugnata (così la Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 2001);

preso atto, pertanto, che la Corte costituzionale ha voluto rendere evidente come il riferimento agli obiettivi propri di una delega assuma inevitabilmente il compito di limitare l'oggetto di essa e, conseguentemente, di circoscrivere le opportunità stesse di un intervento regolatorio da parte del Governo in sede di redazione dei decreti attuativi;

osservato, a tal proposito, che, nell'esercizio della delega, la linea fatta propria dal Governo sembra dirigersi verso la progressiva eliminazione della cosiddetta tutela reale (la reintegrazione nel posto di lavoro), attraverso l'introduzione di un sistema di tutela economica, crescente in base all'anzianità del lavoratore: una sorta di doppio binario nella gestione dei licen-

ziamenti destinato ad introdurre una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori, che, diversamente da quanto accaduto fino ad oggi, non dipende dalla consistenza numerica aziendale, dalla natura del datore di lavoro o dalla tipologia della prestazione dedotta in contratto, bensì da una condizione soggettiva del lavoratore, coincidente con la data della sua assunzione;

rilevato che a tali evidenti disparità di trattamento ne discenderanno, inevitabilmente, altrettante eccezioni di costituzionalità, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che saranno proposte ai giudici investiti sull'impugnazione dei licenziamenti;

evidenziato che lo schema di decreto n. 134 sembra eccedere il dettato della delega anche con riferimento all'ambito soggettivo di destinazione della nuova disciplina nonostante non ne consentisse espressamente l'estensione ai lavoratori già occupati; pertanto, diversamente da quanto voluto dalla delega, il nuovo sistema di tutele, così come contenuto nello schema di decreto legislativo in esame all'articolo 1, comma 2, non trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ma anche nei confronti di quei lavoratori già in forza a quelle imprese che, assumendo nuovi lavoratori a seguito del decreto, mutano i loro requisiti occupazionali così come definiti dall'articolo 18, commi 9 e 10 della legge n. 300 del 1970: si tratta di una previsione evidentemente dettata dall'intento, sotteso alla riforma, di incentivare le assunzioni evitando che l'eventuale superamento della soglia dimensionale di applicabilità dell'articolo 18 del cosiddetto Statuto dei lavoratori possa produrre l'applicazione della relativa tutela reintegratoria;

osservato che l'evidenziato eccesso di delega caratterizza l'articolato dell'atto del governo n. 134 anche in altri ambiti e, precisamente, all'articolo 9, comma 1, lad-

dove ha inteso intervenire sul sistema di tutela esclusivamente obbligatoria, ed all'articolo 9, comma 2, laddove ha ritenuto di applicare il nuovo sistema di tutele alle cosiddette organizzazioni di tendenza, come associazioni o partiti politici;

rilevato che l'applicabilità a queste ultime del nuovo regime al pari di quello dettato per le piccole imprese è assai discutibile e contrastante con lo spirito sotteso alla riforma, cioè quello di introdurre il principio di monetizzazione del licenziamento, e pertanto passibile di incostituzionalità, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

considerato che anche l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che interviene sui licenziamenti collettivi escludendo per tutti e categoricamente il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ad eccezione delle sole ipotesi in cui il licenziamento risulti carente della forma scritta (ipotesi peraltro sostanzialmente, assai remota, considerata la proceduralizzazione di simile atto di recesso), è una norma dettata al di fuori del perimetro della delega ed unicamente al fine di applicare il principio di monetizzazione del licenziamento anche a tali fattispecie; d'altra parte, l'estensione dell'applicazione dello schema di decreto legislativo anche ai licenziamenti collettivi determinerà un evidente dualismo tra vecchi assunti, per i quali, in caso, di violazione delle disposizioni relative alle procedure sindacali ed ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si applicherebbe la reintegrazione nel posto di lavoro, e nuovi assunti, per i quali sussisterebbe solo una tutela indennitaria;

osservato che appare inoltre prematuro e socialmente insostenibile l'estensione ai licenziamenti collettivi delle nuove norme sui licenziamenti illegittimi di natura economica e che un cambiamento così radicale nella gestione delle crisi aziendali, dovrebbe, piuttosto, essere accompagnato da un significativo investimento non solo sulle politiche attive, ma anche sui sistemi di protezione sociale;

valutato che la norma, inoltre, nell'inficiare il valore dell'accordo sindacale al quale la vigente normativa affida i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, rappresenta una ulteriore occasione di indebolimento del ruolo del sindacato contenuta nel provvedimento;

preso atto che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto n. 134 in materia di « Offerta di conciliazione », la facoltà di ricorrere ad una procedura conciliativa al fine di evitare l'instaurazione del giudizio relativo alla contestazione del licenziamento dietro la corresponsione al lavoratore di un assegno di importo pari al valore di 1 mensilità per ogni anno di servizio, da una parte conferma volontà del Governo di voler ricoprire un ruolo centrale nelle politiche passive in materia di lavoro, e dall'altra, con l'esclusione di qualsiasi forma di assistenza da parte delle organizzazioni sindacali, materializza la più volte paventata volontà dell'Esecutivo di emarginare le stesse dalle politiche di contrattazione;

rilevato, inoltre, che, come espressamente previsto dalla legge di stabilità 2015, i costi derivanti dall'esito delle conciliazioni non saranno a carico delle aziende, bensì a carico della fiscalità generale, alla stessa stregua, peraltro, di quanto previsto dall'articolo 11 che prevede il cosiddetto « Contratto di ricollocazione », cioè quel diritto del lavoratore licenziato di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, dietro l'espletamento della procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, i cui costi, anche in questo caso, cadranno sulla fiscalità generale piuttosto che sulle imprese, non rappresentando, peraltro, una valida soluzione occupazionale per il lavoratore licenziato illegittimamente;

osservato che le agenzie accreditate, pubbliche e private, godranno infatti del finanziamento consegnato in dote al lavoratore licenziato, senza fornire alcuna garanzia circa le possibilità di risoluzione dello stato di disoccupazione dello stesso;

preso atto che, con l'intervento sulla rimodulazione del regime sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi, come delineato dagli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo in esame — che ha ridotto nel minimo l'indennità dovuta lasciando, invece, inalterata quella massima, il diritto alla reintegrazione — resta, *de facto*, confinato alle sole fattispecie di licenziamenti discriminatori (fede religiosa, politica, appartenenza sindacale, razza, e via discorrendo), mentre per tutti gli altri, e più frequenti casi, il datore di lavoro può liberamente, cioè *ad nutum*, licenziare il lavoratore dietro l'automatica corresponsione di un'indennità economica crescente in rapporto agli anni di servizio prestati, escludendo quindi qualsiasi riferimento alle situazioni soggettive del lavoratore (anzianità anagrafica, carichi di famiglia) o del datore di lavoro (dimensioni occupazionali e/o di fatturato) che prima consentivano al giudice di individuare la misura della sanzione ed alle parti di negoziare l'indennità più « equa », previa l'accortezza, da parte dello stesso, di ricorrere ad una causale giusta per evitare il rischio di doverlo reintegrare per ordine di un tribunale;

rilevato che non è più prevista la reintegrazione nei casi in cui il licenziamento per ragioni economiche o organizzative occulta un licenziamento intimato per altri motivi, così come non è ugualmente prevista, in caso di licenziamento disciplinare, alcuna proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione comminata: in astratto si potrà licenziare anche colui che in una sola occasione si è presentato in ritardo al lavoro, disattendendo, in tal caso, la legge delega che all'articolo 1, comma 7, lettera c), seppure in maniera fumosa, chiede di limitare la reintegrazione a « specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato »;

fatto notare che quello della proporzionalità è un principio inderogabile del nostro ordinamento, con un solido fondamento costituzionale, apparendo difficile che una tale previsione possa superare il vaglio di un qualsiasi tribunale;

osservato che ad essere ridimensionato dalla riforma delineata dal *Jobs Act* non è solo il ruolo delle rappresentanze sindacali, ma anche quello dei giudici, dal momento che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 3, comma 2, contempla il reintegro per i licenziamenti disciplinari, solo nei casi in cui sia «direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento»;

rilevato che tale espressione, laddove sottrae al giudice ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, costituisce una incostituzionale limitazione all'esercizio del potere giurisdizionale: il giudice, infatti, deve poter accertare se c'è stata proporzione tra la gravità del fatto commesso e la sanzione inflitta; se gli è preclusa la valutazione della gravità (o sproporzione), egli dovrà commisurare l'indennità a parametri quali ad esempio l'anzianità lavorativa;

fatto notare che licenziare una persona per ragioni disciplinari e verificare successivamente che il fatto contestato non è stato commesso è un fatto grave, si rileva che escludere che tale gravità sia valutata potrebbe significare che al datore di lavoro viene riconosciuta la libertà di coartare il lavoratore, anche se l'azione del datore di lavoro è condannata con la reintegrazione del lavoratore;

considerato che, pur non essendo sempre possibile accertare le vere ragioni del licenziamento, escluderlo per legge potrebbe portare il datore di lavoro a reiterare la condotta, affinando le modalità di licenziamento, fino a quando il lavoratore (lo stesso o lavoratori diversi) non siano più in grado di dimostrare l'insussistenza del fatto contestato; pertanto la limitazione del ruolo del giudice nella ponderazione della sproporzione in caso di verifica nei licenziamenti disciplinari di insussistenza del fatto materiale comporta, di fatto, il ritorno del potere unilaterale e tendenzialmente insindacabile dell'imprenditore;

rilevato che altri problemi potrebbero discendere dalla definizione «neo-assunti», riferibile non alla prima esperienza di lavoro, quanto, piuttosto, a qualunque nuovo rapporto di lavoro che si instauri successivamente alla entrata in vigore dei decreti attuativi del *Jobs Act*, compresi coloro che provengono da precedenti esperienze lavorative, come i lavoratori coinvolti nei cambi di appalto;

preso atto, al riguardo, che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo pone in gioco problematiche delicate connesse al mantenimento delle condizioni economiche, come l'anzianità maturata nella stazione appaltante, e all'applicazione di normative nei confronti di soggetti già particolarmente vulnerabili in considerazione dei frequenti mutamenti che si verificano nei loro rapporti di lavoro, non assicurando loro adeguate garanzie in caso di riassunzione dopo l'entrata in vigore dello stesso;

rilevato, pertanto, che, alla stessa stregua dei licenziamenti collettivi, anche i licenziamenti operati nei cambi di appalto, soprattutto quelli in cui sussiste conservazione dell'attività economica esercitata, dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della nuova normativa, onde evitare una ingiusta ed ingiustificata riduzione di tutele e perdita del diritto al reintegro, per coloro che, senza alcuna interruzione, continuano a prestare la propria opera nel medesimo posto di lavoro;

segnalato che uno degli aspetti positivi, forse l'unico, che compare all'interno del testo dell'atto n. 134, è rappresentato dalla formale estensione della fattispecie della reintegrazione in caso di licenziamento per discriminazione, che, tuttavia, da solo non è sufficiente per esprimere un giudizio positivo sul provvedimento;

osservato che tali previsioni, che rappresentano per la storia sindacale del nostro Paese un salto indietro nel tempo di quasi cinquant'anni e che espongono i lavoratori ad una condizione di perenne ricatto demotivandoli fortemente, avranno

un prevedibile ed inevitabile impatto negativo in termini di produttività, e quindi di successo, di un'impresa;

preso atto che quanto fin qui esposto dimostra che la locuzione «tutele crescenti» non serve a definire una nuova tipologia contrattuale a sé stante, piuttosto si traduce in una significativa riduzione dei casi in cui può operare la cosiddetta tutela reale e in cui dover corrispondere le indennità per licenziamento illegittimo;

rilevato che lo schema di decreto in esame si limita, pertanto, a disciplinare il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti ed a ridisegnare, in termini di ampia flessibilità per le imprese, il regime di tutele che accompagna, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato, avviando con ciò un processo di superamento, riservato per ora unicamente ai nuovi assunti, dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;

osservato che da ciò discende che il contratto «a tutele crescenti» altro non è, se non il normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, che contempla una disciplina del licenziamento rivisitata; in

altri termini, un incentivo di tipo normativo funzionale ad un maggiore ricorso ad esso, rappresentato da una sostanziale monetizzazione di tutte le forme di licenziamento che non siano discriminatorie a cui si accompagnano le misure di incentivazione economica e di decontribuzione previste della legge di stabilità per il 2015, al fine di relegare in piani sottostanti il più costoso contratto di lavoro a tempo determinato e, quel che è peggio, il contratto di apprendistato a cui era stato affidato il compito di rilanciare, mediante robusti percorsi di transizione dalla scuola al lavoro, l'occupazione giovanile nel nostro Paese;

considerato che si tratta di un provvedimento, che toglie forza negoziale ai lavoratori ed individua risposte sbagliate ad una crisi occupazionale che trova la sua causa principale non tanto nelle supposte rigidità del mercato del lavoro quanto piuttosto nel perdurante calo della domanda interna,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. (Atto n. 134)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI PRATAVIERA E FEDRIGA**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 134), che consta di 12 articoli, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera *c*), della legge n.183 del 2014;

considerata la polemica sorta all'indomani delle precisazioni del Ministro Madia, avallate dal Ministro Poletti, in merito alla non applicabilità delle norme recate dal decreto in titolo alla Pubblica amministrazione;

ricordate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e 51, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, che estendono automaticamente al lavoro pubblico le regole non derogate del lavoro privato, ivi incluso lo Statuto dei lavoratori di cui alla legge n.300 del 1970;

constatato che né il provvedimento all'esame né la legge delega contengono norme che esplicitamente escludano la pubblica amministrazione dal suo campo di applicazione;

preso atto, pertanto, che il perseverare in tale esclusione crea un dualismo nei rapporti di lavoro tra settore pubblico e settore privato tale da profilare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

valutato, altresì, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, il nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo trova applicazione solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con esclusione, quindi, sia delle forze lavoro già impiegate all'interno della stessa realtà produttiva sia dei dirigenti, anche se assunti dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame, ai quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente;

ritenuta tale asimmetria un'ulteriore violazione del principio costituzionale di uguaglianza, che, di fatto, rischierà di aumentare il contenzioso giurisprudenziale sui rapporti contrattuali;

considerato, altresì, che all'introduzione nel nostro ordinamento del contratto a tutele crescenti avrebbe dovuto abbinarsi anche l'introduzione delle cosiddette « gabbie salariali » per la parametrizzazione dei salari sulla base del costo della vita nei diversi luoghi al fine di adeguare le buste paga al livello territoriale dei prezzi e del costo della vita;

appurato, inoltre, che l'ampliamento della base occupazionale non dipende dalle tipologie contrattuali adottate, bensì da concreti e cospicui interventi di defiscalizzazione per le aziende;

temuto, infine, che le nuove assunzioni con contratto a tutele crescenti agevolate dall'esonero contributivo, come derivanti dal combinato delle disposizioni contenute nel *Jobs Act* e nella legge di stabilità per il 2015, avranno effetti negativi sulla determinazione dell'importo pen-

sionistico del lavoratore, in mancanza di garanzie certe dell'accredito figurativo,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Pratavia, Fedriga ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. (Atto n. 134)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI E DALL'OSSO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (atto n. 134);

premesso che:

la disposizione di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 stabilisce la « previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento »;

preliminarmente, è da sottolineare come già dal titolo risulti evidente la discrasia esistente tra la norma di delega e il contenuto dello schema di decreto in esame;

se il titolo dello schema di decreto riprende infatti letteralmente il testo della citata disposizione di delega, il complesso normativo che emerge dalla lettura delle disposizioni in esso contenute appare non come l'istituzione di una nuova figura contrattuale caratterizzata appunto dalla

durata a tempo indeterminato e dalla previsione di « tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio » ma come una mera revisione della disciplina della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, peraltro assai peggiorativa rispetto alla normativa vigente;

per essere ancor più chiari, contrariamente a quanto mediaticamente annunciato a più riprese e finanche indicato dal titolo del decreto in oggetto, questo provvedimento non definisce alcun tipo di contratto di lavoro a tutele crescenti, non solo non tipizza un nuovo contratto di lavoro che offra un'idea di, pur progressiva, stabilizzazione del lavoratore, bensì disciplina esclusivamente il nuovo regime dei licenziamenti illegittimi individuali e collettivi di fatto liberalizzandoli;

la disposizione di delega contiene dunque un riferimento di tipo soggettivo, relativo ai destinatari della nuova regolamentazione, individuati nei neoassunti, ed uno di tipo oggettivo, attinente all'introduzione delle nuove tutele in caso di vizio dell'atto di risoluzione del rapporto;

nei confronti dei nuovi assunti, ai quali avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la linea fatta propria dal legislatore delegato, nella prosecuzione del cammino già avviato dalla legge n. 92 del 2012, è diretta verso la progressiva eliminazione della reintegrazione, introducendo un sistema di tutela economica, crescente in base all'anzianità del lavoratore;

a differenza di quanto operato nel 2012, però, il legislatore delegato ha inteso introdurre il nuovo sistema ponendo come discriminante, tra la nuova e la vecchia disciplina, non la data dell'intimato recesso, bensì quella dell'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del lavoratore;

questa scelta introduce una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori, disparità che, diversamente da quanto accaduto fino ad ora, non dipende dalla consistenza numerica aziendale, dalla natura del datore di lavoro o dalla tipologia della prestazione, bensì da una condizione soggettiva del lavoratore, coincidente con la data di assunzione;

di qui, come peraltro rilevato da vari studiosi della materia, inevitabili saranno le disparità di trattamento che verranno a determinarsi e, di conseguenza, le eccezioni di costituzionalità, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che saranno proposte dai giudici investiti sull'impugnazione dei licenziamenti;

accadrà, infatti, che due licenziamenti, intimati nello stesso momento e nell'ambito della medesima unità produttiva, affetti dal medesimo vizio, saranno tutelati in base a due diversi regimi, a seconda che uno dei due lavoratori sia stato assunto prima o dopo l'entrata in vigore del decreto in esame;

considerato che:

diversamente da quanto stabilito dalla disposizione di delega, il nuovo sistema di tutele, così come contenuto nel presente schema di decreto, non trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;

infatti, l'articolo 1 dello schema di decreto in esame ne prevede l'estensione anche nei confronti di quei lavoratori che, seppure assunti precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, siano dipendenti di datori di lavoro che succes-

sivamente all'entrata in vigore del decreto, abbiano superato il requisito dimensionale, di cui al nono e al decimo comma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;

simile previsione sarebbe dettata, secondo il legislatore delegato, dall'intento, sotteso alla riforma, di incentivare le assunzioni evitando che l'eventuale superamento della soglia dei quindici dipendenti possa produrre l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e, quindi, della relativa tutela reintegratoria;

lo schema di decreto in esame, così concepito, eccede nettamente il dettato della delega, il cui ambito soggettivo non consente l'estensione della riforma ai lavoratori già in forza all'azienda.

in tal modo, nei fatti, viene a determinarsi un sistema tripartito di tutela:

una tutela forte basata sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro che ne siano già destinatari al momento di entrata in vigore del decreto in esame;

una tutela mediana basata sul decreto in esame, che trova applicazione sia nei confronti dei lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo (dipendenti da datori di lavoro nei cui confronti avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) sia nei confronti dei datori di lavoro che abbiano un numero di lavoratori eccedenti il numero di 15 a seguito delle assunzioni avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto;

una tutela debole basata sull'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, sul cui contenuto è intervenuto l'articolo 9 dello schema di decreto in esame;

l'evidenziato eccesso di delega, però, caratterizza lo schema di decreto in esame anche in altri ambiti e, precisamente, laddove esso:

ha inteso intervenire sul sistema di tutela esclusivamente obbligatoria, di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (articolo 9, comma 1);

ha ritenuto di applicare il nuovo sistema di tutele « ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto » (articolo 9, comma 2);

relativamente a tali aspetti, non risulta chiaro se l'innovazione riguardi solamente i nuovi assunti o se, invece, l'apparato sanzionatorio sia applicabile ai tutti i lavoratori destinatari di quell'ambito di tutela;

occorre notare, sul punto, che il riferimento alle piccole imprese e alle organizzazioni di tendenza non è contenuto nell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, relativo all'ambito soggettivo di applicazione, bensì nell'articolo 9, costituendo, pertanto, norma a sé stante, apparentemente svincolata dalla sfera soggettiva di applicabilità del decreto, riservata ai nuovi assunti;

affinché il nuovo regime sanzionatorio possa essere ritenuto conforme alla disposizione di delega è necessario che il suo ambito di applicazione sia limitato, comunque, ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto, i quali, secondo la disposizione di delega, devono essere ritenuti gli unici destinatari della riforma. Diversamente, il testo potrebbe essere passibile di una eccezione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dato che per alcuni versi, il decreto finisce per determinare effetti diametralmente opposti a quelli voluti dalla legge delega;

alquanto discutibile, in quanto escluso dalla legge delega, appare la disposizione del decreto in esame riservata ai datori di lavoro con meno di quindici dipendenti, un numero tale da escludere l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, destinatari, pertanto, del regime sanzionatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966;

ai sensi di questa norma al lavoratore, in conseguenza del licenziamento illegittimo, è riconosciuto il diritto alla riassunzione o, in alternativa, a scelta del datore di lavoro, al risarcimento del danno che, nella quantificazione ordinaria, è compreso fra 2,5 a 6 mensilità;

l'articolo 9 dello schema di decreto in esame prevede che i licenziamenti intimati dai predetti datori di lavoro, qualora dichiarati illegittimi, possano essere tutelati con il riconoscimento di una indennità, dimezzata rispetto a quella contemplata dagli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto stesso ed in ogni caso non superiore a sei mensilità;

l'impatto dell'innovazione, indipendentemente dai soggetti che ne saranno considerati i destinatari, riguarda due aspetti:

a) le modalità di determinazione del risarcimento del danno. In base alla riforma, l'entità del risarcimento del danno potrà oscillare tra una e sei mensilità e, pertanto, il minimale di tutela sarà inferiore rispetto all'attuale sistema. Una mensilità sarà l'ammontare minimo dell'indennità spettante in ipotesi di violazione connessa alla forma ed al procedimento presupposto del licenziamento di cui all'articolo 2 della legge n. 604 del 1966 e all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, dal momento che, in simili ipotesi, l'ordinaria entità del risarcimento, così come previsto dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, ammonta a due mensilità. Due mensilità, invece, costituiranno l'entità minima dell'indennità dovuta in caso di illegittimo licenziamento (l'articolo 3 dello schema di decreto in esame ne stabilisce infatti quattro). In ogni caso, la base indennitaria è fissata a 0,5 mensilità, per ogni anno di anzianità, per le violazioni formali e ad una mensilità, per ogni anno di anzianità, negli altri casi di illegittimità del licenziamento. Il nuovo impianto sanzionatorio pone un dubbio interpretativo rispetto alla possibile applicazione della maggiorazione indennitaria, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 8

della legge n. 604 del 1966, ai sensi del quale « la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a dieci mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro ». Da un lato, infatti, si può ritenere che la limitazione, nel massimo, dell'indennità, così come voluta dal decreto in commento, costituisca una nuova definizione dell'entità del risarcimento conseguente all'illegittimo licenziamento. Dall'altro, invece, si può interpretare il suddetto limite alla stregua di quanto già disposto dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 e, cioè che il numero di sei mensilità rappresenti la tutela massima ordinaria, derogata in presenza di particolari condizioni soggettive del lavoratore (l'anzianità lavorativa) e della consistenza numerica dell'azienda. In questo senso, pertanto, l'assenza di una esplicita abrogazione della disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, porta a ritenere che la maggiorazione ivi contemplata venga a porsi come disciplina speciale derogatoria di quella ordinaria e, pertanto, non investita dalla modifica in commento. Diversamente, anche sul punto, rilevanti appaiono i dubbi di costituzionalità dello schema di decreto in esame. La delega, infatti, non ha ad oggetto una rideterminazione della indennità in sede di regime obbligatorio di tutela.

b) la tutela rispetto ai licenziamenti considerati inefficaci. Ai sensi dello schema di decreto in esame, la violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, come già previsto attualmente dall'articolo 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori, costituisce una ipotesi di inefficacia-illegittimità, sanzionata, come tale, con il riconoscimento di una indennità che, come detto, nell'ipotesi in esame non può superare, il predetto massimo di sei mensilità. Simile regime sanzionatorio rappresenta una svolta strutturale rispetto al passato, in quanto riduce a mera illegittimità un vizio incidente sulla stessa

esistenza dell'atto risolutivo del rapporto, atto che, per la norma di riferimento (l'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966), doveva qualificarsi come *tamquam non esset*; l'omessa comunicazione dei motivi era equiparata ad un licenziamento intimato in forma verbale e, come tale incidere sulla idoneità dell'atto alla risoluzione del rapporto di lavoro. La conseguente inefficacia del provvedimento comportava il diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro in base alle ordinarie regole dell'inadempimento civile. La riforma del 2012, però, ha riguardato solamente l'ambito della cosiddetta tutela reale, riferendosi solamente ai soggetti destinatari del regime di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. A seguito di quella riforma, pertanto, si è creato un effetto paradossale, in base al quale, la sanzione dell'inefficacia-inesistenza dell'atto, dovuta all'omessa comunicazione dei motivi del recesso, ha continuato a trovare applicazione nei confronti dei rapporti assistiti dalla tutela obbligatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Lo schema di decreto in esame, seppure, come già rilevato, applicabile ai neo assunti, interviene su questa discrasia del sistema, equiparando gli effetti del vizio formale in ogni contesto aziendale, anche se la discrasia permane per i lavoratori esclusi dalla riforma, cioè per coloro che al momento dell'entrata in vigore del decreto siano già lavoratori dipendenti presso datori di lavoro estranei all'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'articolo 9 dello schema di decreto in esame, nel quantificare le spettanze indennitarie potenzialmente fruibili dai dipendenti delle cosiddette piccole imprese, menziona espressamente l'articolo 6, comma 1, del medesimo schema di decreto, il quale ha ad oggetto l'offerta di conciliazione che, pertanto, risulta applicabile nei confronti di tutti i licenziamenti nei cui confronti troverà applicazione la riforma in esame, esclusi, pertanto, quelli che restano assoggettati alle tutele dell'articolo 18 dello Statuto dei

lavoratori e quelli destinatari del regime di cui all'articolo 8 della legge n. 604 del 1966;

considerato inoltre che:

ulteriore elemento di novità, per i licenziamenti, riguarda il tentativo di ridurre al minimo, sino ad eliminarla nei fatti, la possibilità di reintegrare il lavoratore licenziato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo;

l'articolo 3 dello schema di decreto in esame recita: « Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria »;

in base alla disposizione citata, soltanto nel caso in cui, in giudizio, venga direttamente dimostrato che il fatto materiale addebitato al lavoratore, tanto grave da giustificare il licenziamento, in realtà non sussiste, quest'ultimo potrà essere reintegrato, altrimenti egli avrà diritto solo al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro, e non superiore a ventiquattro mensilità;

tale disposizione presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale;

anzitutto appare necessario precisare cosa intenda il legislatore delegato quando stabilisce che « l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore » debba essere « direttamente dimostrata ». Non si comprende infatti cosa possa avvenire nel caso in cui nel corso del processo si pervenga indirettamente a dimostrare che il fatto contestato non sussiste;

nell'ordinamento italiano esistono le prove dirette e quelle indirette, le prime idonee a dimostrare immediatamente un fatto senza alcuna operazione logica, le seconde, viceversa, sono gli indizi, sulla base dei quali opera la « presunzione semplice ». L'articolo 2727 del codice civile dispone che « le presunzioni sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto », che si aggiungono all'interpretazione degli indizi come presunzioni « gravi, precise e concordanti » ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile;

ulteriore problema è costituito dalla impossibilità per il giudice di una valutazione secondo equità, in ordine alla sproporzione del licenziamento rispetto ad altre sanzioni conservative quali il richiamo, la multa o la sospensione;

la « proporzionalità » delle sanzioni, infatti, è un principio direttamente desumibile dall'articolo 2106 del codice civile per cui l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve avvenire « secondo la gravità dell'infrazione »;

volendo applicare letteralmente la disposizione di cui allo schema di decreto in esame, sembrerebbe non aver diritto alla reintegrazione, ad esempio, il lavoratore cui verrà contestato il ritardo sul luogo di lavoro anche di solo un minuto. Infatti, sebbene la sanzione sia evidentemente sproporzionata rispetto all'addebito, il giudice non potrà applicare il principio, costituzionalmente orientato, dell'equità e proporzionalità, ma, accertato il ritardo, potrà, al massimo, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità;

in tal modo, tuttavia, la sanzione risulterà arbitraria e irragionevole;

la disposizione in esame, ignora come, almeno nei licenziamenti per giusta causa, il fatto materiale imputabile di per sé, non giustifichi il recesso, ma vada analizzato ed interpretato alla luce di criteri soggettivi ed oggettivi che devono

accertare l'irrimediabile frattura del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore;

in particolare, come ha recentemente ricordato la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1459/2011), ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento per giusta causa, è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, e alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da far venir meno, la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;

l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;

l'ambito di applicazione della reintegrazione, peraltro, viene ulteriormente ristretto, non potendo applicarsi nel caso della cosiddetta sproporzionalità qualificata, integrata nell'ipotesi in cui, per il medesimo fatto, il contratto collettivo preveda una sanzione disciplinare solamente conservativa. L'attuale formulazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che, qualora il fatto contestato e posto alla base del licenziamento sussista, ma il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria preveda sanzioni di tipo conservativo, il datore di lavoro debba reintegrare il dipendente;

considerato, infine, che:

l'articolo 10 dello schema di decreto in esame disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo, nel senso di una riduzione dell'area della tutela reale e, contemporaneamente, di un ampliamento dell'area della tutela obbligatoria;

in particolare, la disposizione prevede l'applicazione della tutela reale nel solo caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza l'osservanza della forma scritta e l'applicazione della tutela obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 1, nel caso di violazione delle disposizioni relative alla procedura sindacale e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;

per quanto riguarda tale previsione, è alquanto dubbio che l'espressione « licenziamenti economici », contenuta nella disposizione di delega, possa ritenersi riferibile anche i licenziamenti collettivi. Si è dunque in presenza di un chiaro eccesso di delega che configura una violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

peraltro, deve considerarsi che, nel corso della discussione svoltasi in ambito parlamentare in occasione dell'approvazione della legge delega, si è sempre considerato che l'esclusione, per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dell'applicazione di sanzioni di tipo conservativo per i licenziamenti economici, si riferisse alle sole fattispecie relative a licenziamenti individuali, non essendo in discussione la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

anche al di là di tali considerazioni, appare tuttavia come l'effetto delle nuove disposizioni sia tutt'altro che ragionevole rischiando, al contrario, di determinare disparità di trattamento e situazioni di difficile gestione: in un'azienda con più di quindici dipendenti che effettui licenziamenti collettivi che riguardino tanto lavoratori già in servizio quanto lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge n. 223 del 1991, si creerebbe la paradossale situazione per la quale i vecchi assunti sarebbero reintegrati, mentre ai nuovi assunti sarebbe riconosciuta solo una tutela indennitaria;

sostenere che la facilità di licenziamento stimoli l'impresa ad attivare assunzioni stabili è un principio sconfessato

dal ricorso massivo a contratti precari proprio in quelle realtà produttive sotto i quindici dipendenti ove l'articolo 18 non è stato mai applicato, così come sconfessabile è il sostenere che tali misure possano ovviare alla perdurante assenza di cospicui investimenti nel bel paese da parte di investitori stranieri;

poca trasparenza, difficoltà nel reperire informazioni, asimmetria nel livello e nella facilità d'accesso consentita allo Stato e ai suoi organi amministrativi rispetto a quella dei normali cittadini, malagiustizia, carenze infrastrutturali, sono questi gli elementi che influenzano in maniera rilevante le decisioni delle aziende straniere che vogliono investire in Italia, non altri;

la dovuta adesione ai principi costituzionali di tutela del lavoro, seppur nell'ambito di un itinerario di riforma della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non può non avere il fine di promuovere per ciascun cittadino la continuità della sussistenza di un posto di lavoro e individuando le doverose garanzie e gli opportuni temperamenti per i casi in cui si renda necessario adottare i licenziamenti; tale traccia è completamente assente nel provvedimento in esame;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Tripiedi, Ciprini, Cominardi,
Chimienti, Lombardi, Dal-
l'Osso ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. (Atto n. 134)

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI PIZZOLANTE E BOSCO**

La XI Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (atto n. 134);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

« Pizzolante, Bosco ».

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 135);

rilevato con favore che il provvedimento, nel rimodulare la disciplina dell'ASpI e della mini-ASpI, individua requisiti per l'accesso alla NASpI meno stringenti di quelli previsti a legislazione vigente per il riconoscimento dell'ASpI;

osservato, in particolare, che, secondo i dati riportati nella relazione tecnica allegata allo schema in esame, per effetto delle innovazioni introdotte dal provvedimento, il numero dei soggetti che presentano requisiti utili ai fini della percezione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego aumenterebbe dal 96 al 97,2 per cento del totale dei lavoratori assicurati e crescerebbe sensibilmente la frequenza nell'accesso a detta prestazione;

valutato che la previsione di uno strumento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria di carattere tendenzialmente universale assume particolare rilievo nel quadro di progressiva ridefinizione dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali;

giudicate, altresì con favore le disposizioni concernenti l'istituzione, in via sperimentale di un nuovo trattamento di

sostegno al reddito destinato ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione, che presenta caratteristiche ispirate a quelle della NASpI e richiede il possesso di requisiti inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per l'accesso alla indennità *una tantum* di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerata positivamente l'introduzione, ancorché in via sperimentale, di un assegno di disoccupazione, che assicura, al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, una prestazione di carattere assistenziale per i lavoratori in condizioni di maggior bisogno che non abbiano trovato una nuova occupazione;

segnalata, con riferimento all'articolo 14, l'opportunità di evitare il rinvio all'applicazione di altre disposizioni « in quanto compatibili », in linea con le raccomandazioni in materia di formulazione tecnica dei testi legislativi;

considerato che l'articolo 15 dello schema dà parzialmente attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, relativo all'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al loro superamento, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento

dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e la previsione, prima dell'entrata a regime, di un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 15 può considerarsi esaustiva della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 nella misura in cui essa si intenda riferita ad una fase di sperimentazione a risorse definite da esaurirsi all'atto del superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

ritenuto che, anche al fine di corrispondere al criterio direttivo della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014, sia opportuno assicurare l'estensione della DIS-COLL fino al superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

osservato che l'articolo 15, comma 15, e l'articolo 16, comma 8, rinviano, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione a periodi successivi a quelli considerati nel provvedimento delle disposizioni in materia di DIS-COLL e di ASDI, a stanziamenti previsti da successivi provvedimenti legislativi che rendano disponibili le occorrenti risorse finanziarie, richiamando in particolare quelle derivanti dai decreti legislativi di cui alla legge n. 183 del 2014;

segnalato che, nella relazione approvata dalla Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, si è evidenziata l'esigenza che, nel corso del presente esercizio, fosse effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e fosse garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti;

rilevato che, per effetto del provvedimento in esame e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 134), si determina un consistente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in materia di lavoro;

considerato, pertanto, essenziale individuare già nel corso dell'anno 2015 le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 15, fino al superamento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e all'articolo 16, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri 3 e 5;

evidenziato che l'articolo 17, comma 2, riconosce ai lavoratori illegittimamente licenziati il diritto a ricevere un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, mentre il comma 1 del medesimo articolo 17 prevede uno stanziamento limitato a 50 milioni di euro nell'anno 2015 e a 20 milioni di euro nell'anno 2016;

rilevato che, in assenza di un rifinanziamento della misura ad opera di uno dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5, del provvedimento, tale diritto avrebbe nel 2016 una portata assai più limitata di quella riconosciuta nell'anno 2015, mentre nell'anno 2017 sarebbe sostanzialmente privo di effettività;

evidenziato, altresì, che la piena operatività del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17 è subordinata all'adozione di un ulteriore decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, che dovrà regolamentare la definizione del profilo personale di occupabilità dei lavoratori, i diritti

e i doveri connessi alla stipula dei contratti di ricollocazione tra lavoratori e agenzie per il lavoro, l'ammontare del *voucher*, nonché il risultato occupazionale che l'agenzia deve conseguire per incassare il medesimo *voucher*;

segnalata l'esigenza di recepire il contenuto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

all'articolo 11, comma 1, alinea, premettere le parole: Ferme restando le sanzioni previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera *b*).

all'articolo 16, comma 6, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. – (Contratto di ricollocazione).
– 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato per l'anno 2015 di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma, lettera *u*), della

legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

a) il diritto del soggetto a un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto di incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale in caso di:

a) mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4;

b) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro;

c) perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'esigenza di individuare le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della contribuzione figurativa, senza limiti di retribuzione, nei casi di fruizione della NASpI e della DIS-COLL, anche al fine di garantire adeguati trattamenti pensionistici grazie alla creazione di montanti contributivi più rilevanti e meno frammentati;

valuti il Governo l'esigenza di introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 che tengano conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego

con riferimento ai criteri di calcolo della durata della NASpI di cui all'articolo 5, valuti il Governo l'esigenza di garantire adeguate tutele per i lavoratori con età anagrafica più elevata che negli anni considerati ai fini della determinazione della durata del trattamento abbiano avuto una carriera contributiva discontinua, tenuto conto delle maggiori difficoltà esistenti ai fini di una loro ricollocazione;

con riferimento all'attuazione del principio di condizionalità ai fini dell'erogazione della NASpI, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel decreto di cui all'articolo 7, comma 3, che nell'ambito dei percorsi di riqualificazione professionale sia favorito il conseguimento, da parte dei lavoratori interessati, di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale, nonché di certificati e diplomi di specializzazione tecnica superiore, anche mediante il riconoscimento di specifici crediti formativi;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 16, comma 1, che, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, l'ASDI sia riconosciuta anche a quanti nell'anno 2015 abbiano completato la fruizione dell'ASpI per la sua intera durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

valuti il Governo l'opportunità di rivedere i criteri di determinazione dell'ammontare dell'ASDI, individuati dall'articolo 16, comma 3, al fine di stabilire, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, un importo in valore assoluto dell'assegno, correlato all'esigenza di garantire un livello di vita decoroso, escludendo un rapporto diretto tra l'ammontare della prestazione e quello dell'ultima indennità NASpI percepita;

con riferimento alla formulazione del provvedimento valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere che il decreto di cui all'articolo 7, comma 3, individui le sanzioni anche per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 7;

b) fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, ai fini della corresponsione della NASpI nella misura di cui all'articolo 4, non solo al personale artistico, ma al personale artistico, teatrale e cinematografico;

fico, in conformità alla disciplina prevista a legislazione vigente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2, 38 e 69, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) individuare in modo puntuale, all'articolo 14, le disposizioni in materia di ASpI che permangono applicabili alla NASpI, anche al fine di agevolare la ricostruzione della nuova disciplina ed escludere incertezze nella sua applicazione, assicurando in particolare che:

1) l'ASpI continui ad essere riconosciuta fino al termine dell'anno 2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI continuino a essere considerate equivalenti alla perdita involontaria dell'occupazione le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelle avvenute per giusta causa;

d) rivedere le disposizioni dell'articolo 15, che introducono, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015, una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di assicurare un loro migliore coordinamento con la disciplina prevista a legislazione

vigente dall'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilendo in particolare che:

1) al primo periodo del comma 13, sia stabilito che i soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fruiscano esclusivamente delle prestazioni dell'articolo 15 per gli eventi di disoccupazione relativi all'anno 2015 e non solamente fino al 31 dicembre 2015;

2) al secondo periodo del comma 13, vengano fatti salvi anche i diritti maturati in base alla legislazione vigente in relazione a eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014;

e) rivedere le ipotesi di decadenza dalla DIS-COLL previste dall'articolo 15, al fine di renderle omogenee a quelle previste, con riferimento alla NASpI, dall'articolo 11;

f) precisare che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, relative all'individuazione dei beneficiari del nuovo assegno di disoccupazione, si riferiscano al periodo di sperimentazione di cui al comma 1, anziché al primo anno di applicazione della nuova normativa;

g) chiarire che il decreto legislativo in materia di politiche attive per l'impiego assicurati, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, che la remunerazione delle agenzie per il lavoro sulla base del risultato ottenuto, di cui all'articolo 17, sia corrisposta in presenza dell'effettivo inserimento per un congruo periodo del lavoratore ricollocato.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135)

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI AIRAUDO E PLACIDO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 135);

premesso che la legge n. 183 del 2014 (Jobs Act) stabilisce che il Governo adotti uno o più decreti legislativi «allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro». I decreti legislativi devono tenere conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

valutato che per l'attuazione della delega la legge reca principi e criteri direttivi divisi in due punti, a) e b), il primo dedicato al sostegno al reddito in costanza di lavoro, il secondo alla disoccupazione involontaria. Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere reca interventi solo per la disoccupazione involontaria. La scelta di intervenire con due diversi decreti legislativi non contestuali è di per sé motivo di preoccupazione;

considerato che il sistema di ammortizzatori sociali che è stato ridisegnato dallo schema di decreto legislativo esaminato manca di qualsiasi raccordo con la parte relativa alle misure di sostegno al reddito in costanza di lavoro, che al momento sono state ridotte e non sembra che l'intenzione del Governo sia quella di andarle a rafforzare. Tale situazione finirà con il determinare una diminuzione complessiva delle tutele in favore dei lavoratori che incolpevolmente abbiano perduto il posto del lavoro. Infatti la CIG in deroga è già stata dimezzata, l'indennità di mobilità cessa con il 2016, con il contratto a tutele crescenti il licenziamento diventa di fatto libero, i contratti di solidarietà di tipo B, quei contratti cioè che riguardano le imprese con meno di 15 dipendenti o che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, non sono stati rifinanziati, l'indennità dei contratti di solidarietà di tipo A è stata ridotta, la CIG straordinaria resta applicabile per le sole ristrutturazioni e quindi diventa irrilevante. A tale proposito, è sufficiente guardare ai dati del rapporto 2014 sulla cassa integrazione dell'Osservatorio CIG della CGIL Nazionale. Il bilancio del 2014 della cassa integrazione straordinaria conferma la tendenza in aumento (+16,91 per cento) sullo stesso periodo del 2013. Tuttavia diminuiscono le domande di ristrutturazione aziendale (202 per un -7,34 per cento) come quelle di riorganizzazione aziendale (231 per un -6,85

per cento). Nello studio della CGIL si osserva che « gli interventi che prevedono percorsi di reinvestimento e rinnovamento strutturale delle aziende continuano ad essere irrilevanti, pari al 5,42 per cento del totale dei decreti (erano il 6,81 per cento nel 2013) »;

evidenziato che la principale novità dello schema di decreto delegato è l'introduzione della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione) e della DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto), che sostituiranno le indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, a distanza di poco più di due anni dalla loro introduzione da parte della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro). In tal modo si intenderebbe procedere all'azzeramento di esperienze che spesso hanno prodotto confusione nella loro applicazione, ma solo parzialmente e senza realizzare quella riforma universale degli ammortizzatori sociali di cui il mondo del lavoro e i lavoratori hanno necessità;

valutato che l'articolo 14 opera un generico rinvio alle disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili, senza meglio specificare quali siano le norme effettivamente applicabili. Inoltre, lo schema di decreto legislativo non procede all'abrogazione di alcuna precedente disposizione: il combinato disposto di queste due circostanze determinerà una sicura situazione di incertezza applicativa che porterà a forti disagi per i lavoratori e ulteriori ritardi nell'erogazione delle indennità rispetto a quanto accade già oggi;

osservato che la NASpI, poi, non rappresenta una forma di tutela universale nei confronti della disoccupazione, né il decreto complessivamente assolve alla funzione di rendere le misure veramente universali. In particolare per i lavoratori e le lavoratrici parasubordinati si rimarcano notevoli differenze, sia per requisiti che per durata, rispetto ai lavoratori subordinati. Aver limitato il sostegno per i colla-

boratori coordinati e continuativi al mero superamento della « legge Fornero » che prevedeva una indennità *una tantum* collegata ad una eventuale disponibilità finanziaria per il solo collaboratore a progetto in regime di mono-committenza e con precise condizioni di reddito e contrazione di lavoro è del tutto inadeguato e non corrispondente al contenuto della delega;

considerato che lo schema di decreto legislativo non contiene una vera riforma degli ammortizzatori sociali, che introduca un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall'anzianità contributiva e assicurativa; per realizzare tale indispensabile e indifferibile riforma è necessario ispirarsi al reddito minimo garantito, al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione;

tenuto conto che la tutela universalistica nei confronti della disoccupazione deve essere finalizzata a garantire la dignità della persona e a favorire il contrasto alla marginalità, rafforzando le politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro: niente di tutto ciò è presente nello schema di decreto legislativo, nel quale non solo non si fa alcun riferimento al reperimento di maggiori risorse finanziarie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non si provvede ad incrementare le irrisorie risorse a favore delle politiche attive del lavoro;

preso atto che la spesa sostenuta nel 2011 per le politiche attive è pari solo all'1,8 per cento del totale degli stanziamenti per le politiche del lavoro nel loro complesso (pari allo 0,03 per cento del PIL nel 2011, sceso ulteriormente allo 0,025 nel 2012), del tutto fuori misura rispetto alla media dell'UE a 28 (11,2 per cento) e alla Germania (19,2 per cento). Parliamo di una spesa circa 5 volte inferiore alla

media dell'Unione europea e 11 volte inferiore alla Germania (se noi spendiamo 500 milioni di euro, la Germania spende 5 miliardi). La spesa per i servizi per il lavoro è quasi del tutto assorbita dai costi dei Centri per l'impiego. Tuttavia, nei nostri centri per l'impiego lavorano in tutto circa 8.600 persone, di cui 1.500 precari, mentre in Germania sono 110.000 i dipendenti pubblici che lavorano nell'agenzia del lavoro. Questi numeri devono far riflettere sul fatto che i Governi italiani, e quello Renzi tra essi, non fanno nulla per le politiche attive del lavoro, nonostante ci sia un grande problema di ricollocazione dei lavoratori e di sostegno ai lavoratori discontinui. Per il processo di riqualificazione, formazione, orientamento, bilancio delle competenze, presa in carico servono risorse umane e investimenti che non c'erano nel *Jobs Act* e non ci sono nel decreto attuativo esaminato;

considerato che, solo per il 2015, a fronte di una spesa complessiva di 2.200 milioni di euro destinati alle politiche passive è prevista una spesa di soli 50 milioni per il contratto di ricollocazione. Il contratto di collocazione – presente nello schema di decreto – è stato configurato come una prestazione puramente accessoria, collegata alle fattispecie del licenziamento illegittimo per motivi oggettivi o collettivi. Con tale configurazione, l'unica misura di politica attiva capace di imporre una condizionalità positiva per affermare il diritto alla riattivazione attraverso reali percorsi di riqualificazioni e reimpiego, si risolve nella somministrazione di un *voucher*. Il contratto di collocazione va riscritto come misura generalizzata di politica attiva per tutti i lavoratori che perdono il lavoro, che rappresenti un vero « contratto » tra il centro per l'impiego e il lavoratore licenziato (tutti i licenziamenti senza giusta causa e quelli collettivi) e non una mera prestazione accessoria (*voucher*) e va prevista l'introduzione di una corresponsabilità e partecipazione nel placement del lavoratore anche dell'impresa che lo licenzi, come sostegno alle politiche di *workfare*;

osservato che il provvedimento non presenta un'estensione tale da superare i limiti della vecchia mini-ASpI, tant'è che per i lavoratori stagionali il nuovo meccanismo risulta penalizzante;

valutato che il diritto alla NASpI viene riconosciuto a fronte di risoluzione consensuale, ove la stessa avvenga nell'ambito delle procedure per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, mentre ingiustificatamente non è riconosciuta nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro concordata nel rispetto di accordi collettivi stipulati nell'ambito di procedure finalizzate alla riduzione dei livelli occupazionali qualora sia previsto l'intervento di prestazioni a sostegno del reddito, ivi comprese quelle a carico dei fondi di solidarietà;

rilevato che l'importo della NASpI nel 2015 verrà decurtato progressivamente del 3 per cento mensile a partire dal quinto mese l'importo. Nel 2016, invece, la decurtazione viene anticipata al quarto mese. La decurtazione dell'indennità in caso di disoccupazione involontaria è una ingiustizia sorretta dall'idea che quando il lavoratore permanga nella situazione di inoccupato per più mesi la responsabilità sia sua o anche sua. La decurtazione contrasta con l'articolo 38 della Costituzione che richiede di assicurare i mezzi adeguati al lavoratore in caso di disoccupazione involontaria. Inoltre, l'aver previsto che già dopo 3 mesi di fruizione si introduca una penalizzazione mensile del 3 per cento non tiene conto delle reali e attuali disagiate condizioni occupazionali e sociali e ciò tanto più vista la conferma del permanere di tali circostanze per altri due anni, come previsto dallo stesso Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (disoccupazione che rimane sopra il 12 per cento fino a fine 2016). La decurtazione va eliminata;

tenuto conto che l'articolo 5 precisa che la NASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate negli ultimi 4 anni. Quindi,

al massimo, si potrà percepire l'indennità per 24 mesi, ma questo solo fino al 2016. Invece, a partire dal 2017, l'indennità potrà essere percepita al massimo per 78 settimane (quasi 18 mesi). Non aver tenuto conto nel calcolo della durata dell'indennità dell'età anagrafica del soggetto espone a maggior rischio sociale persone con maggiori difficoltà di ricollocazione. Considerata l'aumento dell'età pensionistica prodotto dalla « manovra » Fornero, la situazione – già difficile per gli ultracinquantenni – sarà drammatica per il reinserimento lavorativo degli ultra-sessantenni che perdano il lavoro. Per tale gruppo di lavoratori andrebbero stabilito un aumento della durata della NASpI, rispetto ai 24 mesi o alle 78 settimane. In generale, per le stesse ragioni esposte al punto precedente (situazione sociale e disoccupazione sopra il 12 per cento fino a fine 2016) la NASpI andrebbe estesa per tutti almeno fino a 24 mesi anche per il 2017;

considerato che, sebbene sia stato introdotto il calcolo settimanale o in alternativa in giornate ai fini dell'accesso alla NASpI, il computo dei periodi di fruizione continua a fare riferimento alle settimane lavorative;

preso atto che, per quanto concerne la « contribuzione figurativa », l'aver fissato un tetto per la NASpI oltre il quale non viene riconosciuta e averla esclusa per la DIS-COLL e l'ASDI, rappresenta una pesante penalizzazione per il futuro pre-

videnziale dei lavoratori con un sistema totalmente contributivo in cui gli eventi di disoccupazione sono ricorrenti. Con riferimento al tetto introdotto per la NASpI, il riferimento deve essere l'intera retribuzione in quanto ai lavoratori la cui pensione è soggetta al regime di calcolo contributivo ne consegue un abbassamento del montante sul quale calcolare l'ammontare della prestazione pensionistica e di seguito una perdita economica. Per evitare che ciò accada, non è sufficiente il meccanismo di « neutralizzazione » previsto dall'articolo 12. In più, il tetto individuato (1,4 volte l'indennità NASpI) è decisamente basso e colpisce soprattutto i lavoratori della fascia medio-bassa. Se anche si volesse immaginare l'introduzione di un tetto, questo dovrebbe essere fissato ben più in alto;

rilevato che l'ASDI è una misura del tutto inadeguata. Viene erogata per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita e, comunque in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale. Il riferimento alla quota dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro mensili, circa 5.800 annui, comporta che chi ne usufruirà sarà al di sotto del livello della soglia di povertà relativa, dati ISTAT, che per il 2014 è pari a 7.200 euro,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Airaudo, Placido ».

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135)

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI PRATAVIERA E FEDRIGA**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali (Atto Governo n.135), che consta di diciotto articoli, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numeri da 1 a 5, della legge n. 183 del 2014;

preso atto del contenuto dello schema, che prevede l'entrata in vigore del nuovo ammortizzatore sociale, cosiddetto NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), in sostituzione delle vigenti ASpI e mini-ASpI, della DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori) e dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione) in luogo della vigente indennità di disoccupazione;

ritenuti tutti questi nuovi acronimi più *catchword* elettorali che effettive e concrete rivoluzioni delle forme di sostegno al reddito, salvo prevedere una *reformatio in peius*;

valutato in particolare l'articolo 4 del provvedimento in materia di calcolo e misura della NASpI, ai sensi del quale l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 ed è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

considerato, poi, che l'articolo 5 prevede che la NASpI venga corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni;

constatato, dunque, che tali disposizioni confermano i timori denunciati dalla Lega Nord in sede di approvazione della legge delega, ovvero che i nuovi trattamenti offrono prestazioni al ribasso rispetto a quelli previgenti e non sono adeguatamente rapportati al costo della vita;

tenuto conto che l'introduzione nel nostro ordinamento della DIS-COLL si applica ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, mantenendo l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per gli eventi verificatisi entro il 2013 e non chiarendo quale copertura si preveda per i casi di disoccupazione relativi al 2014;

preso atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 il sostegno economico dell'ASDI non potrà essere erogato qualora fossero esaurite le risorse del Fondo *ad hoc* e che in virtù del successivo comma 7, il beneficio è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico delle domande e, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande;

ricordato che già in sede di esame della legge di stabilità del 2015 tutte le

forze politiche hanno denunciato insufficienza degli stanziamenti ivi previsti per i nuovi ammortizzatori, pari a 2,2 miliardi di euro per gli anni 2015 e 2016 e 2 miliardi di euro a partire dal 2017;

ricordato, infatti, che, secondo i dati INPS, il costo degli ammortizzatori so-

ciali nel 2013 è stato di 7,5 miliardi di euro;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Prativiera, Fedriga ».

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI E DALL'OSSO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 135);

rilevato che:

a decorrere dal 1° maggio 2015 sarà istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), un'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015;

la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; e che possano far valere 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

l'erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:

a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000;

b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;

alla luce di quanto sopra appare evidente la necessità di apportare significative modifiche *in melius* rispetto al tetto previsto per la contribuzione figurativa e, soprattutto, rimediare al grave errore di fissare a 18 mesi la durata massima, già a partire dal 2017, anno in cui verrà definitivamente cancellata l'indennità di mobilità;

ulteriori perplessità suscita la previsione contenuta all'articolo 3, comma 1

lettera c), che introduce tra i requisiti necessari per accedere alla prestazione in NASPI, un periodo pari a 30 giornate di « lavoro effettivo »;

tale previsione rischia di escludere i lavoratori provenienti da un periodo di cassa integrazione al termine del quale siano destinatari di un provvedimento di licenziamento;

molti aspetti critici sul tema degli ammortizzatori sono dovuti anche dalle scelte compiute con la legge di stabilità 2015 con particolare riguardo alla contraddittoria scelta di non stanziare risorse aggiuntive per le diverse tipologie di contratti di solidarietà, e alla eliminazione delle risorse destinate alla integrazione degli interventi di fondi ed enti bilaterali in presenza di una sospensione temporanea del lavoro;

dal punto di vista finanziario va rilevato che il totale degli oneri del provvedimento, indicato nell'articolo 18, ammonta, in termini di saldo netto da finanziare, a 869 milioni di euro nel 2015, al netto di 114 milioni di euro già stanziati per i Co.co.co che vengono destinati alle finalità del presente schema di decreto, a 1.774 milioni di euro nel 2016, a 1.902 milioni di euro nel 2017, a 1.794 milioni di euro nel 2018, a 1.707 milioni di euro nel 2019, a 1.706 milioni di euro nel 2020, a 1.709 milioni di euro nel 2021, a 1.712 milioni di euro nel 2022, a 1.715 milioni di euro nel 2023 e a 1.718 milioni di euro nel 2024;

ai suddetti oneri si provvede mediante le risorse che con il comma 107 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2005 sono state stanziare nell'ambito di un apposito Fondo con dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni a decorrere dal 2017, istituito per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali;

dalla relazione tecnica allegata al provvedimento si desume che i calcoli degli oneri presunti si basano sui dati dei beneficiari della ASPI nel 2013 a cui sono

stati aggiunti le maggiori numerosità presunte pari a 100.000 nuovi beneficiari;

nella relazione tecnica per l'anno 2015 si prevede che il nuovo istituto possa coprire con il sussidio 1.540.000 soggetti, assumendo come tasso di disoccupazione pari al 13 per cento;

è interessante confrontare il numero dei beneficiari previsti con il numero dei disoccupati, che l'ISTAT calcola essere a dicembre 2014 pari a 3.322.000 unità.

per il 2016 detto numero verrà adeguato in base alla variazione del tasso di disoccupazione previsto nel DEF 2014.

nell'anno 2013 i beneficiari sono stati 1.360.397;

nel 2017, anno in cui il nuovo istituto è esteso anche ai soggetti della *ex* mobilità, già fruitori dell'ASPI, la platea dei beneficiari aumenta, ma il maggior numero di nuovi entrati è compensato dalla riduzione a 18 mesi della prestazione, che attenua l'onere finanziario.

nell'ambito degli oneri totali individuati, sono compresi anche quelli connessi alla richiesta di liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità, come previsto la nota tecnica depositata dal Governo durante l'*iter* al Senato.

si evidenzia che, nel caso di un numero superiore a quello prevedibile di richieste di anticipazioni, gli effetti non considerati dal Governo potrebbero, al contrario, provocare una accelerazione consistente di spesa, come rileva la documentazione predisposta dagli uffici della Camera;

l'anticipazione delle indennità, come prevista dalla legge n. 92 del 2012 era finanziata nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio di riferimento;

per quanto riguarda l'eventuale estensione dopo il 2015 della indennità DIS-COLL, di cui all'articolo 15, il Servizio Bilancio dello Stato della Camera rileva l'opportunità di chiedere chiarimenti al

Governo in merito al comma 15, che per la copertura degli oneri, oltre agli stanziamenti da adottare con successivi provvedimenti, fa riferimento alle risorse derivanti dai decreti legislativi di cui alla legge delega n. 183 del 2014, senza specificare a quali specifici criteri di delega ci si riferisca;

inoltre, il medesimo comma dispone « l'eventuale estensione » senza specificare la platea dei beneficiari per gli anni successivi al 2015, quindi, nel caso fossero i medesimi, è necessario inserire « ai soggetti di cui al presente articolo »;

per l'assegno di disoccupazione, previsto dall'articolo 16, sono stanziati 200 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016, risorse iscritte in apposito Fondo creato presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

l'assegno verrà erogato nei limiti dei suddetti stanziamenti, fino ad esaurimento risorse;

anche in questo caso il comma 8 dell'articolo 16, che prevede una possibile estensione dell'assegno anche dopo il 2015, in merito alla copertura fa riferimento alle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega, senza specificare di quali decreti si tratti;

medesima osservazione è riferibile anche all'istituto del contratto di ricollocazione, di cui all'articolo 17, nel caso di estensione agli anni successivi al 2015;

il questo caso, la norma per il 2015 stanziava un limite di spesa di 32 milioni di euro a valere sulle risorse versate dai datori di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato;

preso atto che il Servizio Bilancio dello Stato della Camera rileva che in sede di relazione tecnica non vengono indicati i parametri per quantificare gli oneri. Peraltro, il principio del limite di spesa mal si concilia con il qualificare come « diritti » i *voucher* da spendere presso le agenzie per il lavoro;

quanto sopra esposto non assume mero valore descrittivo di una nuova situazione giuridica, ma è utile a mettere in luce il farraginoso e caotico tentativo dell'Esecutivo di sostenere il reddito dei lavoratori attraverso modalità che devono evidentemente considerarsi superate; infatti, per quanto presenti, i miglioramenti al regime delle assicurazioni sociali per l'impiego, non colgono l'effettivo bisogno di un radicale mutamento di tendenza nelle prospettive di *welfare* del nostro paese, ancor più viste alla luce dell'attuale congiuntura economica;

occorre prendere coscienza che, con la detta congiuntura nonché il persistente stato di crisi finanziaria, risulterà — come peraltro già risulta — estremamente complicato creare lavoro stabile e garantito per tutti;

la conseguenza di tutto ciò è una progressiva ed irreversibile esclusione di tanti dal tessuto sociale e dunque un depauperamento generale della società, una perdita progressiva di inclusione e di comunità il cui contraltare è un aumento del rischio sociale, della violenza, dell'insicurezza sociale, fonti di rabbia ed arroccamento individuale di alcuni privilegiati sulle proprie posizioni acquisite.

se mai ce ne fosse bisogno, la criticità della situazione attuale è confermata dai dati: nel primo decennio degli anni duemila l'Italia è risultata il paese dell'Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia; rispetto al picco toccato sei anni fa, il prodotto interno lordo italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL *pro capite* è diminuito del 10,4 per cento, pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i Paesi dell'area dell'euro;

le tabelle ISTAT sul secondo trimestre 2013 rilevano che sono circa 3 milioni i disoccupati e circa 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare; in ambito pensionistico si

rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1.000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3.000 euro;

nel 2013 sono quattro milioni i cittadini italiani che, per sfamarsi, sono costretti a chiedere aiuto, con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 4 per cento rispetto al 2010;

le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa sono 9.563.000, pari al 15,8 per cento della popolazione;

nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influenzando in modo significativamente negativo sulla produzione e sull'occupazione;

la contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione all'incremento dell'IVA le cui ricadute in termini annui comporteranno un aggravio per ogni famiglia di 207 euro pari allo 0,80 per cento di aumento del tasso di inflazione;

la riduzione della domanda interna è stata la determinante del calo dell'attività economica: in seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell'11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata pari al 7,8 per cento;

l'occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007;

alla luce di questi dati, si ritiene necessaria la semplificazione del *welfare* al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini, molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confron-

tare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

il pur ragionevole intento di estendere l'ASpI e migliorarla non assicura il radicale mutamento di tendenza che si rende necessario;

uno Stato, il cui scopo è prendersi cura dei cittadini che ne fanno parte, non deve lasciare nessuno indietro; quindi, in una prima fase, deve porre al centro della bussola politica un reddito minimo garantito per chiunque viva sotto la soglia di povertà relativa;

ogni cittadino deve poter contare su un reddito minimo indispensabile per vivere dignitosamente, sul diritto alla casa, al riscaldamento, al cibo, all'istruzione, all'informazione, su un reddito minimo utile ad ottenere un lavoro congruo, nel rispetto della formazione scolastica e delle competenze professionali acquisite.

è pertanto evidente che la NASpI o qualsivoglia idea di ammortizzatore sociale non universale riflette un modo di guardare al precariato come un problema sostanzialmente transitorio;

oggi, invece, il reddito deve essere considerato una preconditione della cittadinanza, uno strumento per affermare la pienezza della vita di una persona; riguarda anche i lavoratori che si trovano in difficoltà, ma è un diritto di tutti i cittadini.

ripristinare il diritto all'esistenza che passa attraverso il reddito di cittadinanza è una questione di cui non possiamo liberarci poiché nella società c'è più di qualcosa che non funziona; Dobbiamo pensare a una trasformazione radicale, proprio come accadde con lo Statuto dei lavoratori negli anni '70.

peraltro, in una delle sue carte fondative, l'Unione europea si impegna a riconoscere il diritto all'assistenza sociale e abitativa e a garantire un'esistenza dignitosa ai cittadini e c'è un'assonanza molto forte con uno dei più bei articoli

della nostra Costituzione, il 36; considerati insieme, questi articoli offrono una chiave per considerare il reddito fuori dalla prospettiva riduzionistica con la quale di solito viene considerata; diversamente dall'approccio del salario minimo, o di quello del « reddito di sopravvivenza », il reddito non può essere considerato solo come uno strumento di lotta contro la marginalità e l'esclusione sociale che non potrà che passare attraverso l'adozione del reddito di cittadinanza;

tenuto conto delle esplicitate considerazioni, si richiede un radicale mutamento di prospettiva politica e sociale e pertanto si ritengono inadeguate le misure adottate nel provvedimento in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Tripiedi, Ciprini, Cominardi,
Chimienti, Lombardi, Dal-
l'Osso »

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 2.200 del relatore</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	102

SEDE REFERENTE

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Ricorda, altresì, che nella seduta del 4 febbraio la relatrice Lenzi ha presentato l'emendamento 2.200 interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, al quale sono stati presentati 127 subemendamenti.

Dà, quindi, la parola alla relatrice e al Governo per l'espressione dei relativi pareri sui suddetti subemendamenti.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Beni 0.2.200.117 a condizione che sia riformulato riferendosi ai decreti di cui all'articolo 1. Invita quindi al ritiro dei

subemendamenti Rondini 0.2.200.1 e 0.2.200.2, Baroni 0.2.200.15 e Di Vita 0.2.200.16. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Grillo 0.2.200.18 e 0.2.200.24, Beni 0.2.200.120 e 0.2.200.121, Loreface 0.2.200.49 e Mantero 0.2.200.50. Esprime parere favorevole sul subemendamento Baroni 0.2.200.57 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la locuzione « disciplinare gli obblighi » anziché « definire la disciplina degli obblighi ». Esprime parere favorevole sul subemendamento Grillo 0.2.200.60 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere le parole « nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio »; invita pertanto a ritirare il subemendamento Di Vita 0.2.200.34 di analogo contenuto. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mantero 0.2.200.62 a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere la parola « periodica » dopo la parola « verifica » anziché dopo la parola « modalità ». Esprime parere favorevole sul subemendamento Capone 0.2.200.116 a condizione che sia riformulato utilizzando l'espressione « modalità e criteri ». Esprime parere favorevole sul subemendamento Nicchi 0.2.200.110 a condizione che sia riformulato utilizzando l'espressione « favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità ». Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Beni 0.2.200.127 e Baroni 0.2.200.75 e sul subemendamento Capone 0.2.200.115 a condizione che quest'ultimo sia riformulato utilizzando l'espressione « nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti ». Esprime parere favorevole sul subemendamento Giordano 0.2.200.89 a condizione che sia riformulato utilizzando l'espressione « di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definirne la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali ». Propone di accantonare i subemendamenti Mantero 0.2.200.80, Loreface 0.2.200.79, Baroni 0.2.200.81, Nicchi 0.2.200.111 e Mantero 0.2.200.92 per poter approfondire il tema dell'Autorità di vigilanza del Terzo settore. Esprime parere contrario sui restanti su-

bemendamenti, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 2.200.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sull'emendamento 2.200 della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive il subemendamento Beni 0.2.200.117 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Beni 0.2.200.117 come riformulato (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della nuova formulazione del subemendamento Beni 0.2.200.117 risultano preclusi i subemendamenti Rondini 0.2.200.1 e 0.2.200.2, Baroni 0.2.200.15 e Di Vita 0.2.200.16, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.2.200.17 e Mantero 0.2.200.20 ed approva il subemendamento Grillo 0.2.200.18 (*vedi allegato*). Respinge altresì il subemendamento Loreface 0.2.200.19.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive il subemendamento Beni 0.2.200.118 e lo ritira.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Baroni 0.2.200.21 al fine di privilegiare la dimensione della cittadinanza attiva rispetto all'iniziativa economica privata.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Giordano in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.2.200.21 facendo anche riferimento all'attuazione del dettato costituzionale.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osserva che la promozione della cittadinanza attiva trova spazio all'interno della lettera a)

dell'articolo 2, rilevando che in ogni caso permane una divergenza con i colleghi del Movimento 5 Stelle rispetto al ruolo dell'iniziativa economica privata senza finalità di lucro all'interno del Terzo settore.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.2.200.21

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.22, sottolineando che la promozione dell'iniziativa economica privata appare contraddittoria rispetto alle finalità che dovrebbero essere proprie del Terzo settore.

Ileana ARGENTIN (PD) rileva che l'iniziativa economica privata, pur senza scopo di lucro, rappresenta un fattore fondamentale per le attività del Terzo settore e che pertanto non sarebbe realistico e opportuno un approccio tendente a contenerne il ruolo.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che l'iniziativa economica privata appare utile in determinate situazioni ma ha avuto spesso effetti negativi e in ogni caso ritiene opportuno privilegiare gli aspetti legati alla partecipazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), citando a titolo esemplificativo l'utilizzo da parte del Policlinico Umberto I di Roma di 700 unità di personale infermieristico facenti capo a società cooperative, evidenzia i rischi di una privatizzazione dei servizi sociali ed invita pertanto a riflettere sulla questione.

Paola BINETTI (AP) ricorda che il caso richiamato dal collega Baroni è determinato dal blocco del *turnover* del personale sanitario pur osservando che un personale stabilizzato è in grado di offrire una migliore qualità del servizio prestato.

La Commissione respinge il subemendamento Di Vita 0.2.200.22.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Lore-fice 0.2.200.25, ribadendo che la promozione dell'iniziativa economica privata permette di fatto di lucrare sul disagio sociale.

Andrea CECCONI (M5S) evidenzia che in molte realtà, soprattutto nelle regioni del centro-nord del Paese, all'ombra del Terzo settore si sviluppano imprese di grandi dimensioni che usufruiscono di vantaggi fiscali, vincono facilmente i bandi pubblici e assicurano lauti stipendi ai loro dirigenti. Rileva che tale situazione presenta anche profili critici in relazione alle norme europee relative alla concorrenza.

Condivide l'opportunità di una riforma del Terzo settore da attuarsi, però, senza favorire l'iniziativa economica privata rispetto alla quale vi sono oltretutto scarse possibilità di controllo come dimostra anche il caso denominato « Mafia capitale ». In relazione alle osservazioni della collega Binetti, ribadisce l'inopportunità di impiegare in maniera massiccia personale alle dipendenze di società cooperative all'interno di strutture sanitarie pubbliche.

In conclusione, ringrazia la relatrice per la disponibilità ad accogliere alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo ma ribadisce la netta contrarietà al complesso del provvedimento, richiamando nuovamente anche le probabili violazioni della normativa europea.

Tea ALBINI (PD) invita a non confondere con il Terzo settore situazioni come quella richiamata dai colleghi del Movimento 5 Stelle in relazione al Policlinico Umberto I di Roma. Osserva che il tema potrà essere affrontato più opportunamente in relazione all'articolo 4 relativo all'impresa sociale.

Ileana ARGENTIN (PD) precisa che in molti casi le cooperative sociali offrono pari opportunità per lo svolgimento di un'attività lavorativa a persone in situazione di svantaggio, sottolineando che eventuali abusi vanno sicuramente contrastati.

Massimo Enrico BARONI (M5S) nel rilevare che il potere politico si mostra impotente nei confronti dell'uso distorto di strumenti afferenti al Terzo settore, ne stigmatizza i forti legami con il mondo della cooperazione.

La Commissione respinge il subemendamento Lorefice 0.2.200.25.

Marco RONDINI (LNA) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.2.200.7.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ritiene preferibile la formulazione della lettera b) recata dal suo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Rondini 0.2.200.7, Silvia Giordano 0.2.200.23 ed approva il subemendamento Grillo 0.2.200.24 (*vedi allegato*). La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Mantero 0.2.200.26.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.28, sottolineando che la tutela dei diritti umani, civili e sociali spetta in primo luogo alle istituzioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Di Vita 0.2.200.28 e Baroni 0.2.200.27.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Grillo 0.2.200.30.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Mantero, richiamando nuovamente il rischio di infrazioni rispetto alla normativa europea.

La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.2.200.30.

Matteo MANTERO (M5S) sottolinea l'importanza dell'approvazione del subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.29.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osserva che l'impiego dell'espressione « degli interessi » in luogo di « dei soggetti » trova corrispondenza del linguaggio giuridico adottato nel codice civile.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Silvia Giordano 0.2.200.29, Rondini 0.2.200.8 e Lorefice 0.2.200.31.

Marco RONDINI (LNA) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.200.3.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, il subemendamento Rondini 0.2.200.3, gli identici subemendamenti Rondini 0.2.200.4 e Mantero 0.2.200.32 e il subemendamento Rondini 0.2.200.5.

Matteo MANTERO (M5S), ritira, in qualità di cofirmatario, il subemendamento Di Vita 0.2.200.34.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Rondini 0.2.200.6, Baroni 0.2.200.33 e Silvia Giordano 0.2.200.35.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Nicchi 0.2.200.96, si intende che vi abbiano rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive il subemendamento Beni 0.2.200.119 e lo ritira.

Filippo FOSSATI (PD) illustra il suo subemendamento 0.2.200.112, richiamando l'attenzione dei colleghi sul rischio che con i decreti attuativi si introducono criteri troppo stretti in relazione alla situazione patrimoniale rispetto al regime della responsabilità limitata.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osservando che il collega Fossati pone un tema

complesso, lo invita a ritirare il suo subemendamento per poter approfondire la questione in altra sede.

Filippo FOSSATI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.112.

La Commissione respinge il subemendamento 0.2.200.36 Grillo.

Filippo FOSSATI (PD) illustra i suoi subemendamenti 0.2.200.113 e 0.2.200.114, invitando a non confondere i casi in cui associazioni svolgono prevalentemente attività commerciali con le situazioni in cui le attività economiche sono effettuate per promuovere una funzione sociale.

Donata LENZI (PD), *relatore*, sottolinea la necessità di assicurare le opportune garanzie ai soggetti terzi, sia fornitori che lavoratori, nel caso di associazioni e fondazioni che svolgono attività di tipo imprenditoriale caratterizzate da un fatturato elevato. Invita il collega Fossati a ritirare i suoi subemendamenti, ricordando anche di avere espresso un parere favorevole sul subemendamento Beni 0.2.200.120.

Filippo FOSSATI (PD) ritira i suoi subemendamenti 0.2.200.113 e 0.2.200.114.

La Commissione respinge il subemendamento 0.2.200.38 Mantero.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive il subemendamento Beni 0.2.200.120.

La Commissione approva il subemendamento Beni 0.2.200.120 (*vedi allegato*).

La Commissione respinge il subemendamento 0.2.200.37 Lorefice.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 16.10.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), del nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo: «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

Ricorda, altresì, che il parere potrà essere espresso nella seduta prevista per domani in quanto il provvedimento non è più calendarizzato in Assemblea.

Dà, quindi, la parola alla relatrice Amato per lo svolgimento della relazione.

Maria AMATO (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, adottati l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, nonché rilevanti norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto degli Emendamenti in esame.

Segnala che nella scorsa Legislatura il Parlamento aveva esaminato un disegno di legge del Governo per la ratifica degli emendamenti, ma dopo l'approvazione da parte del Senato il disegno di legge era

ancora in corso di esame da parte della Commissione Esteri della Camera al momento della fine della Legislatura.

La Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia dal 6 ottobre 1991.

Ricorda, poi, che gli Emendamenti furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità via via più sentita dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli Emendamenti approvati sono 14 e hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti. Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È altresì stata introdotta la definizione di « sabotaggio ».

Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio.

Fa presente che per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati parte devono rispettare un certo numero di Principi di protezione, fra i quali quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza, e quello della Autorità competente, istituita da ogni Stato parte per attuare il quadro giuridico e normativo, alla quale

sono conferite la facoltà, le competenze e le risorse finanziarie per garantire lo svolgimento delle sue funzioni.

È naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi. I reati previsti dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. I motivi politici dell'infrazione non possono essere causa di rifiuto dell'estradizione o dell'aiuto giudiziario.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 11 articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980.

L'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la « protezione fisica attiva » è la protezione fornita dalle forze dell'ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.

In ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, l'articolo 4, comma 1, individua le autorità competenti, ovvero: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero degli interni, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva. Tra le autorità competenti sono elencati anche il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente.

Il comma 2 individua i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame, che sono sostanzialmente compiti di controllo sulla protezione fisica passiva eseguiti dagli ispettori dell'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), di formulazione di pareri tecnici ai quat-

tro Dicasteri indicati al precedente comma 1, nonché compiti di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo comma 3 dell'articolo 10. Va segnalato che i compiti dell'ISPRA sono inquadrati nell'ambito della funzione sostitutiva dell'ISPRA dopo la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

L'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISPRA e di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.

L'articolo 6 sancisce la necessità per l' esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Sulla base dei piani di protezione fisica presentati dall' esercente il Ministero dell'interno stabilisce i livelli di protezione fisica attiva necessari, e, se del caso, autorizza il programma di trasporto dei materiali.

L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, restando comunque fermi gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi in caso di emergenza e sui comportamenti da mettere in atto.

L'articolo 8 del disegno di legge introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale.

In particolare, il comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo delitto di « attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari » e lo punisce con la reclusione da 2 a 6 anni. Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro, la pena è la reclusione da 4 a 12 anni.

Fa presente, poi, che la nuova fattispecie è inserita all'articolo 433-*bis*, ovvero subito dopo l'articolo 433 c.p. che, tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, punisce con la reclusione da uno a cinque anni gli attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.

Ricorda che il disegno di legge di ratifica della Convenzione presentato nella scorsa legislatura, e approvato in prima lettura dal Senato, prevedeva invece una integrazione alla rubrica e alla formulazione dell'articolo 433 c.p. Con l'inserimento di un ulteriore comma si prevedeva che « Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a otto anni ».

Ricorda, altresì, che in base al disegno di legge in commento, il delitto può essere commesso da « chiunque » (reato comune), consiste nell'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e presuppone che da tale condotta derivi un pericolo per la pubblica incolumità.

Fa presente che l'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 prevede che l'ISPRA formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività ai Ministeri competenti le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite. I commi 2 e 3 disciplinano i casi che danno luogo, rispettivamente, alla sospensione del provvedimento autorizzativo e alla revoca del medesimo. Infine, in base

al comma 4, nei provvedimenti di sospensione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate ove necessario le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.

Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sanzionano, tanto con previsione di illeciti penali quanto di illeciti amministrativi, l'uso non autorizzato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente. Ad oggi, si tratta di condotte riconducibili all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 (di ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari), che viene dunque abrogato dall'articolo 11.

L'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 prevede che chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la reclusione fino ad un anno.

L'articolo 10, comma 1, disciplina l'illecito penale, stabilendo che la condotta sia individuata nell'acquisto, ricezione, detenzione, cessione a terzi, utilizzazione, trasporto, importazione, esportazione, trasformazione, alienazione, dispersione nell'ambiente di materie nucleari di qualsiasi tipo senza autorizzazione dell'autorità competente. Il pericolo astratto per l'incolumità pubblica derivante dall'idoneità del materiale nucleare a cagionare la morte di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all'ambiente; La pena è fissata nella reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro. La pena

detentiva è identica a quella prevista per l'attentato alle installazioni nucleari; è aggiunta la multa.

Il comma 2 aggrava il reato quando il pericolo da astratto diviene concreto e riguarda un danno all'ambiente. In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro.

In particolare, si applica l'aggravante quando dalla condotta di cui al comma 1 deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero della flora o della fauna selvatica.

Fa presente, infine, che il comma 3 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare.

In conclusione, preannunciando una posizione favorevole sul provvedimento di ratifica, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alla III Commissione (Affari esteri), del disegno di legge C. 2674, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 ».

Dà, quindi, la parola alla relatrice Binetti per lo svolgimento della relazione.

Paola BINETTI (AP), *relatore*, ricorda che il presente disegno di legge riguarda la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e disporre l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 e firmata dall'Italia il 3 luglio 2007. L'obbligo di ratifica della Convenzione scaturisce dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 60/251 e dalle risoluzioni nn. 6/28, 8/8, 6/4 e 7/12 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

La Convenzione internazionale per la protezione delle persone dalle sparizioni forzate dispone adempimenti strettamente legati allo svolgimento delle attività giudiziarie processuali e procedurali, finalizzati ad assicurare il pieno rispetto dei principi contenuti nella Convenzione stessa (previsione di pene severe in caso di condanna, divieto di qualsiasi tipo di detenzione segreta, scrupolosa registrazione delle persone detenute in carcere e possibilità per i detenuti di accedere a un tribunale), che possono essere adeguatamente eseguiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ritiene, quindi, che le sparizioni forzate rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani, tanto più gravi in quanto poste in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato. Si tratta di una forma di violenza che sembra legittimata da un potere, costituito legittimamente, che compie però azioni che tali non sono. Sono interventi che attraverso l'arresto, la detenzione, il rapimento, privano della libertà le persone.

L'aspetto più problematico delle sparizioni forzate è quello che l'attuale disegno di legge cerca di definire all'articolo 1, comma 2: «l'arresto, la detenzione o il

rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo». Lo Stato mostra il suo lato oscuro, appare come interlocutore ostile, inaffidabile, sostanzialmente ingiusto, perché punisce e castiga senza offrire alternative al soggetto. Non solo lo priva della sua libertà, potendo ricorrere anche al rapimento, se lo ritenesse utile e necessario, ma soprattutto si rifiuta di dare informazioni sulla sua sorte, con l'esplicita intenzione di sottrarlo alla protezione della legge. Una condizione drammatica per la persona che scompare e non può contare né sull'aiuto dei suoi familiari né su quello delle istituzioni che dovrebbero tutelarla, perché sono loro stesse ad averne determinato la condizione che ne cancella identità e presenza.

Fa presente che nel 1992 l'Assemblea generale dell'Onu ha adottato una Dichiarazione sulle sparizioni forzate che, pur priva di carattere vincolante, ha rappresentato il primo documento internazionale specificamente rivolto a questo fenomeno. C'era però bisogno di uno strumento giuridico più potente, riconosciuto a livello internazionale. In tale contesto, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate si presenta come lo strumento giuridico più efficace per affrontare in maniera complessiva il fenomeno delle sparizioni, saldando così gli aspetti di diritto internazionale dei diritti umani con quelli di diritto umanitario e di diritto penale internazionale.

La mancanza di un meccanismo legislativo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni, ha rappresentato una grave lacuna nel diritto internazionale. Le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di

guerra, mentre le sparizioni forzate invece dovrebbero rientrare tra i « crimini contro l'umanità » individuati dall'articolo 7, dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998.

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. È il risultato dell'intensa attività di un Gruppo di lavoro costituito nel 2002 dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. Si trattava di elaborare uno strumento normativo di rango internazionale, capace di garantire protezione alle persone e azzerare il fenomeno delle sparizioni forzate.

Ricorda, poi, che l'Italia non solo ha partecipato attivamente al Gruppo di lavoro, ma ha sostenuto la risoluzione dell'Assemblea Generale, che ha adottato il testo approvandolo il 29 giugno 2006 su sollecitazione del Consiglio dei diritti umani, subentrato alla Commissione per i diritti dell'uomo. La Convenzione, firmata il 6 febbraio 2007 a Parigi, è entrata in vigore il 23 dicembre 2010.

L'anno successivo, il 24 novembre 2014, è stata sottoscritta da 94 Stati, tra cui l'Italia, e ratificata da 43 Paesi, di cui 8 membri dell'Unione europea.

La Convenzione difende il diritto della persona alla sicurezza, il diritto a non essere arbitrariamente privata della libertà personale e il diritto a non essere oggetto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In alcune circostanze le sparizioni forzate possono portare anche a violazioni del diritto alla vita, alla libertà di espressione, di religione e di associazione e il diritto alla non discriminazione.

Fa presente che la relazione illustrativa del disegno di legge in esame mette in evidenza come i primi casi di sparizioni forzate risalgano alla Seconda guerra mondiale: sono ben note le massicce deportazione degli ebrei a cavallo degli anni 40; ma è negli anni settanta ed ottanta del secolo scorso che tale pratica assume, in America Latina, carattere sistematico. Da allora però il fenomeno si è andato esten-

dendo e interessa anche Paesi non necessariamente sotto dittatura militare, come hanno documentato i report annuali del Gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani sulle sparizioni forzate, gruppo istituito nel 1980, con il compito di monitorare il fenomeno a livello planetario. L'ultimo rapporto, che risale al 4 agosto 2014, riguarda il periodo compreso tra novembre 2012 e maggio 2014, parla di 418 denunce di nuovi casi provenienti da 42 Paesi

Ritiene, quindi, che la ratifica della Convenzione, oltre a porre il nostro Paese in linea con i principali partner europei, costituirebbe la conferma dell'impegno italiano in questa materia, importante anche alla luce della nostra presenza nel Consiglio dei diritti umani e delle due raccomandazioni rivolte all'Italia da Francia e Cile durante la revisione periodica universale (*Universal Periodical Review*, UPR) del 2010. Tra le raccomandazioni, che Francia e Cile, hanno rivolto all'Italia in occasione della UPR, ultima esame periodico sul rispetto dei diritti umani al quale ogni Stato membro dell'Onu si sottopone ogni 4, 5 anni e che l'Italia ha sostenuto il 9 febbraio 2010, ce n'è una che riguarda proprio l'impegno dell'Italia a ratificare questo trattato.

Per quanto attiene al contenuto, fa presente che la Convenzione si compone di un Preambolo e di 45 articoli suddivisi in 3 capitoli.

Il capitolo I racchiude gli articoli 1-25 della Convenzione e ne descrive i principi chiave: Non esistono né possono esistere motivi che giustifichino la sparizione forzata delle persone. Pertanto va punita come reato ogni azione che vada in tal senso, predisponendo le indagini necessarie a verificare i fatti che hanno condotto alla scomparsa di una o più persone, dal momento che si tratta di un crimine contro l'umanità. Affronta il tema del rapporto tra gli stati, auspicando una reciproca cooperazione giuridica, definendo i livelli delle rispettive competenze anche in vista di possibili estradizioni; fissa le modalità necessarie per creare una rete di informazioni condivise nel rispetto

della protezione personale e della *privacy*. La prima parte termina con una serie di articoli che contengono indicazioni volte ad assicurare la liberazione delle persone private della loro libertà e ricorda i diritti delle persone scomparse, in particolare se bambini. Tra i punti precisi della Convenzione che vincolano gli Stati in questo primo capitolo della Convenzione fa presente che si possono sottolineare, a titolo di esempio, i seguenti: assicurare che il proprio sistema legale preveda pene severe in caso di condanna e il diritto alla riparazione per le vittime di sparizione forzata; vietare in modo assoluto qualsiasi tipo di detenzione segreta e istituire garanzie rigorose a tutela delle persone private della libertà, comprese la scrupolosa registrazione delle persone detenute nelle carceri e la possibilità per i detenuti di accedere a un tribunale (articolo 17); evitare qualsiasi atto (ed esempio, estradizione o espulsione) che comporti il trasferimento di una persona in uno Stato dove potrebbe essere sottoposta a sparizione forzata (articolo 16); prevedere una protezione speciale a tutela dei minori che siano stati sottoposti a sparizione forzata e dei minori figli di persone vittime di sparizione forzata, allo scopo di preservarne l'identità e di evitare adozioni illegali (articolo 25); garantire il diritto delle vittime a conoscere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta nonché la sorte della persona scomparsa (articolo 24). L'obbligo di continuare le ricerche permane fino a che divenga nota la sorte della persona scomparsa (articolo 24, paragrafo 6).

Fa presente, poi, che la necessità dell'applicazione di misure di protezione si verifica in caso di accertamento di situazioni di attuale e grave pericolo.

Quindi, il punto chiave di questo primo capitolo è mettere in evidenza come il principale obbligo per gli Stati che fanno parte della Convenzione è quello di prevedere, all'interno della legislazione nazionale, una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate. Al fine di combattere questo fenomeno, ogni Stato

deve prendere le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata. Nell'ipotesi in cui lo Stato parte decidesse di non procedere all'extradizione o di non consegnare il presunto colpevole a un tribunale internazionale da esso riconosciuto, la Convenzione richiede di sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie per l'avvio di un processo equo.

Osserva che la Germania, sottoscrivendo la Convenzione, ha voluto fissare una clausola interpretativa per quanto attiene l'articolo 16, che impone di non estradare persone che, se tornassero nel loro paese di origine, potrebbero rientrare nella « categoria delle persone scomparse ». La tutela delle persone deve comunque rimanere in primo piano, per questo è necessario valutare se nei Paesi in cui potrebbero essere estradati sussistano gravi mancanze nei confronti dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Anche l'Italia ad esempio ha fissato alcune clausole interpretative che riguardano la tutela delle famiglie delle persone scomparse, per esempio: « La protezione speciale prevista dalla legislazione italiana si applicherà solo ai familiari della persona privata della libertà e solo nel caso in cui essi rendano dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla sparizione del proprio congiunto. Gli altri soggetti indicati dalla Convenzione, esposti a pericolo, saranno tutelati attraverso le misure di vigilanza o di scorta ».

Rileva, poi, che il capitolo II che racchiude gli articoli 26-36 della Convenzione prevede l'istituzione di un comitato di esperti, i suoi obiettivi e le sue principali modalità di funzionamento. Il Comitato è composto da dieci membri, esperti nel settore dei diritti umani, eletti dagli Stati parte secondo un criterio di equa ripartizione geografica. Lo Stato parte dovrà redigere e presentare al Comitato un primo rapporto sulle misure adottate per fare fronte agli obblighi previsti dalla Convenzione entro due anni dalla sua ratifica. Il Comitato esaminerà il rapporto

e formulerà, se necessario, commenti, osservazioni o raccomandazioni. Spetta agli Stati parte, dichiarare, all'atto della ratifica o successivamente ad essa, di accettare la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni da parte di individui, o di chi li rappresenti, che lamentino violazioni della Convenzione. Analogamente gli Stati parte possono dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni attraverso le quali uno Stato dichiara che un altro Stato parte non adempie gli obblighi previsti dalla Convenzione. Infine, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, il Comitato, qualora riceva informazioni attendibili che indichino che uno Stato stia seriamente violando la Convenzione, può, d'intesa con lo Stato interessato, effettuare una missione nel Paese. Nell'ipotesi di sospetti casi di sparizioni forzate diffuse e sistematiche, l'organo di controllo della Convenzione è autorizzato a portare il caso all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite medesime.

L'articolo 26 della Convenzione, istitutivo del Comitato sulle sparizioni forzate, evidenzia che le relative spese sono poste a carico del bilancio delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dello Stato italiano. Le risorse per farvi fronte sono, infatti, già contenute nel bilancio ordinario biennale dell'ONU 2014-2015. I membri del Comitato sono esperti indipendenti che, benché eletti dalla Conferenza degli Stati parte fra una rosa di candidati presentati dagli Stati stessi, svolgono la loro funzione in maniera indipendente e a titolo personale e non possono ricevere istruzioni dal proprio Stato nazionale. Pertanto, l'eventualità che l'Italia candidi un proprio cittadino al Comitato, attualmente non prevenibile, non comporterebbe alcun impegno finanziario.

Osserva, poi, che il capitolo III racchiude gli articoli 37-45 della Convenzione e prende in esame i rapporti della convenzione con l'assetto normativo dei singoli Paesi, le possibili controversie che

possono insorgere e la loro risoluzione; tiene conto del diritto internazionale umanitario, dei rapporti con le Nazioni Unite e con altri organismi internazionali. Gli Stati parte possono, al momento della firma della Convenzione, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che non si considerano vincolati a queste disposizioni, contenute nel paragrafo 1 dell'articolo 42. Gli altri Stati parte, pertanto, non saranno vincolati dalle stesse nei confronti di uno Stato parte che abbia formulato una tale dichiarazione. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento dallo Stato parte che l'ha effettuata. Inoltre gli Stati parte possono, al momento della firma della Convenzione, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che non si considerano vincolati alle disposizioni, contenute nel paragrafo 1 dell'articolo 42. Gli altri Stati parte, pertanto, non saranno vincolati dalle stesse nei confronti dello Stato che ha formulato una tale dichiarazione. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento dallo Stato parte che l'ha effettuata.

Alcuni Stati tra cui Cuba, Venezuela, Marocco, hanno esplicitamente voluto questa clausola interpretativa all'articolo 42 e non si considerano obbligati a riferire alla Corte Internazionale di Giustizia quelli che considerano problemi interni del Paese: « *that it does not consider itself obliged to refer its disputes to the International Court of Justice, as provided for in paragraph 1 of the same article* ».

Benché il reato di sparizioni forzate non sia codificato con tale *nomen iuris* nella legislazione italiana, nel nostro ordinamento giuridico esistono una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della fattispecie criminosa che stiamo esaminando: le sparizioni forzate. Analogamente a quanto accade per molti altri crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 7 dello Statuto di Roma: si pensi agli articoli 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale. Ovviamente con tali reati possono concor-

terne altri, quali le percosse (articolo 581 del codice penale) e le lesioni personali, di cui agli articoli 582 e 590 del codice penale, a seconda che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia connotata da dolo o da colpa.

Fa presente, infine che il disegno di legge in discussione in definitiva consta di soli tre articoli, le cui parole chiave sono

ovviamente: ratifica, piena ed intera esecuzione, immediata applicazione della Convenzione stessa.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**SUBEMENDAMENTI APPROVATI RIFERITI
ALL'EMENDAMENTO 2.200 DEL RELATORE**

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

0. 2. 200. 117 (nuova formulazione). Beni, Carnevali.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: democratica.

0. 2. 200. 18. Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in via principale con la seguente: prioritariamente.

0. 2. 200. 24. Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: attività d'impresa.

0. 2. 200. 120. Beni, Carnevali.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 109
- DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 113

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 115

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alle Com-

missioni riunite Giustizia e Affari esteri, del disegno di legge « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno », recante l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, nonché rilevanti norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto degli Emendamenti in esame.

Ricorda che la Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia – che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704 – dal 6 ottobre 1991.

Gli Emendamenti, oggetto del provvedimento in esame, furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità via via più sentita dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001.

Gli Emendamenti approvati sono 14 ed hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione dopo l'articolo 1.

Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È altresì stata introdotta la definizione di « sabotaggio ».

Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Gli Stati parte sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati parte devono rispettare un certo numero di « Principi di protezione », introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. Tra gli altri Principi, vi è quello della Autorità competente, istituita da ogni Stato parte per attuare il quadro giuridico e normativo, alla quale sono conferite la facoltà, le competenze e le risorse finanziarie per garantire lo svolgimento delle sue funzioni.

È naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o

sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi. I reati previsti dalla Convenzione possono dare luogo a procedure di estradizione tra gli Stati membri. I motivi politici dell'infrazione non possono essere causa di rifiuto dell'extradizione o dell'aiuto giudiziario.

Il provvedimento in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, si compone di 12 articoli (11 nel testo originario); in sede referente sono stati approvati emendamenti modificativi agli articoli 8 e 10 del disegno di legge ed è stato introdotto l'articolo aggiuntivo 10-*bis*.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

L'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la « protezione fisica attiva » è la protezione fornita dalle forze dell'ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.

L'articolo 4, comma 1 individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione. Le autorità competenti sono: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero degli interni, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva. Tra le autorità competenti sono elencati anche il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente. Il comma 2 individua i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame, che risultano essere: controlli sulla protezione fisica passiva eseguiti dagli ispettori dell'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente); formulazione di pareri tecnici ai quattro

Dicasteri indicati al precedente comma 1; accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo articolo 10.

L'articolo 5, comma 1 assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISPRA e di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica in esame. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.

L'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni (il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA) sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Sulla base dei piani di protezione fisica presentati dall'esercente il Ministero dell'interno stabilisce i livelli di protezione fisica attiva necessari, e, se del caso, autorizza il programma di trasporto dei materiali.

L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, anche a seguito delle comunicazioni previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995 che reca disposizioni in merito a smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive, e che prevede appunto che il ritrovamento di materiale radioattivo deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Restano fermi comunque gli obblighi di informazione

alla popolazione sui rischi in caso di emergenza e sui comportamenti da mettere in atto.

L'articolo 8 del disegno di legge, modificato nel corso dell'esame in Commissione, introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. In particolare, il comma 1, inserisce nel codice penale l'articolo 433-*bis* che disciplina il nuovo delitto di « attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari » e lo punisce con la reclusione da 4 a 8 anni (da due a sei anni, nel testo originario). Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro, la pena è la reclusione da 5 a 20 anni (da quattro a dodici anni, nel testo originario). Il comma 2 dell'articolo 8 modifica invece l'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale per inserire il nuovo delitto tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale.

L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite – ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 2. Il comma 2 stabilisce che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. Il comma 3 prevede che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si proceda alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA. Infine, in base al comma 4, nei provvedimenti di sospen-

sione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate ove necessario le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.

L'articolo 10 del disegno di legge, modificato nel corso dell'esame in Commissione, sanziona con illeciti penali e amministrativi l'uso non autorizzato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente.

Ad oggi, si tratta di condotte riconducibili all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982 (di ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari), che viene dunque abrogato dall'articolo 11.

L'articolo 10, comma 1, disciplina la nuova fattispecie di illecito penale di « traffico e abbandono di materie nucleari o di materiali ad alta radioattività » (nuovo articolo 437-*bis* del codice penale), con cui si punisce chiunque – abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni alle cose o all'ambiente o comunque materiali ad alta radioattività. La pena detentiva prevista è da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro ed è applicabile anche al detentore che abbandona le materie o che se ne disfa illegittimamente. La pena detentiva è identica a quella prevista per l'attentato alle installazioni nucleari; è aggiunta la multa.

Il comma 2 aggrava il reato quando il pericolo da astratto diviene concreto e riguarda un danno all'ambiente. In questo caso la pena è la reclusione da 8 a 20 anni (da tre a sette anni, nel testo originario) e la multa da 80.000 a 500.000 euro (da 50.000 a 300.000 euro, nel testo originario). La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. In partico-

lare, si applica l'aggravante quando sussiste pericolo di compromissione o deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Infine, il comma 3 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare: in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (da 3.000 a 15.000 euro, nel testo originario); in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni previste nell'autorizzazione stessa (articolo 9), sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 50.000 euro (da 5.000 a 30.000 euro, nel testo originario).

Da ultimo, il nuovo articolo 10-*bis*, introdotto in Commissione, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 con riguardo alla responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati ambientali. Il nuovo « delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività » (nuovo articolo 437-*bis* del codice penale) – introdotto all'articolo 10 del disegno di legge in esame – viene inserito all'articolo 25-*undecies* quale fattispecie di illecito punibile con sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Richiama in conclusione l'attenzione dei colleghi sul fatto che, a seguito della recente ratifica da parte irlandese, l'Italia è rimasta l'unico Paese dell'Unione Europea a non aver ancora ratificato l'Emendamento del 2005. Come emerso nel corso dell'esame in sede referente, evidenzia che il Ministro degli Affari esteri – in una nota trasmessa alla Camera – auspica una conclusione dell'iter legislativo prima della Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione Nucleare in programma a New York nell'aprile 2015 e che – in ambito UE – vi è una crescente preoccupazione per il ritardo dell'Italia, in quanto si può procedere al deposito con-

giunto della ratifica solo nel caso in cui vi sia l'unanimità delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Non essendovi – oltre alla situazione testé richiamata – ulteriori questioni di specifico interesse della XIV Commissione, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

Chiara SCUVERA (PD) premesso che il provvedimento in esame è volto ad adeguare il sistema bancario nazionale al contesto europeo, ricorda che la riforma prevista interviene in particolare sulle banche popolari, trasformandole in società per azioni, democratizzandone la *governance* e rendendo maggiormente incisiva la vigilanza su tali Istituti.

Richiama tuttavia l'attenzione dei colleghi sull'articolo 3 del decreto-legge, che attribuisce a SACE S.p.a. – che attualmente opera a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana – una competenza creditizia. Nasce in tal modo una nuova banca pubblica. Si tratta di una novità che non valuta pregiudizialmente e che richiama il sistema pubblico di investimenti statunitense. Ove, tuttavia, vi fosse accesso al credito pubblico per le piccole e medie imprese, occorre comprendere se non si determini un problema di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ritiene opportuna una riflessione sul punto.

Si sofferma quindi sulle disposizioni recate dall'articolo 4 in materia di piccole

e medie imprese innovative. Si istituisce presso le Camere di Commercio una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cui le PMI innovative debbono essere iscritte per l'utilizzo di strumenti e agevolazioni già previste per le *startup* innovative, quali ad esempio il *crowdfunding*.

I requisiti per l'iscrizione a tale registro sono un determinato volume di spesa in ricerca e sviluppo, l'impiego di personale qualificato e l'avvenuto deposito di un brevetto industriale direttamente afferente all'attività di impresa. Rileva come tale disposizione – seppure meritoria, in quanto volta a favorire le PMI innovative – rischi in realtà di irrigidire ulteriormente il sistema. L'istituzione di un'apposita sezione del Registro delle imprese, cui accedere mediante il possesso di requisiti che potrebbero essere interpretati in maniera formalistica, non garantisce infatti l'innovatività effettiva di un'impresa. La nuova disciplina pone peraltro interrogativi, a suo avviso, rispetto al rispetto del principio della concorrenza e riterrebbe opportuno verificare cosa avviene negli altri paesi europei, al fine di valutare se altrove siano adottati modelli più flessibili di incentivi. Ricorda che l'innovazione è una qualità delle imprese, non sempre riconducibile a rigidi criteri formali.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) richiama in primo luogo la relazione illustrativa del Governo al provvedimento, laddove si dice che « sia il Fondo monetario internazionale, sia l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, sia le Istituzioni dell'Unione europea da tempo caldeggiavano la trasformazione delle Banche popolari maggiori in società per azioni ». Sarebbe curioso di conoscere le fonti di tale affermazione, poiché personalmente non è mai stato a conoscenza del fatto che l'Europa chiedesse un intervento in tal senso.

Quanto alle motivazioni addotte per sostenere l'opportunità di una trasformazione delle banche popolari in società per azioni, sono sostanzialmente due. La prima è la necessità di un consolidamento

patrimoniale di tali istituti; eppure le banche popolari hanno tutte – benché la relazione non ne faccia parola – superato lo *stress test* sulla solidità delle banche italiane condotto dalla BCE.

La seconda motivazione è che si debba migliorare la quantità di credito erogato: in realtà, i dati ci dicono che negli ultimi anni le banche popolari hanno ampliato del 15 per cento la quantità di credito concesso. Anche su ciò invita i colleghi ad una riflessione, ritenendo che vi sia poca chiarezza politica sugli interventi prospettati.

Si sofferma poi sulle disposizioni recate dall'articolo 5 che, lodevolmente, intendono valorizzare il sistema brevettuale italiano. A tal fine, ai commi 2 e 3, si prevede di assegnare alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia compiti per la commercializzazione dei brevetti. Esprime perplessità circa il fatto che l'Istituto sia il soggetto adeguato per svolgere tali funzioni, né è chiaro se di tale attribuzione l'Istituto medesimo sia soddisfatto.

Gea SCHIRÒ (PD) ricorda che nel corso dell'audizione del Prof. Cingolani, Direttore scientifico dell'Istituto, questi si era dichiarato particolarmente orgoglioso dei compiti di gestione dei brevetti, sebbene consapevole delle complessità di tali funzioni.

Marco BERGONZI (PD) esprime alcune perplessità in ordine al superamento degli otto miliardi di attivo quale criterio previsto per selezionare gli Istituti che debbono trasformarsi in società per azioni. Si chiede in proposito perché si sia scelta una cifra e non piuttosto una situazione oggettiva, quale ad esempio quella della quotazione o meno in borsa, per individuare gli Istituti. Si sarebbe a suo avviso trattato di un discrimine ben più incisivo e pertinente.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ritiene utile ed opportuno il dibattito svoltosi, sebbene si sia spesso andati oltre le competenze della XIV Commissione.

Concorda con le argomentazioni dei colleghi Scuvera e Buttiglione e ritiene, con riferimento alla riforma delle banche popolari, che ciò che manca nell'iniziativa del Governo è una prospettiva di scenario. Se è vero, infatti, che l'intervento proposto consente una maggiore liberalizzazione dei capitali bancari, esso tuttavia, contemporaneamente, ridurrà fatalmente il credito dei dieci istituti coinvolti. Per sua natura, la banca popolare è portata ad agire maggiormente sul credito rispetto ad una società per azioni che ha più ampie modalità di intervento. Non vi è quindi dubbio che questo provvedimento diminuirà, almeno nel medio termine, l'erogazione di credito.

Più in generale ritiene che occorra comprendere in quale direzione ci si muova, ovvero che cosa si voglia fare della cosiddetta banca di territorio che nasce, come è noto, da un'iniziativa sociale, dall'aggregazione di persone, aziende, professioni. È questo il tema che deve interessare e preoccupare il legislatore e che è strettamente connesso alle tematiche europee dell'unione bancaria e della vigilanza. Ritiene che in realtà l'intervento prospettato, attraverso la lotta al voto capitaro, sia l'espressione di un attacco indiscriminato, che ormai avviene in molti ambiti, al principio della rappresentanza, del quale le banche popolari sono senz'altro espressione.

È una scelta che si può o meno condividere, ma che presuppone e necessita l'individuazione di un'alternativa, di un disegno più ampio dello scenario che si vuole configurare.

Anche sul tema del criterio degli otto miliardi di attivo condivide le perplessità manifestate dai colleghi poiché, così come definito, tale discrimine non appare integrato ad una logica europea né con le politiche di vigilanza.

Invita in conclusione i colleghi a seguire il dibattito che su questi argomenti si sta svolgendo presso le commissioni di merito, anche attraverso le numerose audizioni in programma.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, prende atto dei numerosi spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, che meritano adeguato approfondimento.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Atto n. 136

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, dello schema di decreto legislativo n. 136 volto a dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence in ambito europeo (la cosiddetta « Iniziativa svedese » in quanto derivante da una proposta del Governo svedese).

Ricorda inoltre che lo schema di decreto in esame è adottato in base all'articolo 6 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), che delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI,

riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) che prevedeva analogo delega al Governo, mai esercitata.

Nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/960/GAI, il Governo deve attenersi – oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2012 – anche ai principi e criteri direttivi specifici, individuati al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 154 del 2014.

La decisione quadro prevedeva che gli Stati membri adottassero le misure necessarie per conformarsi entro il 19 dicembre 2008. Tuttavia, in base delle disposizioni del Trattato di Lisbona (Protocollo n. 36), fino al termine del periodo transitorio (1° dicembre 2014), relativamente agli atti adottati nell'ambito del c.d. terzo pilastro (come quello in esame) non erano disponibili meccanismi coercitivi nei confronti degli Stati membri inadempienti. A partire dal 1° dicembre 2014, invece, la Commissione europea ha facoltà di avviare procedure di infrazione (*ex* articolo 258 TFUE) e la Corte di Giustizia ha piena competenza nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre è di sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge (12 novembre 2014), ossia entro il 12 maggio 2015.

Prima di procedere all'esame del contenuto del provvedimento, intende ricordare che la condivisione di informazioni costituisce uno degli elementi principali della cooperazione di polizia tra i Paesi membri dell'Unione europea e che il recepimento della decisione consente di reimpostare la cooperazione di polizia utilizzando i canali di comunicazione esistenti con l'introduzione di una procedura unica e di termini stringenti per lo scambio di informazioni. A tale proposito richiamo il Modello europeo di scambio di informazioni (*European Information Exchange Model – EIXM*) basato sul Trattato di Prüm del 2005 (ratificato dall'Italia

con la legge 30 giugno 2009, n. 85) e sull'iniziativa svedese. Del modello fa parte anche la raccolta dei dati dei passeggeri dei voli aerei (*Passenger Name Record* – PNR) tuttora in fase di proposta.

Per quanto riguarda i profili attinenti alla compatibilità comunitaria del provvedimento, richiama alcuni documenti, attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, riguardanti temi connessi con il provvedimento in esame.

In particolare, ricorda la proposta di regolamento COM(2013)173 volta a fornire un nuovo quadro giuridico all'Ufficio europeo di polizia (Europol) per renderlo più efficace nelle attività di raccolta e analisi delle informazioni e nella condivisione di tali analisi con gli Stati membri.

Inoltre, è in via di ridefinizione il quadro giuridico di Eurojust con la proposta di regolamento COM(2013)535 presentata dalla Commissione europea nel luglio del 2013, volta a aumentare l'efficienza e l'efficacia operativa di Eurojust.

È inoltre all'esame delle Istituzioni legislative europee una proposta di direttiva COM(2012)10, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, volta a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI. La proposta fa parte di un pacchetto normativo che include anche una proposta di regolamento COM(2012)11, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, volta a sostituire la direttiva 95/46/CE.

Nel 2011 è stata presentata dalla Commissione europea la proposta di direttiva COM(2011)032 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record* – PNR) – alla quale accennavo prima – a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Passando allo schema di decreto in esame, ricorda che il provvedimento si compone di 23 articoli suddivisi in sei

capi, che illustro sinteticamente, rinviando alla scheda predisposta dal Servizio Studi per un'analisi più dettagliata.

Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale, attinenti principalmente agli obiettivi del decreto e alla introduzione di norme definitorie.

Lo scopo del decreto è di semplificare lo scambio di informazioni e intelligence (articolo 1, comma 1), per una più incisiva cooperazione nel contrasto ai fenomeni delinquenziali più pericolosi, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda i soggetti tenuti a trasmettere e a richiedere le informazioni, essi sono individuati nelle forze di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza) restando invece escluse le forze di polizia di cui al secondo comma del medesimo articolo (Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). Sono espressamente esclusi i servizi di informazione e sicurezza.

Il decreto si applica non solamente nei confronti dei Paesi dell'Unione europea (articolo 1, comma 1), ma anche dei Paesi associati all'acquis di Schengen, che attualmente sono Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein (articolo 2, comma 5). Inoltre, le disposizioni del decreto non pregiudicano l'applicazione di accordi o intese sottoscritte con altri Paesi, anche non appartenenti all'Unione europea, in materia di reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, purché queste non siano in contrasto con la decisione quadro (articolo 1, comma 2).

Le informazioni sono scambiate anche con Europol e Eurojust (articolo 2, comma 4).

A tale riguardo, ricordo che Europol (operativa dal 1999) è l'Agenzia europea finalizzata alla lotta al crimine nell'Unione europea con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, nella prevenzione e nella lotta contro specifici reati. Diversamente, Eurojust (istituita nel 2002) promuove il coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati mem-

bri dell'Unione europea nella loro azione contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 recano le definizioni degli istituti e fattispecie disciplinate dal provvedimento. Di particolare rilievo appare l'introduzione del concetto di « mezzi coercitivi » di reperimento delle informazioni, consistenti nelle attività di reperimento di informazioni sia nell'ambito del procedimento penale, sia fuori, che devono essere disposti dall'Autorità giudiziaria (o altra autorità amministrativa), e che altrimenti non sono acquisibili dalle forze di polizia. Un'altra definizione riguarda il « catalogo dei reati » per i quali si applica la decisione quadro sullo scambio di informazioni.

Il Capo II disciplina in concreto le modalità attraverso le quali le forze di polizia italiane presentano richiesta di informazioni alle autorità competenti di altri Paesi.

In particolare, l'articolo 3 individua i soggetti competenti e i presupposti della richiesta di informazioni: si tratta delle autorità nazionali competenti, ossia, come si è detto, le forze di polizia. La richiesta deve essere finalizzata all'individuazione, la prevenzione o l'indagine su un reato. L'articolo 4 (corrispondente agli articoli 5 e 6 della decisione) reca le modalità di presentazione della richiesta di informazioni, distinguendo una procedura ordinaria e una di urgenza. L'articolo 5 (corrispondente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 e all'articolo 9 della decisione quadro), recepisce il principio che le informazioni ricevute dallo Stato italiano sono utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono richieste e disciplina le eventuali deroghe a tale principio. Inoltre, le eventuali e ulteriori condizioni e restrizioni che le legislazioni possono imporre (come previsto dalla decisione quadro all'articolo 8, paragrafo 4) sono derogabili (comma 3) esclusivamente in presenza di obblighi di informazione, sanciti da disposizioni del nostro ordinamento, nei confronti di: Parlamento (e quindi, anche le commissioni di inchiesta); Autorità giudiziaria; e organismi indipendenti, istituiti per legge, com-

petenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorità nazionali competenti (ossia sulle forze di polizia).

Segnalo che tale ultima fattispecie, prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro, non sembra avere riscontro nell'ordinamento italiano.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzabilità delle informazioni così acquisite da Stati esteri nell'ambito di procedimenti penali interni.

Il Capo III dello schema di decreto disciplina la richiesta di informazioni o intelligence avanzata da parte di altro Stato membro o associato Schengen nei confronti delle competenti autorità italiane.

La sezione I, in particolare, è dedicata alle condizioni di ammissibilità della richiesta, che sono di tipo soggettivo (la richiesta di informazioni deve provenire dall'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge o dal punto di contatto dello Stato membro, articolo 7) e di tipo oggettivo (le informazioni suscettibili di essere comunicate devono essere nella disponibilità delle autorità nazionali competenti, anche se acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta). Viene inoltre specificato che uno Stato membro non può liberamente utilizzare le informazioni comunicate come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in quanto è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello Stato informatore, disciplinata ai sensi del successivo articolo 15 (articolo 8). L'articolo 9 individua i casi in cui le autorità nazionali competenti possono rifiutare la comunicazione delle informazioni richieste da un altro Stato (ove sussista il segreto di Stato sulle informazioni o intelligence richiesti; ove, pur non sussistendo il segreto di Stato, le informazioni, se comunicate, sono suscettibili di recare un danno per la sicurezza della Repubblica; ove sussista il segreto relativo allo svolgimento di indagini penali ai sensi del codice di procedura penale).

La sezione II disciplina il procedimento da seguire in caso di richiesta di informazioni o intelligence alle autorità italiane. L'articolo 10 subordina la risposta

delle autorità nazionali al rispetto di alcune forme della richiesta, nei termini temporali definiti dall'articolo 11. Se la richiesta di informazioni ha carattere d'urgenza, l'articolo 12 delinea una procedura speciale in base alla quale la risposta è trattata dal Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero, ed è data entro 8 ore. Se il Dipartimento di Pubblica Sicurezza non è in condizione di rispondere nei termini previsti dovrà darne comunicazione al richiedente, specificando le ragioni del ritardo. La disposizione specifica che comunque la comunicazione dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla richiesta.

Segnalo in proposito che il testo dello schema di decreto non chiarisce se l'autorità nazionale sia obbligata entro 3 giorni a rispondere alla richiesta fornendo le informazioni, come richiede l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione-quadro, ovvero a comunicare le ragioni della mancata risposta o del ritardo.

Se la richiesta di informazioni attiene ad atti d'indagine coperti dal segreto (in base al codice di procedura penale), le informazioni potranno essere comunicate solo con il consenso dell'autorità giudiziaria competente; quest'ultima, in base all'articolo 13, potrà negare l'autorizzazione con decreto motivato.

Gli articoli 14 e 15 attengono all'utilizzazione, da parte dello Stato estero richiedente, delle informazioni acquisite in Italia. In particolare, l'articolo 14 stabilisce che le informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite, nonché, eventualmente, per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Se le informazioni acquisite in Italia dovranno essere utilizzate come prove in un procedimento penale nello Stato membro richiedente, in base all'articolo 15 l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'autorità giudiziaria, con gli strumenti previsti dalla cooperazione giudiziaria.

Il Capo IV attiene allo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*.

L'articolo 16 prevede in quali ipotesi le competenti autorità nazionali di polizia

possono procedere di propria iniziativa allo scambio di informazioni con le omologhe autorità straniere.

Il Capo V detta disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificando, all'articolo 17, che i dati trattati in attuazione del decreto legislativo sullo scambio di informazioni e intelligence devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alle indagini penali e alle operazioni di intelligence criminale. Si applicano le disposizioni del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) relative al trattamento dati da parte delle forze di polizia e si individuano nelle forze di polizia e nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno i titolari dei trattamenti (articolo 18). L'articolo 19 disciplina la procedura da seguire in presenza di informazioni errate, ovvero quando le autorità nazionali competenti si accorgono che i dati trasmessi all'estero, ovvero i dati ricevuti da altro Stato membro, sono inesatti. L'articolo 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali i diritti previsti dalla legge n. 121 del 1981 relativamente alle attività effettuate attraverso il CED Interforze, ossia la banca dati delle forze di polizia. Per quanto riguarda le modalità tecniche di archiviazione dei dati, l'articolo 21 rimanda alle disposizioni del Codice della *privacy* che regolano la sicurezza dei dati e dei sistemi ma stabilisce anche che tanto la polizia quanto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza debbano registrare, per quanto di rispettiva competenza, le comunicazioni di informazioni o intelligence in appositi « file di log ». Dal richiamo al Codice della *privacy* deriva anche la previsione dell'articolo 22 dello schema, che individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità competente ad effettuare il controllo sul trattamento dati.

Infine, nel Capo VI contenente le norme finali, l'articolo 23 reca la clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni competenti devono provvedere all'attuazione delle disposizioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione sta oggi esaminando uno schema di decreto volto a dare attuazione ad una decisione quadro risalente al 2006. Ritiene che sarebbe opportuno valutare la possibilità di una attivazione, all'interno dei Trattati, di una passerella per procedere alla comunitarizzazione di questo tipo di decisioni. In tal senso il Governo dovrebbe farsi parte diligente in seno al Consiglio europeo, anche alla luce dei gravi fatti di terrorismo che hanno di recente colpito l'Europa.

Chiara SCUVERA (PD) condivide il rilievo formulato dall'onorevole Buttiglione

e ritiene che il rafforzamento della cooperazione tra Stati equivalga a rafforzare politiche di pace.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, sottolinea il rilievo del provvedimento in esame. Prende quindi atto delle osservazioni formulate, delle quali terrà senz'altro conto nella stesura della proposta di parere.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia » 120

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Prosegue il dibattito nel quale intervengono, a più riprese, il PRESIDENTE, i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA

(SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Il PRESIDENTE si riserva quindi di recepire i suggerimenti emersi, apportando le relative modifiche allo schema di relazione predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
Comunicazioni del Presidente	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

Martedì 17 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.15.

**Audizione del Ministro della giustizia,
Andrea Orlando.**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, che ringrazia per la presenza.

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Giuseppe COMPAGNONE (GAL) e i deputati Dorina BIANCHI (NCD), Stefano

VIGNAROLI (M5S), Filiberto ZARATTI (SEL), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il ministro Orlando per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, è stato stabilito che la Commissione organizzi un convegno sul tema dell'introduzione nel codice penale dei reati ambientali. Questo convegno avrà luogo presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica il giorno 23 marzo 2015 alle ore 14.30. Comunica inoltre che le missioni in Sicilia, già deli-

berate, avranno luogo rispettivamente dal 9 al 13 marzo 2015, dal 24 al 28 marzo 2015 e dal 13 al 17 aprile 2015. Rende infine noto che è stato stabilito che la Commissione svolga un approfondimento sulla gestione e lo smaltimento di rifiuti provenienti da poligoni militari e strutture analoghe aventi proiezione marina e costiera e relativi interventi di bonifica. Ricorda pertanto che, secondo la programmazione definita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione sta svolgendo specifici approfondimenti anche sul Veneto, sulla Liguria, sulla Campania, sul Lazio, sulla Sicilia e sul Veneto, nonché sulla vicenda dell'Ilva, sulle bonifiche, sul traffico transfrontaliero dei rifiuti, sulle navi a per-

dere, sugli impianti di depurazione e trattamento dei relativi fanghi, sul mercato del riciclo e sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone (*Svolgimento e conclusione*) 123

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi gli argomenti all'ordine del giorno.

Maria MONTELEONE, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le deputate Sandra ZAMPA (PD), a più riprese, Michela Vittoria BRAMBILLA (FI-PDL), i deputati Giorgio ZANIN (PD), Antimo CESARO (SCPI) e le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Maria MONTELEONE, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Maria Monteleone per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	124
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variazione nella composizione della Commissione	124
Audizione dell'onorevole Luciano Violante (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

Martedì 17 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMMISSIONE PLENARIA

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera dei deputati, ha chiamato a far parte della Commissione, in data 20 gennaio 2015, il deputato Fabio Lavagno, in sostituzione del deputato Nazzareno Piloizzi, dimissionario e, in data 12 febbraio 2015, il deputato Roberto Occhiuto, in sostituzione del deputato Rocco Palese, dimissionario.

Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, i col-

leghi dimissionari, rivolge ai deputati Lavagno e Occhiuto un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Audizione dell'onorevole Luciano Violante.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione dell'onorevole Luciano Violante

Luciano VIOLANTE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e domande, il deputato Gero GRASSI (PD), i senatori Paolo CORSINI (PD), Massimo CERVellini (Misto) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Luciano VIOLANTE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l'onorevole Luciano Violante e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti del Relatore)</i>	7

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano (<i>Deliberazione</i>)	5
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.	
Audizione di Rodolfo Maria Sabelli, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati e di Luigi Riello, Presidente della sezione dell'Associazione nazionale magistrati della Corte di cassazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

VI Finanze

RISOLUZIONI:

7-00584 Sanga: Chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della disciplina sulla collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali (<i>Discussione e rinvio</i>)	9
---	---

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	14

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	24

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	25
Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dall'VIII Commissione</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	33
Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dall'VIII Commissione</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	41

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 132 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010. C. 2752 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	60
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido</i>)	63
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Prataciera e Fedriga</i>)	69
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi e Dall'Osso</i>)	71
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Pizzolante e Bosco</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	57
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	79
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo e Placido</i>)	84
ALLEGATO 8 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Prataciera e Fedriga</i>)	88
ALLEGATO 9 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi e Dall'Osso</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	59

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 2.200 del relatore</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	102

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	115
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia »	120
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
Comunicazioni del Presidente	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

Sulla pubblicità dei lavori	124
COMMISSIONE PLENARIA:	
Variatione nella composizione della Commissione	124
Audizione dell'onorevole Luciano Violante (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

